

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

229ª SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 16 GIUGNO 2020

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI,
indi del vice presidente LA RUSSA

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,49).
Si dia lettura del processo verbale.

Omissis

Discussione del disegno di legge:

(1786) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19 (Relazione orale)(ore 18,33)

Discussione della questione di fiducia

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1786.

La relatrice, senatrice Piarulli, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

PIARULLI, relatrice. Signor Presidente, il provvedimento all'esame di questa Assemblea consta di otto articoli e introduce norme che si rendono necessarie in relazione all'emergenza Covid.

Voglio premettere che questo provvedimento è frutto delle risultanze di tutte le componenti politiche. Dopo un attento e acceso confronto, sono stati accolti molti emendamenti delle opposizioni.

L'articolo 1 indica il termine di decorrenza della riforma della disciplina delle intercettazioni. In particolare, al comma 1, lettera a), si prevede che la riforma introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017 sulle intercettazioni si applicherà ai provvedimenti penali scritti dopo il 31 ago 2020. La lettera b) del comma 1 proroga al 1° settembre 2020 il termine a partire da cui decorrerà l'efficacia della disposizione che introduce un'eccezione al generale divieto di pubblicazione degli atti. Il comma 2 proroga l'entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 161 del 2019, stabilendo che anche le nuove disposizioni recate dal decreto-legge medesimo si applicano ai procedimenti iscritti successivamente al 31 agosto 2020, ad eccezione di quelle relative all'adozione del decreto del

Ministro della giustizia con cui vengono stabilite le modalità da seguire per il deposito, in forma telematica, degli atti e dei provvedimenti riguardanti le intercettazioni nonché i termini a decorrere dai quali il deposito in forma telematica sarà l'unico consentito.

L'articolo 1-*bis*, con emendamento proposto dalla sottoscritta e dal correlatore, senatore Mirabelli, approvato all'unanimità dalla Commissione, consente alla polizia penitenziaria l'utilizzo di droni, ai sensi della legge n. 395 del 1990, per assicurare una più efficace vigilanza sugli istituti penitenziari e garantire la sicurezza all'interno degli stessi.

L'articolo 2 apporta alcune modifiche alla disciplina procedimentale dei permessi cosiddetti di necessità e della detenzione domiciliare in deroga per il differimento dell'esecuzione della pena, ai sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale. Per entrambe le misure la modifica consiste nella previsione di un parere obbligatorio che i giudici di sorveglianza dovranno richiedere al procuratore nazionale antimafia o al procuratore distrettuale, a seconda che si tratti di detenuti di cui all'articolo 4-*bis* o di detenuti sottoposti al regime del 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario.

L'emendamento 2.0.1, approvato dalla Commissione, riproduce i contenuti degli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del decreto-legge n. 29 del 10 maggio 2020, la cui abrogazione viene conseguentemente recepita dalla medesima proposta emendativa.

L'articolo 2-*bis* stabilisce, per i giudici di sorveglianza che abbiano adottato o adottino provvedimenti di ammissione alla detenzione domiciliare ovvero di differimento dell'esecuzione della pena per motivi connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19 nei confronti di persone condannate o internate per una serie specifica di gravi delitti, l'obbligo di valutare l'effettiva permanenza dei motivi legati all'emergenza sanitaria che abbiano determinato la collocazione extra-muraria del detenuto a causa delle sue condizioni di salute. La valutazione deve essere effettuata entro il termine di quindici giorni dall'adozione del provvedimento e successivamente con cadenza mensile.

L'articolo 2-*ter*, in analogia a quanto disposto dall'articolo 2-*bis*, prevede l'obbligo di una revisione periodica relativa all'effettiva permanenza dei motivi legati all'emergenza in corso, che hanno determinato la sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari nei confronti di imputati per i medesimi reati.

L'articolo 2-*quater* interviene sulla disciplina relativa ai colloqui in carcere limitatamente al periodo compreso tra il 19 maggio e 30 giugno 2020: oltre a essere prevista la possibilità di svolgere tali colloqui a distanza mediante apparecchiature e collegamenti, è reintrodotta la possibilità di effettuare un colloquio in presenza.

L'emendamento dei relatori 2.0.12, accolto dalla Commissione, interviene in tema di accesso ai colloqui con il garante nazionale e con i garanti territoriali per i detenuti sottoposti al regime *ex* articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario, confermando in capo al garante nazionale dei detenuti la prerogativa del colloquio riservato così come prevista dalla normativa europea e internazionale, dando la possibilità ai garanti regionali nell'ambito del territorio di propria competenza di effettuare i colloqui visivi videoregistrati con il vincolo della riservatezza e infine prevede un esplicito divieto per i garanti locali ad effettuare i colloqui riservati con i detenuti sottoposti al regime speciale, salvo la possibilità di effettuare visite accompagnate all'interno dell'istituto e della sezione di cui all'articolo 41-*bis* per verificare le condizioni di vita dei detenuti.

L'emendamento dei relatori 2.0.11 (testo 3) interviene sulla disciplina relativa alla corrispondenza telefonica delle persone detenute, ampliandone la frequenza fino ad una volta al giorno nei casi di contatti o con figli minori ovvero con familiari ricoverati in ospedale o disabili. Nei casi di detenuti per reati di cui all'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario resta invece la possibilità di effettuarne uno a settimana, ferma restando la registrazione del colloquio. L'articolo 3 modifica l'articolo 83 del decreto-legge cura Italia, che rappresenta la disposizione principale in tema di misure di contenimento degli effetti dell'epidemia sul sistema giudiziario nazionale. Il decreto-legge innanzitutto prolunga fino al 31 luglio 2020, rispetto al termine originario del 30 giugno 2020, la fase emergenziale caratterizzata da specifiche misure organizzative adottate dai capi degli uffici giudiziari. Tale fase ha preso avvio il 12 maggio, quando sono venuti meno il rinvio d'ufficio dell'udienza e la sospensione legale dei termini processuali. Inoltre, il provvedimento d'urgenza integra il catalogo delle udienze civili e penali che non possono essere rinviate, specifica alcune modalità per lo svolgimento da remoto di tali udienze, escludendo espressamente che nei procedimenti penali possano svolgersi a distanza le udienze di discussione finale e di esame di testimoni e consente il deposito telematico di atti presso gli uffici del pubblico ministero. Restano altresì importanti altre modifiche e integrazioni al testo, tra le quali le principali sono quelle volte a ripristinare il termine originario del 30 giugno per la fine della fase emergenziale negli uffici giudiziari, fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici e quella relativa alla disciplina del cambiamento delle generalità per la protezione dei cosiddetti collaboratori di giustizia. Tale modifica ha lo scopo di consentire a coloro che siano legati ad una persona nei cui confronti è stata disposta la revoca di un provvedimento di

cambiamento delle generalità per effetto di un rapporto di matrimonio, unione civile o filiazione instauratosi successivamente all'emanazione del predetto provvedimento, di evitare che la revoca produca effetti anche nei loro confronti.

L'articolo 4, con riguardo alla giustizia amministrativa, prevede la possibilità di svolgere la discussione orale nelle udienze camerale o pubbliche con modalità di collegamento da remoto, a richiesta di tutte le parti costituite o su disposizione del giudice d'ufficio. Conseguentemente all'introduzione dell'udienza telematica, la disposizione demanda l'adozione delle modifiche delle regole tecnico-operative del processo amministrativo a un decreto del Presidente del Consiglio di Stato. Tra gli emendamenti approvati, figura il 4.3, che dispone la soppressione del deposito della copia cartacea di cortesia nel processo amministrativo telematico.

L'articolo 5 interviene sulla composizione del collegio delle sezioni riunite della Corte dei conti in sede di controllo. Si attribuisce, inoltre, la possibilità per il pubblico ministero contabile di avvalersi di collegamenti da remoto nell'ambito dell'attività istruttoria posta in essere.

L'articolo 6, identico rispetto al testo proposto, istituisce una piattaforma volta a consentire la gestione di un sistema di allerta in relazione alle persone che siano entrate in contatto stretto con i soggetti risultati positivi al virus Covid-19 al fine di prevenire rischi di contagio e adottare le misure necessarie tempestivamente.

L'articolo 7 reca disposizioni finanziarie.

Presidenza del vice presidente LA RUSSA (ore 18,45)

(Segue PIARULLI, relatrice). Nel corso dell'esame in Commissione è stato, infine, approvato l'emendamento 7.0.3, che interviene in materia di sistemi di protezione dei minori dai rischi del cyberspazio imponendo agli operatori di telefonia di reti televisive di comunicazioni elettroniche di prevedere gratuitamente, fra i servizi preattivati e disattivabili solo su richiesta dell'utenza, l'attivazione di filtri, blocchi alla navigazione e di altri sistemi di *parental control*.

Infine, l'articolo 8 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge. (*Applausi*).

PRESIDENTE. I relatori di minoranza, senatori Modena e Pillon, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice di minoranza, senatrice Modena.

MODENA, relatrice di minoranza. Signor Presidente, colleghi, la seduta della Commissione nella quale si è approvato questo decreto-legge, che praticamente ha riunito i decreti-legge Bonafede (il n. 28 del 30 aprile 2020 e il n. 29 del 10 maggio 2020), è stata una riunione abbastanza convulsa e caratterizzata anche da fortissime proteste, in modo particolare di un Gruppo, Forza Italia, in quanto la maggioranza non ha ritenuto di prendere in esame alcuni emendamenti, a nostro avviso sostanziali, e relativi, nello specifico, al diritto di difesa.

La costruzione che è stata immaginata, con riferimento ai pareri nell'ambito dei giudici e dei tribunali di sorveglianza, è fatta in modo tale che un avvocato non possa neanche prendere gli atti. Questo l'ho voluto dire in premessa, ma non mi ci soffermo perché, sicuramente, sulla questione il nostro Capogruppo in Commissione, il senatore Caliendo, spiegherà all'Aula in modo chiaro e preciso, perché deve rimanere agli atti un fatto di questo genere, quanto è accaduto con riferimento alla negazione del diritto di difesa nell'ambito di questa particolare fase processuale.

Io vorrei, invece, fondare la relazione di minoranza su alcuni aspetti che non devono essere, a mio avviso, dimenticati. Intanto, qui noi abbiamo una proroga del tempo in cui dovrebbe entrare in vigore la famosa riforma delle intercettazioni. Noi abbiamo fatto delle audizioni molto approfondite e abbiamo registrato, ancora una volta, in questo specifico settore, una contrarietà corale a questa riforma delle intercettazioni, per la mancanza della tecnologia.

I magistrati, di fori piccoli e grandi, hanno riportato questo tipo di problematiche, dicendo chiaramente che le connessioni non funzionano, che gli archivi digitali non ci sono. La situazione è talmente seria che questa è una riforma che rischia sicuramente di non essere attuata per la mancanza complessiva di strumenti. Allora, qui si parla solo di una proroga, che è dettata dalla necessità del Covid-19, ma è l'occasione per ribadire l'importanza di questo argomento, che vede, tra l'altro, su una posizione uniforme sia la magistratura che l'avvocatura, cosa che dovrebbe comunque colpire.

C'è un altro aspetto, che ritengo sia opportuno mettere in evidenza, perché, tra gli emendamenti che sono stati approvati, ce n'è uno che riguarda anche i droni e che va a rafforzare una modifica già introdotta, in virtù della quale l'uso dei droni, come sapete, è possibile in capo alla guardia costiera,

ai corpi di polizia giudiziaria e a vari corpi. Ora, noi vorremmo ribadire in questa sede (e non ci stancheremo mai di farlo) che la previsione fatta con le modifiche al decreto-legge del 18 febbraio 2015, n. 7, successivamente convertito in legge, che consente per l'attività ordinaria della guardia di finanza la possibilità di utilizzare i droni, rappresenta un sistema invasivo della libertà di ognuno di noi, che probabilmente supera di gran lunga le problematiche che attengono e che riguardano la *app* Immuni sulla quale tornerò dopo.

Questo utilizzo di droni (soprattutto quando è fatto senza alcun controllo, o quantomeno uno straccio di autorizzazione da parte di un magistrato) disposto non per reati legati al terrorismo o alla mafia, ma per gli accertamenti normali rappresenta un *vulnus* non indifferente (per quel che mi riguarda, al pari di quello al diritto alla difesa).

Un altro aspetto che vorrei sottolineare, perché magari è sfuggita all'attenzione (in quanto soprattutto la prima parte della normativa ha natura penale e quindi attrae di più l'attenzione), riguarda la Corte dei conti. Su questo tema abbiamo presentati degli emendamenti che la Commissione ha respinto. A tal proposito, vorrei attirare l'attenzione dell'Assemblea, di chi ci ascolta e del Governo (che magari vuole aprire una riflessione, in quanto si tratta di andare a incidere sul danno erariale). Non si può riconoscere ai procuratori della Corte dei conti la possibilità di continuare a fare le indagini ascoltando le persone informate sui fatti attraverso il procedimento da remoto (cioè, per capirci, tramite il telefonino, con il poliziotto che ascolta e il procuratore della Corte dei conti che acquisisce così degli elementi).

Dico questo - e ve lo sottolineo - perché uno dei motivi per cui questo Paese è imballato (e mi pare che nel Governo sia entrata quest'impostazione) non è solo l'abuso d'ufficio, ma deriva anche dal fatto che nessuno firma più niente perché ha il timore che la Corte dei conti gli si scateni addosso non tanto con la questione del dolo, ma con l'interpretazione giurisprudenziale della colpa grave.

La Corte dei conti va potenziata, ma - a mio avviso - non come si è fatto anche con l'ultima modifica apportata al codice sempre da questo Governo, ossia nella parte punitiva. La Corte dei conti, nella sua funzione giurisdizionale, svolge un'attività di supporto fondamentale nei confronti di chi opera nelle amministrazioni pubbliche di ogni genere e livello. Allora lì sì, ma non si può introdurre con una normativa d'urgenza come quella in esame la possibilità, che è stata esclusa per il settore penale, di fare indagini da remoto da parte procuratore della Corte dei conti di turno. Voi capite che, anche in questo caso, si cercheranno delle inchieste di natura carattere inevitabilmente mediatico.

Un'altra questione che vorrei sottoporre all'attenzione dell'Assemblea riguarda la *app* Immuni. Durante le audizioni svolte abbiamo ascoltato delle pregevolissimi relazioni di docenti, professori e altri auditi che hanno detto una cosa fondamentale: sì, voi potete creare l'*app* (pur dovendo fare, con riferimento alla *privacy*, delle correzioni che tuttavia non sono state prese in esame), però badate che non funzionerà mai se non è supportata da un sistema con il quale si garantisce una mappatura sia dei tamponi, che dei test sierologici. E questo ci è stato proprio detto in modo unanime dai nostri auditi. Anche su questo tema avevamo presentato degli emendamenti che potevano quantomeno essere presi in esame.

C'è poi un'altra questione che riguarda la parte più civilistica, ossia le modifiche all'articolo 83. Su questo tema la Commissione si è orientata, all'unanimità, nell'immaginare che il magistrato deve stare in aula (ossia, per capirci, non può seguire il procedimento da casa, mentre cucina le pennette, come qualcuno ha detto brillantemente). Però, su questo le camere civili, in modo particolare, avevano presentato degli emendamenti, che poi sono stati bocciati, che sono erano più precisi con riferimento ai problemi che concretamente si vengono a trovare nei tribunali. Penso, ad esempio, al problema del coordinamento per i termini o al problema del diritto di difesa e, quindi, invito anche su questi aspetti - perché è importante la riapertura dei tribunali, ma anche l'ordine - a riaprire una riflessione seria. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore di minoranza, senatore Pillon.

PILLON, *relatore di minoranza*. Signor Presidente, i decreti nn. 28 e 29 sono in buona sostanza il frutto di errori commessi dal Governo nel periodo precedente.

Noi abbiamo realmente collaborato con l'opposizione e debbo dire che questa collaborazione ha portato anche a qualche miglioramento del testo, di cui dobbiamo certamente rendere grazie al lavoro anche dei relatori. Il provvedimento si innesta su un problema di fondo e, cioè, sul fatto che stiamo cercando di mettere pezze a una situazione che poteva essere affrontata in modo diverso fin dall'inizio. In altre parole, se aveste fin dall'inizio ascoltato ciò che avevamo segnalato sulle questioni relative alla giustizia, penso che non sarebbe stato necessario procedere con la decretazione di urgenza.

Cari colleghi, resta molto da fare sul tema della giustizia e mi rivolgo sia alla maggioranza che all'opposizione. Abbiamo una situazione della giustizia che nel nostro Paese ormai rasenta la difficoltà cronica. Anche questa mattina ero in un'aula di tribunale e in quella sede sia giudici, che cancellieri e avvocati hanno colto l'occasione per rappresentarmi nuovamente la sussistenza di problemi che ormai non possiamo più ignorare. Ecco perché, sullo sfondo di questa riforma, restano i grandi problemi della giustizia che ancora non sono stati risolti, né si vede come saranno risolti.

Spero che finalmente nel Paese e, soprattutto, in questo Parlamento si apra un dibattito serio che porti l'Italia ad avere una giustizia al livello di quella degli altri Paesi civili e democratici dell'Occidente. *(Applausi)*.

Signor Presidente, signori del Governo, signori relatori, venendo al merito, sull'articolo 1 (che riguarda il rinvio dell'entrata in vigore delle intercettazioni mediante *trojan*) mi limito a dire quanto già detto in Commissione e, cioè, che ve l'avevamo detto. Vi avevano detto, nel momento in cui si era approvato quel decreto, che non sarebbe bastato il tempo per consentire alle procure, soprattutto a quelle più piccole, di adeguarsi alla nuova normativa, di nominare un responsabile, di organizzare la custodia dei dati sensibili ricavati tramite le intercettazioni tramite *trojan*. Vi avevamo anche detto che questa era una riforma impossibile da fare a costo zero. Avete voluto lasciare la clausola di invarianza finanziaria in particolare sull'articolo 1 e, quindi, sulla riforma delle intercettazioni, ma non vi sarà sufficiente. Vedrete che tornerete in questa stessa Aula a chiedere due cose al Parlamento e, cioè, di autorizzare prima un nuovo rinvio - vedrete che non mancherà molto perché questo accada - e poi un finanziamento perché siano liberati fondi. Infatti è materialmente impossibile per le procure, soprattutto per quelle più piccole, organizzare la gestione dei dati derivati dalle intercettazioni senza assumere personale specializzato oppure senza formare il personale al loro interno con evidente aumento di costi. Tornerete sull'articolo 1; ne siamo sicuri. Su questo mi permetto di porre una domanda alla maggioranza: per quale ragione avete deciso, ancora una volta, di votare contro il nostro emendamento 1.0.3, che avrebbe permesso di utilizzare le intercettazioni mediante *trojan* contro i pedofili? *(Applausi)*.

Per quale ragione continuate ostinatamente a proteggere la posizione di pedofili che, viceversa, a norma dell'articolo 600-*quater* del codice penale, potrebbero essere meglio individuati e meglio puniti utilizzando le intercettazioni? È una impuntatura che avete già assunto al momento dell'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge sulle intercettazioni e che continuate a reiterare. Vi dico una cosa: ripresenteremo questo emendamento ossessivamente, fino alla fine della legislatura, finché non cederete, finché non permetterete alla magistratura di utilizzare l'arma delle intercettazioni per individuare, colpire, punire e sanzionare i pedofili.

L'articolo 2 verte sulla delicata vicenda che riguarda le scarcerazioni. Noi ci siamo trovati dalla sera alla mattina con centinaia di detenuti messi a casa, in alcuni casi addirittura senza che i legali avessero presentato la richiesta. Anche su questo spero che prima o poi qualcuno avrà il coraggio di mettere finalmente in luce le precise responsabilità, che sono da attribuirsi al Ministro. Noi abbiamo presentato su questo tema una mozione di sfiducia e il Parlamento ha deciso di salvare la poltrona del Ministro. Voi avete deciso di fare questo, ma resta comunque aperta la questione.

Riguardo alle scarcerazioni facili, vi avevamo posto alcune questioni che avete deciso di ignorare. Una prima questione riguarda un automatismo. A questo proposito devo veramente ringraziare il collega Caliendo che, con sapiente mano e sapiente penna, ha individuato, con l'emendamento 2.0.1/10/1, il punto chiave in cui avrebbe dovuto essere soppresso il testo. In buona sostanza, secondo la formulazione attuale, che a quanto abbiamo capito sarà quella definitiva, visto che sarà posta la fiducia sul provvedimento, ci troveremo con il giudice che potrà tranquillamente ignorare la richiesta di rimettere in galera il delinquente condannato e lasciato a casa, semplicemente sulla scorta del pericolo della sussistenza del virus. Infatti, la sua negligenza, cioè la mancata risposta del giudice, sarà motivo sufficiente non per confermare la detenzione, ma per confermare gli arresti domiciliari, ossia il fatto che il detenuto stia fuori di galera.

Non stiamo parlando di una custodia cautelare, in cui il soggetto ancora non è considerato colpevole dalla legge, ma anzi è considerato innocente; in quest'ultimo caso sarebbe giusto che la mancata decisione della magistratura portasse al collocamento del soggetto in custodia cautelare immediatamente in libertà. Noi stiamo invece parlando di persone che sono già state condannate in via definitiva, con sentenza passata in giudicato, il cui posto, quindi, è la galera. E voi, tramite questa riforma pasticciata, permettete che la magistratura, o con il silenzio, o peggio ancora con un eventuale ritardo dovuto agli uffici, nella trasmissione di atti o altro, anziché restare in galera se ne stia allegramente a casa.

Vi abbiamo sottolineato la questione, vi abbiamo pregato di porvi rimedio e non è stato fatto e di questo non possiamo che dolercene.

La seconda questione riguarda un altro emendamento che noi avevamo presentato, il 2.10: avevamo chiesto che vi fosse l'impossibilità per il magistrato di sorveglianza di procedere alla reimmissione in libertà in assenza dei pareri. Noi pensiamo che i pareri della procura antimafia, sia nazionale che distrettuale, debbano essere indispensabili, obbligatori, ovviamente non vincolanti, ma che debbano essere espressi. Viceversa, oggi sono stati fissati termini, peraltro anche molto ristretti, per cui è molto facile che questi pareri non vengano rilasciati, non vengano trasmessi, si perdano nei meandri delle cancellerie e che, quindi, i tribunali possano decidere senza avere avuto il parere della procura nazionale antimafia. Questo, a nostro modo di vedere, è un grave pericolo, che permetterà probabilmente il reiterarsi di episodi come quelli di cui purtroppo ci siamo dovuti occupare in questo periodo. Viceversa, oggi dobbiamo assolutamente plaudere a una riforma che è stata concordata, cioè quella di autorizzare le telefonate da parte dei detenuti. *(Richiami del Presidente)*.
Grazie, Presidente. Poi, se mi permette qualche minuto in più, rinuncerei alle repliche da relatore.

PRESIDENTE. Rinunci pure a quello che vuole, ma si attenga ai tempi di questo intervento.

PILLON, *relatore di minoranza*. Allora non rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Ancora un minuto glielo do.

PILLON, *relatore di minoranza*. Grazie Presidente. Allora dicevo: bene alle telefonate dal carcere con i figli minori; sarebbe bello che ora la maggioranza decidesse di autorizzare anche le telefonate dei papà liberi con i loro figli in situazione di separazione o di divorzio. *(Applausi)*. Abbiamo avuto infatti casi, durante il *lockdown*, in cui i bambini sono stati privati della figura genitoriale (sia essa il padre o la madre non ci interessa) per periodi anche di tre mesi.

Secondo noi i poteri del Garante dei detenuti sono stati allargati un po' troppo e mi permetto di dire che forse sarebbe ora di istituire anche un garante della polizia penitenziaria, visto che otto agenti sono stati feriti anche questa settimana nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. *(Applausi)*. Allora va bene tutelare i detenuti - siamo tutti d'accordo - però teniamo presente che ci sono anche gli agenti di polizia penitenziaria, che là dentro passano la giornata.

Sull'articolo 3 mi riporto sostanzialmente ad alcuni aspetti positivi: è stato bene specificare meglio che le cause relative alla tutela dei minori e agli alimenti sono in realtà quelle che riguardano i diritti delle persone minorenni, come pure è stato bene anticipare, con un emendamento nostro e di Fratelli d'Italia...

PRESIDENTE. Le do ancora qualche secondo, ma è già un minuto oltre.

PILLON, *relatore di minoranza*. Grazie, vado rapidamente alla chiusura. È stato un bene anticipare la riapertura dei tribunali al 1° luglio. Bene anche ampliare gli spazi della negoziazione assistita. Male invece, molto male - e concludo, riservandomi di parlare ancora nella replica - il processo penale da remoto: non è possibile fare una discussione penale da remoto, non è possibile ascoltare testimoni da remoto. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Cirinnà. Ne ha facoltà.

CIRINNA' (PD). Signor Presidente, chiedo l'autorizzazione a consegnare il testo del mio intervento, affinché sia allegato al Resoconto della seduta odierna, visto che sono previsti in discussione generale anche gli interventi dei colleghi Rossomando e D'Alfonso del Gruppo Partito Democratico.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Anzi, vi comunico, nell'occasione, che i tempi previsti per tutti gli interventi, oltre che per la discussione sulla questione di fiducia, laddove venisse apposta, portano la chiusura dei nostri lavori intorno alle ore 22,30-23, forse anche dopo. Quindi, se qualcun altro volesse seguire l'esempio della senatrice Cirinnà, può farlo liberamente.

È iscritta a parlare la senatrice Rauti. Ne ha facoltà.

RAUTI (FdI). Signor Presidente, intervengo nel merito dell'articolo 6, Capo II, ovvero quello che introduce la *app* Immuni. Voglio precisare che si tratta della conversione di un decreto-legge che per

brevità definiamo «proroga delle intercettazioni e sospensioni processuali» e pongo subito la prima questione che è di metodo, poi verrò a quelle di merito.

La questione di metodo che sottolineo è la seguente: abbiamo un decreto-legge n. 28 del 30 aprile 2020 che si sovrappone ad atti amministrativi già adottati, ovvero il decreto-legge è stato varato dopo gli atti amministrativi che dovrebbe disciplinare. Quindi, sostanzialmente, con l'introduzione dell'articolo 6, il Governo cerca di dare una copertura legislativa ad atti amministrativi fondamentalmente illegittimi. Mi pare che questa sia una prassi che si va consolidando e che abbiamo già denunciato, ovvero quella di DPCM abusivi.

Nell'*incipit* del citato articolo, si legge: «Al solo fine di allertare le persone che siano entrate in contatto stretto con soggetti risultati positivi e tutelarne la salute»; questa quindi è la funzione dell'*app* Immuni.

Faccio notare come la prima persona da allertare debba essere il ministro Di Maio, che ai microfoni di Sky TG24 ha commesso una nota *gaffe*, dicendo: «Immuni ci avviserà se ci avviciniamo a persone infette». Sostanzialmente, quindi, il Ministro ha una visione quasi di preveggenza dell'*app*, che infatti è stata ironicamente ribattezzata "Immunerò". Come tutti sanno, serve esattamente al contrario, cioè a dichiarare se nei giorni precedenti si è entrati in contatto con una persona poi risultata positiva. Torniamo alle cose serie e vengo a qualche merito. Vi sono molti dubbi tecnici e anche perplessità - che abbiamo scritto nelle nostre interrogazioni presentate sia alla Camera sia al Senato - sulle procedure, sulla criticità rispetto alle violazioni della *privacy*, sui problemi di cybersicurezza, sul conflitto di interessi, sul *family office* cinese e quant'altro.

Cominciamo dalle procedure: durante la *fast call for contribution* adottata per individuare soluzioni tecnologiche per il monitoraggio (il cosiddetto *contact tracing*) non sono stati indicati né un criterio di selezione né le caratteristiche dell'*app*. Il gruppo di lavoro *data-driven*, nonostante questo, tra le 319 proposte pervenute, ha selezionato l'*app* Immuni della società Bending Spoons SpA, che peraltro non aveva ancora realizzato il prodotto (chi era l'unico criterio di selezione adottato in questa gara). Tuttavia, si è svolta una gara d'appalto informale, con una deroga al codice degli appalti, dettata da motivi di urgenza, che per altri casi invece, purtroppo, non è stata adottata.

Il commissario straordinario ha quindi dato alla predetta società questo contratto di concessione gratuita della licenza d'uso, senza che la Bending Spoons spa abbia fornito alcun *report* in merito ai *test* di sicurezza sulle applicazioni. Potremmo continuare sulle difformità e irregolarità procedurali. Restano comunque sul tappeto problemi sul rilascio aggiornato, fatto da Bending Spoons SpA, nonché - lo sottolineo - la potenziale dipendenza dell'*app* da una società privata.

Ma andiamo avanti, passiamo alle criticità tecniche mi riferisco al tracciamento tramite *bluetooth*, che - come dicono gli studiosi e gli esperti - potrebbe compromettere la stessa efficacia dell'*app*. Vi sono quindi dubbi sulla sua sicurezza e sulla vulnerabilità dei sistemi *bluetooth*, rischi di hackeraggio, di diffusione di falsi allarmi e di reidentificazione dei dati.

La domanda allora è: come si ritiene di garantire la sicurezza dell'applicazione e dei *server*, la conservazione dei dati memorizzati e gli scambi tra le *app* e il *server* remoto e come si concilia tutto questo potenziale rischio con la tutela della libertà e dei diritti costituzionali dei cittadini e della *privacy*?

In sintesi, non avete chiarito perplessità sulla sicurezza, sulla tutela della *privacy* e sulla stessa efficacia di derivazione e di tracciamento dell'*app*. Insieme a questo, quindi, si pone sostanzialmente anche un altro problema, perché l'*app* funziona se è diffusa, altrimenti non serve. La domanda è quale percentuale di popolazione l'*app* potrà raggiungere: sicuramente non il 50-60 per cento, che sarebbe un campione utile di diffusione; forse il 10 o il 20 per cento? Ci sarà sempre una porzione di persone senza connessione ad Internet o semplicemente refrattaria o che non ha il telefonino adatto. Insomma, in una parola, quest'*app* è una forma di propaganda del Governo, perché ha difetti tecnici, anche di funzionamento, che sono stati denunciati da esperti, non da Fratelli d'Italia.

Qual è il punto politico che invece sottolineiamo? Stanti così le cose, l'*app* Immuni può diventare uno strumento di sorveglianza di massa, che rischia di privare i cittadini italiani delle libertà fondamentali costituzionalmente garantite e di compromettere il diritto alla riservatezza dei dati personali. È altrettanto evidente che tale *app* - così esposta e vulnerabile - sia un forte richiamo per cybercriminali, servizi segreti stranieri, attacchi cibernetici, hackeraggi e società che potrebbero commercializzare i famosi dati.

Per ora siamo in una fase sperimentale (quattro Regioni), che poi diventerà operativa, ma dobbiamo ricordare a tutti che questa *app* parte in ritardo. Perché parte in ritardo? Perché si è dovuti passare, o meglio siete dovuti passare, a un certo punto, da un modello centralizzato a un modello decentralizzato e avete dovuto aspettare la fine di maggio per la piattaforma di Google e di Apple.

Sono tutte questioni che noi avevamo posto con le nostre interrogazioni e che erano facilmente prevedibili, per cui si doveva, o meglio dovevate, correre ai ripari prima. Facendo un'altra notazione

di colore - lo dico per inciso, siamo in pochi, ma magari può interessare - non è stato certo rassicurante l'inizio. Non so se ricordate la tragicommedia che si è consumata per l'immagine scelta per l'*app* Immuni sul sito istituzionale: all'inizio, erano rappresentati la mamma col bambino e il papà al computer; dopo le polemiche di tutti contro tutti - non entro nel merito - che cosa è stato fatto? Si è invertito l'ordine degli addendi, ma la somma non è cambiata, ovvero la mamma è stata rappresentata al computer e il papà col bambino in braccio. Verrebbe da dire che i creativi della Bending Spoons sono veramente di poca, scarsa e risibile fantasia.

Torniamo però all'altro aspetto centrale, ovvero alla vulnerabilità della tecnologia *bluetooth*. Senza *bluetooth* è altrettanto vero che l'*app* è inefficace. Ancora, chi usa l'*app* deve tenere la connessione sempre accesa, altrimenti il sistema non funziona e quella *bluetooth* non è una tecnologia di precisione; come tutti sanno, il segnale può subire interferenze ed essere indebolito da variabili e fattori diversi.

In sintesi - e concludo, signor Presidente - l'elenco delle criticità potrebbe essere ulteriore e lo lasciamo agli esperti che le hanno esposte, ma un dato va sottolineato. Noi stiamo, anzi, voi state affidando il famoso e importante tracciamento dei positivi ad un'*app* - con tutti i difetti e la vulnerabilità che abbiamo detto, con una connettività instabile - e ad un algoritmo: questa non è la soluzione migliore, né è rassicurante per la nostra salute. Servirebbe almeno, parallelamente, un sistema di tracciamento analogico a tappeto sul territorio, come peraltro hanno fatto altri Paesi (lo hanno fatto la Francia e gli Stati Uniti), mentre da noi questo sistema non è mai partito e neanche se ne è mai parlato.

Resta poi la questione dei tamponi a tappeto e dei test sierologici, sulla quale Fratelli d'Italia ha fatto moltissimo. Benissimo: non avete fatto niente di tutto questo e si affida la materia ad algoritmi e alla propaganda. In bocca al lupo! (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Dal Mas. Ne ha facoltà.

DAL MAS (FIBP-UDC). Signor Presidente, sarò assolutamente veloce per consentire al collega Aimi di intervenire in modo più efficace e più puntuale del mio.

Con il decreto-legge che ci apprestiamo a convertire - sostanzialmente convertiranno due decreti-legge, il n. 28 e il n. 29, anche se il n. 29 viene recepito con un emendamento che va dentro il decreto-legge n. 28 - siamo davanti a quello che a me pare un intervento frutto di una sorta di furore normativo in parte ingiustificato e anche infondato.

È ingiustificato perché, secondo me, la materia è ampiamente regolata dal legislatore: la materia della detenzione e delle difficoltà connesse alla detenzione e quindi del rinvio della detenzione per motivi di salute - mi riferisco in modo particolare agli articoli più importanti, vale a dire all'articolo 2 del decreto n. 28 e all'articolo 2 del n. 29 - è regolamentata negli articoli 146 e 147 del codice penale e 47-*ter*, comma 1-*ter*, dell'ordinamento penitenziario per quanto riguarda la detenzione domiciliare. Perché siete intervenuti su questo? Perché c'è stato un combinato disposto di situazioni politiche che non siete stati in grado di controllare. In primo luogo, il caso Di Matteo, entrato prepotentemente nella questione politica dopo una trasmissione televisiva in cui un magistrato del CSM attacca il Ministro della giustizia dicendo: tu non hai mantenuto ciò che in qualche modo mi avevi promesso. Cosa che ha creato un'accelerazione nel corto circuito politica-magistratura e soprattutto si inseriva nell'ambito della battaglia che i magistrati stanno conducendo al loro interno.

Davanti a questo c'è stato poi il clamore dovuto ai cosiddetti trecento casi di 41-*bis* - così ha riportato qualche giornale - in detenzione domiciliare, praticamente e di fatto in libertà, cosa praticamente non vera o, meglio, parzialmente vera, perché i condannati al 41-*bis* non erano trecento, bensì tre o al massimo quattro (questa è la relazione del Garante dei detenuti). Complessivamente, stiamo parlando di una questione che la magistratura di sorveglianza in questo Paese svolge quotidianamente in modo assolutamente rigoroso. E voi siete intervenuti nell'ambito di un procedimento perché vi è sfuggita, o è sfuggito all'interno del DAP, una circolare che ha attivato, il 23 marzo, una serie di revisioni delle situazioni di coloro che sono in una condizione di difficoltà dal punto di vista sanitario, cioè in una situazione di comorbilità rispetto alla quale si richiede la valutazione. Il magistrato di sorveglianza sa benissimo che, a norma dell'articolo 684, secondo comma, del codice di procedura penale, d'urgenza, quando ritiene che il tribunale di sorveglianza adotterà quella decisione, *inaudita altera parte*, può disporre un provvedimento di detenzione quando ritiene che le condizioni di salute del detenuto non siano conciliabili con la detenzione. Ma questa è cosa diversa.

Sostanzialmente lo giudico un provvedimento frutto del furore normativo, ma nello stesso tempo frutto anche di un atteggiamento pavido da parte di questo Governo, che non sa mantenere i piedi

per terra e non sa governare con la testa processi difficili, quali certamente quelli che abbiamo vissuto e stiamo vivendo in questi giorni.

L'aspetto singolare è che con l'articolo 2 voi avete introdotto essenzialmente un termine giugulatorio, perché non è pensabile che in quindici giorni ci sia una rivalutazione delle decisioni prese dal magistrato. In quindici giorni non è possibile che il magistrato riesca ad avere il parere della procura distrettuale antimafia sul *locus commissi delicti*; nel caso dell'articolo 41-bis, della procura nazionale antimafia; il parere della Regione. Ma quale Regione? Non lo specificate. La Regione dove c'è la detenzione del detenuto o la Regione dove eventualmente il DAP dice che può riprendere la detenzione perché individua una struttura? In quindici giorni tutto questo non è possibile.

Vi ricordo che non c'è il coordinamento con l'altra norma del decreto-legge n. 18 del 2020 che prevede che nell'udienza davanti al tribunale di sorveglianza, che deve essere fissata garantendo il termine libero di dieci giorni a norma dell'articolo 666 del codice di procedura penale (quello ve lo siete dimenticati), il difensore ha diritto ad essere informato almeno dieci giorni prima dell'udienza. Ebbene, rispetto a questo non avete pensato che comunque c'è un'ulteriore incombenza per il magistrato di sorveglianza, che è quella di assicurare al detenuto la partecipazione da remoto, a norma del decreto-legge cura Italia.

Oltre a questo, per di più, c'è anche l'altro tipo di parere, che si interseca e che ha finalità diverse, cioè quello che non è fondato sull'attualità delle condizioni di salute, ma sull'accordo, anzi sul mantenimento dei rapporti con la criminalità organizzata. Ebbene, questi pareri si intersecano dentro questo provvedimento creando un problema di conflitto di norme e di conflitto all'interno dei vari procedimenti.

Tutto questo è la logica conseguenza di ciò che fa questo Governo. Quando c'è stato il caso Di Matteo, francamente ho pensato che l'unico motivo per cui Bonafede dovesse restare lì dov'era è proprio il modo in cui, in quel momento, è stato attaccato da un magistrato; tuttavia, Bonafede dovrebbe teoricamente prendere atto dell'incapacità di gestire un Ministero difficile qual è quello della giustizia in questo momento e cedere, con l'onore delle armi che si può certamente dare, questa funzione ad altri, in un momento difficile come questo. Infatti stanno emergendo particolari molto inquietanti nella gestione di tutta questa vicenda, nella gestione del DAP e di ciò che c'è stato.

La mia posizione, tuttavia, è quella di chi ritiene che questo sia un intervento assolutamente pericoloso, inutile, tant'è che è già stato oggetto, in ben tre occasioni, a impugnazione davanti alla Corte Costituzionale, di cui è già stato sollecitato l'intervento per violazione degli articoli 24 e 111 della Costituzione, cioè il diritto di difesa e per violazione del diritto alla salute. Forse qualcuno non la pensa esattamente come me, però io ritengo che l'articolo 27 sia assolutamente chiaro: la pena non può consistere in un trattamento contrario all'umanità.

Ma veniamo alla fine del mio intervento, perché ho anche abusato della pazienza dei pochi rimasti qui: fondamentalmente, non credo che questo Governo possa umanamente pensare di elencare chissà quali successi nel proprio *curriculum*, perché effettivamente, dopo l'approvazione della legge n. 3 del 2019, cosiddetta spazzacorrotti, voi avete festeggiato pensando di aver vinto la corruzione e sappiamo che non è vero; avete festeggiato quando avete introdotto il *trojan* anche per controllare l'uso improprio del fotocopiatore: l'ufficiale delle poste che usa impropriamente il fotocopiatore per un'esigenza personale, se magari sta antipatico a qualcuno può anche essere intercettato e può vedersi avviata un'indagine di questo tipo. L'intercettazione tramite *trojan* è consentita anche tra non presenti, perché è sufficiente disporre il sequestro preventivo del mezzo. La riforma del processo penale per fortuna - dico io - non si è vista e un processo penale ha mediamente 30 udienze.

In conclusione, mi dispiace per gli amici della Lega che purtroppo portano il retaggio di un'alleanza innaturale che è stata fatta nella prima parte della legislatura e mi rivolgo anche oggi alla parte garantista del Partito Democratico, per dire che non potete pensare di confondere gli interventi che avete svolto come operazioni di giustizia sociale; i vostri sono interventi di vendetta sotto il profilo sociale, che è una cosa assolutamente diversa: una lotta al privilegio degli altri, non una lotta ai... (*Il microfono si disattiva automaticamente*). (*Applausi*).

PRESIDENTE. Prego tutti i colleghi di attenersi ai tempi assegnati, perché ci sono davvero molti iscritti a parlare.

È iscritto a parlare il senatore Aimi. Ne ha facoltà.

AIMI (FIBP-UDC). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, cercherò di rispettare i tempi concessi. Francamente, sono estremamente preoccupato per la situazione nella quale si dibatte la giustizia italiana e non da oggi. È da qualche tempo che questa Camera assume provvedimenti contrari ai principi generali del nostro ordinamento.

Mi rivolgerò oggi in special modo non tanto e non soltanto a coloro che sono presenti in quest'Aula, ma ai tanti che ci stanno ascoltando, in particolare - proprio da quest'Aula - all'ultima pattuglia di garantisti, o meglio di coloro che ancora garantiscono il buon funzionamento, il giusto funzionamento del processo.

Ormai siamo, purtroppo, una minoranza. Mi auguro che nel futuro non sarà così e cercherò di spiegare le ragioni per le quali, quando si assumono certi provvedimenti, magari anche con boria, con soddisfazione, non ci si rende conto che nella vita possono capitare anche cose spiacevoli. È il paradosso della vita stessa, perché si pensa che possa capitare il peggio solo agli altri e non pensiamo, invece, che il peggio può capitare anche a ciascuno di noi. E allora partirei proprio da questa riflessione.

Il problema riguarda ovviamente tutti; come diceva la saggezza latina *omnes et simulati*: tutti quelli che anche oggi pensano di avere più che nel proprio telefonino, nel proprio DNA, non una *app* Immuni, ma una sorta di processo immuni e che, invece, per un equivoco o una frase detta in maniera sbagliata, si trovano a dover rispondere di fatti particolarmente gravi. Avrete già compreso che mi riferisco al termine di decorrenza dell'entrata in vigore - il mio intervento sarà su questo - della disciplina delle intercettazioni. Anche qui mi domando davvero chi abbia potuto partorire un simile obbrobrio: non certamente un giurista, sicuramente un politico di basso calibro. Basterebbe solo pensare alle conseguenze terribili che possono capitare, perché si sono aperte le maglie di questo provvedimento.

Oggi tutti sono a rischio, quindi entriamo davvero - do il benvenuto - nell'ordine del totalitarismo senza confini di orwelliana memoria. Anzi, siete stati capaci - lo dico alla maggioranza - di superare persino Orwell. Lo avete superato nella realtà; in particolare, lo avete fatto di gran lunga superando le distopie da lui stesso immaginate. Siamo, quindi, in una situazione particolarmente delicata.

Avete varato provvedimenti *spot*, provvedimenti *réclame*, come la legge spazza corrotti: bellissimo il titolo; poi andiamo a vedere esattamente che cos'è avvenuto, cosa è nel concreto, e ci rendiamo conto che gli effetti non sono quelli.

In quest'Aula abbiamo avuto il provvedimento sulla prescrizione, un istituto millenario, conosciuto nella Grecia antica; lo lodavano persino i greci, Demostene stesso. Erano imprescrittibili solamente l'omicidio e i reati di natura costituzionale, gli altri si prescrivevano in cinque anni. Era prevista nell'ordinamento romanistico, nel diritto medievale. Potrei continuare anche ricordando il codice di fine Settecento di Leopoldo di Toscana o della nostra terra (mi rivolgo all'ex consigliere con cui eravamo insieme in Regione, oggi senatore come me, Alberto Balboni): il codice criminale estense, che prevedeva la prescrizione. Ma c'era un solo ordinamento che non la prevedeva: l'ordinamento barbarico. È questa la strada che si è imboccata.

Ora abbiamo il provvedimento sulle intercettazioni, o meglio ancora sui *trojan*, sistemi di captazione dal telefonino o dai computer.

Siamo, quindi, in una situazione davvero difficile, forse partorita anche dall'immaginazione di un Ministro che non distingue il reato colposo da quello doloso, che è riuscito a attirarsi le antipatie di mezzo ordine degli avvocati italiani.

Un Ministro che ha dichiarato addirittura che non esistono innocenti in galera, dimenticando un dato molto preciso e cioè che dal 1992 al 2018 abbiamo avuto non 27, ma 27.000 innocenti in galera. Se proprio questo buco etico non fa breccia nel cuore e nell'animo di nessuno, sarà sufficiente pensare al danno erariale, economico: 700 milioni di euro.

Il sistema del *trojan* inserito sul telefonino o nel computer è un sistema assolutamente vigliacco, un sistema di ricognizione, di esplorazione, di ricerca di condotte di vita di ciascuno di noi che poi verranno tutte sistemate all'interno degli archivi della procura della Repubblica. Oggi magari non servono, ma domani o dopodomani sì. C'è addirittura un *vulnus* per la difesa, perché a volte il difensore parla con il proprio cliente che è intercettato e il pubblico ministero saprà perfettamente quale sarà la condotta difensiva dell'avvocato. Siete riusciti anche nella straordinaria impresa di allargare le maglie a questa applicazione, non più solamente ai pubblici ufficiali, quindi, ma anche agli incaricati di pubblico servizio ex articolo 358 del codice penale. Qui c'è tutta una serie di persone che forse non lo sanno, ma che potranno essere anche loro oggetto di questa particolare attenzione, dai custodi dei cimiteri fino ai bidelli, passando naturalmente per i pubblici impiegati, i farmacisti, i portalettere, tutta una serie di conduttori televisivi, addirittura, con la sentenza n. 12 della Corte di cassazione del 2009, i parroci. Tutte queste categorie verranno intercettate, meno una (lo voglio ricordare, senatore Pillon): quella dei pedofili. Che strana Italia!

Invito allora ad una seria riflessione su questi temi. Avremo, peraltro, una pubblica amministrazione spiata, che avrà le mani legate, che dovrà affiggere ai muri delle proprie stanze una riedizione rielaborata di quel vecchio manifesto di Boccasile che circolava durante la guerra, che diceva «Taci, il nemico ti ascolta», che diventerà «Taci, la procura ti ascolta».

Si dice: male non fare, paura non avere. Ma non è così, perché le interpretazioni che si possono dare anche ad una intercettazione sono le più svariate: «Confessa lei, avvocato Balboni, il reato che le stiamo contestando?». «Sì sì», potrebbe rispondere lui, come per dire «Figuratil!»; se poi andiamo a rileggere questa frase decontestualizzata, ci troviamo di fronte quasi ad una duplice confessione.

A proposito del *trojan horse*, il cavallo di Troia, questo strumento incredibile, visto che si parla sempre di storia è bello citarla anche noi: nel 1250 avanti Cristo cade Troia grazie alla penetrazione del cavallo, la città è in fiamme. Non vorrei che ci ritrovassimo nell'anno del Signore 2020 ad aver fatto coriandoli del nostro codice di procedura penale e dei nostri principi e magari a dare loro fuoco, perché questa è la situazione nella quale si dibatte oggi la giustizia e che è presente ed evidente sotto gli occhi di tutti. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Urraro. Ne ha facoltà.

URRARO (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, membri del Governo, la grande preoccupazione indotta dalle polemiche mediatiche ha spinto il ministro Bonafede a predisporre con urgenza - si può dire *ad horas* - ben due decreti-legge, entrambi miranti all'obiettivo politico di confermare, con effetto di rassicurazione dei fronti più allarmati, che la tutela della sicurezza collettiva dovrebbe rimanere ai primi posti nell'agenda di Governo.

Mi soffermerò su alcuni aspetti in particolare dell'articolo 2 del provvedimento normativo in esame, che a mio avviso ha un carattere prevalentemente politico. La risposta dell'Esecutivo passa per l'introduzione di alcune modifiche di carattere procedurale. Con riguardo alla prima, si prevede che, nel caso in cui la richiesta di concessione di permesso sia avanzata da detenuti per uno dei delitti previsti dall'articolo 51 del codice di procedura penale, l'autorità competente, prima di pronunciarsi, è tenuta a chiedere il parere del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza e, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-*bis*, anche quello del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo in ordine all'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata e alla pericolosità del soggetto. In entrambi i casi, salvo che ricorrano esigenze di motivata eccezionale urgenza, il permesso non può essere concesso prima delle ventiquattr'ore dalla richiesta dei predetti pareri.

Non si può pertanto sottacere più di qualche perplessità al riguardo. Anzitutto, sul piano normativo sarebbe stato preferibile configurare il parere come motivato e dettagliato. In tal modo, si sarebbe prescritto al rappresentante dell'accusa di giustificare il proprio convincimento su elementi informativi reali ed effettivamente aggiornati, sulla falsariga di quanto previsto, teoricamente, dall'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario per la concessione dei benefici. In assenza di tale obbligo di motivazione, il rischio è che il procuratore distrettuale e quello nazionale si limitino a esprimere pareri negativi, anche immotivati, che non possono aggiungere nulla sul piano cognitivo, ma possono finire per aggravare l'onere motivazionale del giudice di sorveglianza.

Vanno peraltro segnalati potenziali problemi di coordinamento con la norma dell'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario, che prevede che la concessione di benefici sia addirittura vietata ai detenuti e internati per delitti dolosi, quando il procuratore nazionale antimafia o il procuratore distrettuale comunica, di iniziativa o su segnalazione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione, l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata. Come noto, si tratta di una norma discutibile sul piano del principio e non proprio chiara nella sua formulazione sia perché non è chiaro l'ambito di applicazione, sia perché sembra attribuire un potere di veto al procuratore distrettuale o al procuratore nazionale antimafia, sia, infine, nella parte in cui affida l'attivazione dell'informativa sull'attualità del collegamento con la criminalità organizzata allo stesso organo dell'accusa. È evidente che, in concreto, costoro non possono conoscere le singole vicende attinenti le richieste di applicazione di benefici o misure alternative da parte di detenuti. Quindi, è sostanzialmente impossibile che si attivino in relazione alle singole istanze. È difficile pertanto ipotizzare che prima dell'intervento normativo il procuratore antimafia fosse nelle condizioni di far arrivare l'informativa al giudice di sorveglianza, ma ciò non è impossibile soprattutto se si considera che potrebbe essere chiamato in causa dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Non sfuggirà, dunque, che in relazione ai reati di criminalità organizzata resta un potenziale conflitto tra disposizioni. Sembrerebbe comunque doversi ritenere che nei soli casi contemplati espressamente dal nuovo articolo 30-*bis* non possa trovare applicazione la norma più stringente contemplata dall'articolo 4-*bis*, comma 3. Sarebbe auspicabile che tale potenziale problema di coordinamento venisse superato e che, soprattutto, fosse esteso l'obbligo del parere anche all'ipotesi di applicazione della misura del rinvio dell'esecuzione. Si potrebbe assistere, altrimenti, al paradosso di un giudice di sorveglianza che è obbligato a chiedere il parere al procuratore antimafia quando è in gioco

l'applicazione della detenzione domiciliare surrogatoria e può invece prescindere quando si tratta di disporre il differimento dell'esecuzione.

Il decreto-legge del 30 aprile 2020 ha inteso diffondere il messaggio che i magistrati di sorveglianza vanno comunque sottoposti alla vigilanza delle procure. È per questo che si è prevista l'obbligatorietà di un parere, a seconda dei casi, della procura nazionale e delle procure distrettuali, ai fini della concessione di misure *extra* detentive ad autori di reati di criminalità organizzata.

Con altro decreto-legge (quello del 10 maggio scorso), concepito in maniera ancora più affrettata, è palese ed evidente il volto di un provvedimento ad efficacia soprattutto simbolico-comunicativa. Mentre è chiaro l'obiettivo di autosalvataggio politico perseguito dal ministro Bonafede, è scarsissimo invece il contributo normativo che questo decreto-legge dovrebbe recare in termini di vera e sostanziale innovazione. Si tratta, infatti, di un provvedimento che non va molto al di là del ribadire forme di controllo giudiziario sui soggetti sottoposti a misure extracarcerarie, che l'ordinamento già in precedenza consentiva, aggiungendo però la previsione di una nuova tempistica irrealistica, in quanto poco compatibile con i carichi di lavoro degli uffici giudiziari che dovrebbero osservarla.

Rispetto, innanzitutto, alla previsione del parere obbligatorio delle procure, si tratta di una scelta normativa che non ha contribuito a realizzare un più ragionevole equilibrio tra istanze contrapposte di prevenzione e tutela dei diritti fondamentali della persona, ma che rivela il suo vero significato politico: dimostrare all'opinione pubblica la capacità dell'Esecutivo - eventualmente - di frenare i giudici, sul cui operato è bene sorvegliare; se ne può altresì desumere l'implicita sollecitazione, rivolta sempre ai giudici, a far prevalere la bilancia più sul lato della sicurezza.

Nel recente decreto ciò che di nuovo viene introdotto è costituito dalla previsione che i giudici dovranno rivalutare la permanenza dei motivi di salute connessi all'emergenza sanitaria in tempi molto ravvicinati. Nel contempo, si esplicita che, prima di emettere nuovi provvedimenti, la magistratura chiedere alle autorità competenti se vi siano posti disponibili nelle strutture sanitarie penitenziarie o nei reparti protetti degli ospedali ove il condannato possa proseguire lo stato detentivo senza pregiudizio per le condizioni di salute. Il messaggio politico è evidente, ancorché implicito. La magistratura viene invitata a far rientrare al più presto possibile in cella i detenuti mafiosi già scarcerati, ma, a parte la quantomeno dubbia legittimità di tale sollecitazione - e ne sono prova gli ultimi accadimenti giudiziari - e la non meno dubbia sua idoneità a condizionare effettivamente la produzione giudiziaria, un effetto certo delle verifiche ripetute entro scadenze temporali brevi sarà quello di ingolfare ulteriormente gli uffici interessati, che avranno pertanto bisogno di un ampliamento delle risorse di personale, peraltro insufficienti da anni.

C'è altresì da prevedere che le verifiche periodiche sulle condizioni di salute individuale dei soggetti scarcerati e, nel contempo, sull'andamento generale di rischio contagio, nonché sulla possibilità di collocazione in strutture sanitarie intramurarie o esterne protette siano destinate ad incrementare informazioni trasmesse per via prevalentemente cartacea e a rendere ancor più complicate le interlocuzioni tra uffici di differente natura e competenza. Insomma, c'è da temere che appesantimenti burocratici possano, alla fine, risultare di ulteriore ostacolo a giudizi di bilanciamento basati su una effettiva conoscenza dell'insieme dei dati fattuali rilevanti nei diversi casi concreti.

Espressa è la finalità del provvedimento di iniziativa ministeriale di revisionare i provvedimenti di sostituzione della misura cautelare in carcere con gli arresti domiciliari per gli imputati di reati di criminalità organizzata, terroristica o eversiva in regime di 41-*bis*, nell'evidente logica della *re peius perpensa*. Palese appare una sorta di presunzione di inadeguatezza di provvedimenti già emessi, posto che si richiamano elementi di valutazione che, già precedentemente al decreto-legge, costituivano oggetto di ponderato esame del giudice. Manifesta la logica carcerocentrica ed accusatoria, laddove si demanda al pubblico ministero una verifica che una parte dovrebbe effettuare *inaudita altera parte*, in palese violazione del contraddittorio sul provvedimento emesso dal giudice. Evidente criticità, laddove trattasi di norma processuale che dispone solo per i provvedimenti già adottati, dimenticando quelli da adottare.

Singolare l'interlocuzione del giudice con il Presidente della Giunta regionale al fine di ponderare situazioni sanitarie locali, nel mentre le informazioni provenienti dal DAP costituiscono un ulteriore elemento ridondante, ove già acquisite dal pubblico ministero nella fase di verifica preliminare alla richiesta di ripristino. Superfluo il richiamo alla possibilità per il giudice di disporre accertamenti sulle condizioni di salute dell'imputato, eventualmente anche con perizia, primo eventuale e possibile momento processuale di confronto certo nel contraddittorio con la difesa, fino a questo momento pretermesso.

Un Ministro della giustizia silente nel periodo di massima espansione del virus e in piena emergenza epidemiologica, nel concreto rischio di diffusione con effetti devastanti negli istituti penitenziari, ad oggi evitati proprio grazie alle scelte ponderate ed equilibrate di giudici di sorveglianza e di cognizione,

destatosi dal torpore al solo fine di cavalcare un'onda alimentata fortuitamente da una trasmissione televisiva. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ricordo che chi ha il testo scritto del proprio intervento, che a quel punto può essere anche più lungo dei dieci minuti, può anche lasciarlo agli atti.

È iscritto a parlare il senatore Vescovi. Ne ha facoltà.

VESCOVI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, leggo il titolo del decreto-legge recante «misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario...». A mio avviso, di urgente c'è solo il cambio del Ministro della giustizia. Andrebbe mandato a casa subito. *(Applausi)*. Vi spiego perché. Di urgente c'è questo per il Paese.

A mio avviso, ci rendiamo conto di un sistema fallimentare. È sotto gli occhi di tutti: abbiamo visto le rivolte nelle carceri con quasi 6.000 detenuti coinvolti, 40 agenti feriti, molti evasi, che poi per fortuna sono stati ripresi. È una delle pagine più buie del nostro Paese. Sapete come sarà ricordato il Ministro della giustizia? Come il Ministro delle scarcerazioni! *(Applausi)*. Anni e anni di lavoro per poi? Voi eravate quelli che dicevate: «Onestà! Onestà!» Oggi, invece, sarete ricordati come quelli che hanno fatto scarcerare i *boss* mafiosi, punto. *(Applausi)*.

Vengo al dunque. Mi sono preso come riferimento le intercettazioni, la lunghezza dei processi e, soprattutto, l'*app* di cui all'articolo 6 del decreto. Si è partiti con l'idea geniale di provarla in quattro Regioni strategiche (Abruzzo, Liguria, Marche e Puglia) che hanno pochi contagi rispetto a tutto il resto d'Italia. Il test si fa in queste quattro Regioni. In secondo luogo, c'è la paura che qualche *hacker* possa entrare. Ricordiamo che, ad oggi, ci sono 2,5 milioni di dati in quella *app*; secondo i vostri conti, perché questa *app* possa funzionare ci vogliono almeno 25-30 milioni di cittadini che si registrano, vedremo cosa succederà. La società cui è stata affidata questa *app* è privata e ci sono anche dei fondi attraverso un contatto di una partecipazione cinese. A me farebbe un po' paura. Per fortuna, non è venezuelana, ma è cinese. C'è poi un motivo geopolitico perché sono dati dei nostri cittadini. La cosa che mi ha stupito di più di questa *app*, a parte l'aspetto tecnico e la paura di cosa si possa fare di questi dati, della *privacy* e di come saranno conservati, è che il Ministro degli affari esteri ha detto in una trasmissione che è un'*app* che serve per capire se chi ti viene vicino è positivo al Covid. Già su questo non vi siete messi d'accordo. Ricordiamo a tutti che l'*app* non ha questa funzione. Dovreste essere voi come Governo a ricordarlo e non dovreste dare false informazioni ai cittadini.

Speriamo veramente - me lo auguro - in un cambio del Ministro della giustizia perché questo Paese si merita ben altro. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Alfonso. Ne ha facoltà.

D'ALFONSO (*PD*). Signor Presidente, ringrazio i rappresentanti del Governo e anche chi mi ha preceduto rispetto al lavoro istruttorio che stiamo facendo in quest'Aula. Li vorrei ringraziare perché ho colto uno sforzo, anche se a tratti lo sforzo è come se avesse preso di mira un altro argomento e non quello rubricato nel testo del decreto-legge n. 30 del 2020.

Sono stato attento a ogni parola usata e a ogni ragionamento sviluppato e mi voglio aiutare con un'immagine che mi regalò un mio bravo professore di scienza della politica. Il professore era il milanese Lorenzo Ornaghi, che è stato a suo tempo Ministro, e ci spiegò la distinzione tra laici e clericali nel dibattito pubblico: si è clericali quando si tiene a mente solo la propria appartenenza ideale, ideologica e culturale, che poi ti porta fuori strada rispetto alla lettura della realtà; si è laici quando si riesce a distinguere, conservando il merito, penetrando le questioni che sono all'ordine del giorno.

Noi oggi non abbiamo un dibattito riguardante la riforma della giustizia. Noi oggi abbiamo all'ordine del giorno una questione che, se affrontata con onestà culturale, ci fa capire che dobbiamo consentire la reazione del nostro ordinamento nei confronti della pandemia. Siamo stati colpiti da una rottura di civiltà che non ha escluso nessun settore del vivere individuale e collettivo; tra i settori della vita collettiva c'è la giustizia, che fa riferimento non a un qualsiasi diritto, come fanno gli esperti competenti che hanno parlato prima di me, ma appunto ad aspetti riguardanti i diritti fondamentali del procedere individuale e collettivo nell'economia, nei rapporti con la pubblica amministrazione, nei confronti di questo titano che è la responsabilità contabile o gius-penalistica. Adesso noi dobbiamo dare copertura e legittimazione al bisogno dell'ordinamento di reagire rispetto a questa rottura imprevedibile e imprevista.

Ci sono aspetti che io vorrei valorizzare, in un rapporto dialogico e onesto culturalmente con quelli che hanno già parlato, con quelli che parleranno e anche con coloro i quali non sono in questo momento impegnati sul punto, che torneranno ad esserlo magari quando avremo bisogno di rimetterci le mani e di "fare manutenzione"; non credo infatti che siamo arrivati alla fine delle necessità di intervento su questa materia, convocata e pretesa dalla pandemia.

Ci sono alcuni aspetti che a me interessano molto, come ad esempio quello riguardante la riforma di dettaglio intervenuta sul funzionamento della Corte dei conti quanto alle sezioni riunite di controllo. Io parlo dinanzi a personalità, magistrati, avvocati di lungo corso e anche di successo nelle aule di tribunale: ma vi pare che sia una cosa di poco conto lo sforzo che ha fatto, anche al suo interno, la Corte dei conti nel fertilizzare e alimentare l'idea che le sezioni riunite centrali di controllo potessero essere anche capaci di comporsi non solo con il giudice relatore o con il giudice del controllo centrale, ma anche con la presenza del giudice del controllo periferico, stabilendo così una capienza di esperienza e di consapevolezza di giurisprudenza, che viene anche incontro all'esigenza che l'ordinamento ha della cosiddetta nomofilachia? Io non credo che portare da 10 a 15 le magistrature che compongono questa sezione riunita centrale di controllo sia soltanto un fatto di organizzazione; è anche un fatto di qualità del prodotto finale, se è vero - come è stato detto - che nei confronti della Corte dei conti dobbiamo avere anche un atteggiamento di attesa, di ausilio e di controllo collaborativo: è lo specifico delle sezioni di controllo.

Noi abbiamo audito per anni in Parlamento un gigante della Corte dei conti, Manin Carabba: attraverso le sue relazioni al Parlamento aiutava, suggeriva, indicava, indirizzava, in un momento nel quale l'utilizzo delle risorse finanziarie richiedeva una cultura del controllo circa, ad esempio, il riordino dei documenti contabili, la rendicontazione. È questo che noi incasseremo, se daremo luogo all'insediamento della legge deliberata oggi, che poi diventerà norma, così come l'altra parte, aggiunta con un emendamento del quale io voglio ringraziare la Commissione e i suoi componenti, che si sono dedicati con impegno nella lettura del contenuto dell'emendamento 5.1, che ha fatto sì che in capo a questa sezione speciale, arricchita con l'arrivo di competenze dai territori, si determini la competenza a giudicare dei contratti secretati per quanto riguarda l'approvvigionamento di beni e servizi strategici. Non mi pare che questo sia secondario e mi sembra che debba essere letto nella sua specificità, non in ordine al fatto che in questo testo manchi la riforma organica della giustizia.

Anch'io vorrei partecipare al prossimo - spero in cantiere - dibattito sulla riforma organica della giustizia, sollevando una questione della quale da anni mi vado informando. Io mi vado informando - lo sanno i senatori Mirabelli e Cucca, la senatrice Rossomando, il Presidente della Commissione e i colleghi con i quali scambio opinioni - e mi piacerebbe che presto l'ordinamento italiano si dotasse di una riforma che stabilisca l'obbligatorietà delle videoregistrazioni durante le indagini preliminari quando vengono sentite le persone informate dei fatti, perché lì a volte si genera un "safari" tra alcune aliquote di polizia giudiziaria e cittadini che magari si sono trovati o a sapere o a fare e non è giusto che perdano dignità, cittadinanza e completezza della persona umana. Stiamo lavorando a far sì che un disegno di legge guadagni la maturità delle opinioni favorevoli di tutti, ma non è oggi il momento per insediare quest'altro elemento all'interno del lavoro che stiamo facendo.

Così come ho apprezzato molto quanto si è fino adesso scritto, ma non escludo che debba di nuovo essere sottoposto a scrittura innovativa, quell'articolo 6, dove si contempera e si porta a ponderazione equilibrata il bisogno che ha l'ordinamento, quando si convoca rispetto al tema della sicurezza sanitaria (il cosiddetto tracciamento di posizione e non di geolocalizzazione attraverso l'allerta del Covid-19) e, dall'altra parte, alla tutela, quasi una custodia tutelante, nei confronti del nucleo essenziale della dignità della persona. È un punto avanzato. Certo, ci sono ancora delle imprecisioni da affrontare, come il processo sanzionatorio, ma non è detto che non si possa, strada facendo, rimetterci le mani.

Qual è la preghiera laica che vorrei fare? Siamo tutti convinti che siamo capitati in un'emergenza straordinaria, un'emergenza che addirittura non conosce confini e che ha attaccato il pianeta. C'è bisogno del punto di vista collaborativo, però sezionando questo tema, questo momento e questa emergenza rispetto a quanto di altro dovremmo fare. Con queste parole ho provato a dare il mio contributo, ringraziando la Commissione per il lavoro fatto e per il lavoro che farà anche in seguito. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Grazie, senatore D'Alfonso. Così ha dimostrato che quando si parla a braccio si riesce a stare meglio nei tempi. Complimenti.

È iscritto a parlare il senatore Pellegrini Emanuele. Ne ha facoltà.

PELLEGRINI Emanuele (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, svolgo il mio intervento con un filo di tristezza, perché la discussione di questo decreto-legge, nonostante non sia esaustiva come avrebbe

dovuto essere, credo avrebbe meritato maggiore attenzione da parte di tutte le forze politiche. Non credo che rendiamo onore a quelle rose lassù, svolgendo una discussione a mio dire abbastanza sterile, al di là di alcuni interventi, come quello del senatore d'Alfonso che mi ha poc'anzi preceduto. Credo infatti che la funzione stessa del Parlamento debba essere, come giustamente è stato detto, di portare qualcosa di più e di dare il proprio apporto ai testi legislativi. Con questa tristezza di fondo mi viene anche da chiedere con un filo di polemica - me lo concederete - dove sia il ministro Bonafede. Ringrazio il sottosegretario Giorgis, che è stato presente anche durante tutti i lavori di Commissione, ma dov'è il ministro Bonafede? È forse con il Presidente del Consiglio agli Stati generali? La stessa predisposizione di questi Stati generali, in concomitanza dei lavori parlamentari, a mio parere rappresenta uno sgarbo istituzionale senza precedenti. (*Applausi*). Perché se è vero quello che dice il presidente Conte in più occasioni che il Parlamento è sovrano, che il Parlamento decide e che lui deve rendere conto al Parlamento, noi siamo qui a fare una discussione su un provvedimento legislativo importante senza il Ministro e senza il Presidente del Consiglio. Per parlare di che cosa? Per parlare di comparto giustizia?

Più volte ho detto - e continuo a farlo - che il comparto giustizia rappresenta il primo punto che uno Stato deve curare: parlando di giustizia, infatti, parliamo di libertà e, se non seguiamo né curiamo il comparto, evidentemente non ci interessa la libertà dei nostri cittadini e del nostro Stato, quindi ci riempiamo solo la bocca di tante belle parole e di tanti bei crismi, ma poi alla fine ci riduciamo a votare la fiducia (e la prossima, se non ricordo male, sarà la ventiduesima).

Non credo che facciamo onore a tutti i padri del diritto e del Parlamento continuando a delegittimare quest'Assemblea: lo dico sempre in tutti i miei interventi, perché credo fortemente nella funzione parlamentare. In Commissione credo che tutto sommato abbiamo fatto anche un bel lavoro, perché comunque sia, pur mantenendo le distanze su determinati argomenti, abbiamo comunque discusso, anche animatamente, portando avanti i reciproci temi. Credo che, tutto sommato, abbiamo svolto un buon lavoro. Nella discussione in Commissione ero partito con il proposito, espresso da parte di qualcuno della maggioranza, di non mettere la fiducia: ho capito, colleghi, ma alla fine la fiducia l'avete messa; stiamo parlando di cose importanti e di giustizia, come dicevo prima.

Partiamo dall'inizio: utilizziamo un decreto-legge, che essendo questo un periodo emergenziale - come mi si dice e lo sento tanto anche in televisione - va bene; allora però, se proprio si doveva utilizzare il decreto-legge, avremmo potuto evitare di mettere la fiducia, tanto non sarebbe cambiato nulla, a meno che non ci sia sotto qualcos'altro, magari qualche mal di pancia. Questo non lo so e lo scopriremo solo vivendo, probabilmente.

Nel merito, questo decreto-legge, che avrebbe potuto essere serenamente portato in votazione, di cosa parla? Innanzitutto, rinviando il decreto-legge sulle intercettazioni: si era detto - io stesso presi la parola durante la discussione generale - che non avevate ascoltato i procuratori della Repubblica, che vi avevano detto di fermarvi e di aspettare, perché non si era pronti; guarda caso, come giustamente ha più volte ripetuto senatore Pillon in Commissione e anche durante la sua relazione, ve l'avevamo detto. Anche in questo caso, non avete ascoltato: non l'avete fatto in Commissione, né in occasione dell'esame dell'altro provvedimento, né adesso; evidentemente, facciamo queste discussioni soltanto perché dobbiamo segnare un registro.

Dovremmo fare gli Stati generali della giustizia, ma evidentemente non possiamo fare neanche questo, perché all'interno di questo provvedimento vedo un testo di legge fatto in qualche stanza del Ministero, nella quale chi si trova non ha la minima cognizione di cosa succede realmente nel mondo e nelle aule dei tribunali; altrimenti non si spiegherebbe come mai su questo provvedimento e in generale sull'azione di Governo in materia di giustizia il ministro Bonafede e il Governo in generale siano riusciti ad accomunare la posizione di tutti. Gli avvocati e le camere penali e civili hanno già espresso - e lo faranno anche prossimamente - la loro contrarietà rispetto non solo a questo provvedimento, ma a tutte le attività procedimentali che sono state introdotte da questo Governo. Non solo: magicamente anche i magistrati hanno lamentato questa cosa e io stesso ho potuto vedere nei vari tribunali, visto il totale caos che regna nelle loro aule, comunque una presa di posizione. Sappiamo bene che giustamente il magistrato deve parlare attentamente e ponderare le proprie parole, perché rappresenta la terzietà e il giudizio. Anche in questo caso, però, abbiamo visto più volte magistrati schierarsi, denunciando la totale inadeguatezza legislativa delle singole norme.

Quindi, non andiamo a parlare di polemiche; d'altro canto, però, se proprio vogliamo farlo, parliamo anche delle famose scarcerazioni. Arriviamo così a fare un provvedimento che cerca di mettere toppe, laddove tecnicamente non c'era nulla da rattoppare: se stiamo a sentire le parole del ministro Bonafede, infatti, egli non c'entra nulla, perché non c'entra nulla il Ministero della giustizia e si tratta di decisioni di altri. Scusatemi, ma, se la giustizia non funziona, la colpa di chi è? È forse del Ministro delle politiche agricole? Sinceramente, se non è colpa del Ministro che comunque ha l'onere di vigilare sull'esecuzione della giustizia e sul funzionamento degli apparati della giustizia, chi li deve vigilare?

D'altro canto, in tanti altri provvedimenti abbiamo avuto modo di vedere qual è il sistema normativo portato avanti dall'attuale Ministro, dall'attuale Ministero e dall'attuale Governo. Se davvero dobbiamo andare a votare una legge delega sulla riforma del Consiglio superiore della magistratura, se davvero dobbiamo andare a votare dei pacchetti chiusi e blindati sulla riforma dei processi - per fare solo alcuni rapidi esempi - evidentemente, aggiungo io, c'è un problema anche di ordine democratico, e mi assumo la responsabilità di quello che dico.

Quanto al problema delle scarcerazioni - come abbiamo qui detto e ripetuto più e più volte - prima abbiamo visto che ci sono state le rivolte nelle carceri (e piena solidarietà una volta di più a tutti gli agenti della polizia penitenziaria che lavorano e che cercano di tutelare, sostanzialmente reclusi per lavoro), poi sono arrivate le polemiche e poi si arriverà alla sfiducia. Abbiamo cercato di portare all'attenzione del Parlamento un'azione ministeriale che per noi è totalmente inadeguata. Ecco, anche in quel caso la ragione politica è prevalsa sulla ragione di diritto e anche qui abbiamo messo un rattoppo.

Insomma, andiamo avanti a rattoppi, ma non credo che questa sia un'azione coerente, fluida e pienamente condivisa, come sia il Ministro sia il Presidente del Consiglio continuano a ribadire, altrimenti avremmo avuto altre risposte.

Ricordo velocemente che ho presentato un emendamento in Commissione, suggerito tra l'altro dagli operatori del diritto, chiedendo che i cancellieri, coloro che sostanzialmente portano avanti gli atti e permettono ai magistrati di svolgere la loro attività, di lavorare in *smart working*. Non ci sono le competenze tecniche nel Ministero: questa è stata la risposta. Sinceramente, di fronte ad un'amministrazione della giustizia all'interno della quale viene data questa giustificazione il problema rimane. (*Commenti*). La motivazione è stata assolutamente questa, senatore Mirabelli, andremo a rivedere il resoconto stenografico.

Mi accingo a concludere. Non voglio giudicare, attaccare o fare polemica con nessuno ma, in sintesi, al netto dei miglioramenti che possono essere stati apportati in Commissione, all'interno del decreto-legge che stiamo per convertire io leggo tanto un: «Vorrei, ma non posso». L'alunno si è impegnato, ma non è riuscito ad arrivare alla promozione piena. Chiedo dunque al Ministro di applicarsi un po' di più, non tanto dal punto di vista del diritto, perché ha a fianco chi probabilmente ne sa più di lui, ma politicamente. Ascolti di più e non soltanto quelli che sono all'interno delle stanze del Ministero, ma coloro che praticano il diritto, "mangiano" il diritto tutti i santi giorni: mi riferisco a tutti gli operatori del diritto (avvocati, magistrati). È lì che bisogna andare ad ascoltare, perché lì ci sono veramente i bisogni ed è lì che viene praticata la vera giustizia, non nelle stanze segrete del Ministero. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Collegli, invito tutti per cortesia ad un più preciso rispetto dei tempi.

È iscritto a parlare il senatore Urso. Ne ha facoltà.

URSO (Fdi). Signor Presidente, interverrò solo su un aspetto del decreto-legge, che poi è sostanzialmente quello su cui si è soffermata anche la senatrice Isabella Rauti, ma da un altro punto di vista. Mi soffermerò, quindi, sull'articolo che riguarda in modo specifico l'*app* Immuni e quindi il contrasto al Covid-19.

Potrebbe apparire un aspetto incongruo rispetto al decreto-legge, che reca misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazione. Potrebbe apparire come un'aggiunta e forse era concepita come tale. Infatti, nel testo del decreto-legge è indicata quale misura ulteriore, alla fine. Non è un'aggiunta - forse non lo si è compreso sino a fondo - ma è il cuore del problema, perché la *app* Immuni riguarda ciò che per noi è fondamentale, ossia la sfera dei diritti della persona. Non la riguarda soltanto nello strumento che utilizziamo, ma per lo scenario che apre. Si apre infatti lo scenario delle intercettazioni collettive, delle intercettazioni globali, dello Stato che controlla le persone in maniera più o meno efficace e degli Stati che controllano gli Stati.

Tale problema riguarda la sfera dei diritti della persona e della *privacy* rispetto all'organizzazione statale, ma riguarda anche la sfera dei valori, degli interessi e della sicurezza nazionale rispetto al controllo che altri Paesi e che altre organizzazioni possono realizzare nel nostro territorio nei confronti dei nostri cittadini e, in generale, della nostra istituzione statale.

Lo scenario che si apre è di estrema importanza ed intervengo qui, non a caso, anche alla luce del documento che il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica ha inviato al Parlamento in merito alla *app* Immuni. Lo dico ai colleghi parlamentari: io ed altri cinque senatori in quest'Aula siamo stati delegati a rappresentarvi nel Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica che, come voi sapete, agisce in un ambito legislativo molto particolare, tra l'altro con l'obbligo della segretezza sugli atti e sulle audizioni che esso realizza. Ebbene, non sfugge ad alcuno che il secondo documento che il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica ha realizzato in questa legislatura sia quello relativo alla *app* Immuni. Il primo documento, la prima relazione nell'arco degli anni precedenti di questa legislatura riguarda una tematica simile, quella del 5G e quindi

dell'infrastruttura delle telecomunicazioni. Credo che sia doveroso evidenziare in quest'Aula e, attraverso di essa, anche ai nostri cittadini che se il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica ha approvato due documenti predisposti per il Parlamento (il primo sul 5G e il secondo sulla *app* Immuni) in due anni di attività legislativa, vuol dire che annette molta importanza a queste tematiche per la sicurezza nazionale.

Perché sono importanti queste tematiche? Quella del 5G ormai è chiara a tutti, verosimilmente, anche alla nostra opinione pubblica. La *app* Immuni può apparire una piccola cosa, ma apre uno scenario enorme. Lo apre non soltanto per quanto riguarda l'efficacia dello strumento - e non voglio fare alcuna polemica - che tra l'altro credo entri in vigore sul territorio nazionale proprio oggi. L'efficacia dello strumento dipende da quanti cittadini la utilizzeranno; purtroppo, allo stato, un numero estremamente ridotto. L'efficacia dello strumento non riguarda solo il numero dei tamponi che vengono realizzati: è necessario che sia ampio il numero di cittadini che scaricano la *app*, che siano tanti i tamponi e i rilievi fatti e che il sistema sia interoperativo con quello delle altre *app* europee. Se esso non è interoperativo, se apriamo giustamente le frontiere (e ci auguriamo che giungano in massa nuovamente ed immediatamente milioni di turisti europei nella prossima stagione balneare praticamente iniziata), se non si sviluppano e non vengono realizzati i tamponi di massa e se gli italiani non la scaricano in misura congrua (30, 40, 50 per cento), la *app* è inefficace, anzi è controproducente. C'è sempre un equilibrio tra garantire la *privacy* e fronteggiare il fenomeno del Covid-19. Se questo equilibrio è raggiunto, l'efficacia della misura è realizzata; ma se questo equilibrio non viene raggiunto, l'efficacia della misura è molto limitata, a fronte di una rilevante cessione di dati personali.

Peraltro, questa cessione di dati personali apre un problema che riguarda non soltanto la *privacy* e la persona, ma la sicurezza nazionale. L'altro giorno la Cancelliera tedesca, che si è fatta paladina dei valori della persona e della civiltà europea, ci ha detto che probabilmente nella nostra civiltà europea, a fronte delle nuove minacce, dovremo ridurre i diritti della libertà della persona. Non ha parlato a caso. Si tratta, quindi, di una frontiera e di un equilibrio molto delicato. Vale la pena realizzare un'*app* di questo tipo se poi essa, a fronte di una cessione di dati personali molto rilevante, non ha una reale efficacia perché in pochi la scaricano, perché i tamponi sono troppo limitati e perché non c'è un sistema di interoperabilità con le altre *app* europee? Probabilmente non vale la pena.

Tuttavia lo scenario che si è aperto è straordinariamente importante e lo porto all'attenzione del nostro Parlamento. Non riguarda soltanto, come noi abbiamo evidenziato nella relazione al Parlamento sul 5G, per esempio l'utilizzo della tecnologia cinese; cioè non riguarda soltanto il controllo che alcuni sistemi autoritari sviluppano al loro interno, perché la Cina può realizzare l'*app* che vuole e controllare sotto ogni misura i propri cittadini, anzi verosimilmente in questo modo ha trovato l'arma di massa per il controllo sociale interno del Paese (quell'arma di massa che va sempre provata e questa è l'occasione per farlo e per affinarla) e finalmente sa come controllare un miliardo e mezzo di persone e non soltanto loro. In questo caso però la questione riguarda anche l'altra frontiera, quella occidentale.

Desidero infatti evidenziare a tutti che noi ci stiamo adeguando alle scelte fatte da due multinazionali occidentali americane che, realizzando un cartello (Apple e Google), hanno detto agli Stati cosa dovevano fare. L'Europa si stava orientando verso un sistema verticalizzato, così la Germania, così la Francia, così anche l'Italia. Google e Apple, che hanno il monopolio, hanno fatto cartello e hanno detto agli Stati il sistema che dovevano attuare; due multinazionali private, di cui non si conoscono le proprietà, hanno detto agli Stati che invece non doveva più essere attuato un sistema verticalizzato, ma uno decentralizzato, apparentemente sicuramente più a garanzia dei cittadini, ma anche meno efficace. La Germania si è adeguata, noi ci siamo adeguati, ma la Francia non lo ha fatto perché è avanti rispetto a noi e sta tentando di realizzare un proprio sistema. Signor Presidente, desidero completare questo concetto affinché resti in quest'aula e ai cittadini italiani. La Francia non si è adeguata e ha detto che avrebbe fatto un sistema nazionale, semmai verticalizzato. Vediamo se vi riesce. Tuttavia intendo dire che l'Italia si è dovuta adeguare perché, come gli altri Paesi europei, non dispone ancora di una tecnologia sovranazionale tale da affrancarci dalle multinazionali private che gestiscono questa materia. Inoltre, ancor di più, come altri Paesi europei, l'Italia non ha un suo sistema di *cloud* nazionale, di memoria collettiva, di nuvola collettiva che garantisca la sovranità dei dati nazionali delle persone come oggi è assolutamente necessario di fronte alle nuove frontiere e nei conflitti globali che passano attraverso le reti immateriali e il controllo dei dati, perché chi conosce e controlla i dati controlla le Nazioni.

Noi abbiamo quindi il dovere, una volta aperto questo scenario, di aprire una discussione nel nostro Paese e di realizzare una normativa che consenta all'Italia di realizzare un sistema di *cloud* nazionale e di avere anche un sistema tecnologico che ci affranchi dal dominio straniero, magari insieme alle altre Nazioni europee, perché il sistema di *cloud* nazionale va integrato con un sistema

di *cloud* europei. Questa è la frontiera del futuro, questa è la frontiera della sovranità, questa è la frontiera della sicurezza nazionale. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pepe. Ne ha facoltà.

PEPE (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, colleghi, rappresentante del Governo, in premessa, in questo mio intervento, trattandosi di giustizia e alla luce dei tristi accadimenti che si sono verificati al carcere di Santa Maria Capua Vetere, e non solo, non posso non esprimere vicinanza e solidarietà alla polizia penitenziaria: onore agli uomini e alle donne dei baschi azzurri! (*Applausi*).

Con una battuta, che magari qualcuno potrebbe apostrofare come una battutaccia, potrei dire che dove non poté il coronavirus poté il Governo. In tanti contesti, infatti, il Governo ha fatto molto peggio di questa maledetta pandemia rispetto alle risposte che avrebbe dovuto dare all'Italia e agli italiani. Lo ha fatto nella gestione dell'emergenza sanitaria; lo ha fatto nella gestione della faccenda economica e sociale. Non ha dato risposte concrete, efficaci e celeri agli imprenditori, ai professionisti, alle famiglie, al turismo, e a tanti altri settori, e, purtroppo, è riuscito a fare malissimo anche nel settore della giustizia. Un emblema: ha addirittura indotto nei tribunali alla guerra tra «poveri». In tanti tribunali hanno dovuto litigare avvocati e cancellieri perché il caos la faceva da padrone e lo Stato era completamente assente.

Non voglio ripetermi rispetto a quanto hanno già detto i colleghi. Vorrei fare un intervento molto sintetico, ma di contesto, perché ritengo possa aiutare ciascuno di noi per i lavori futuri, ma soprattutto possa essere d'ausilio agli italiani a comprendere che cosa sta accadendo in questo momento nel sistema giustizia.

Che cosa è successo? Stiamo esaminando adesso un decreto-legge in un contesto che - come ha detto prima qualche collega - è triste, preoccupante, tetro. Veniamo dalla vicenda del DAP, che parte dalla nomina del capo che poi si è dimesso, per arrivare alle rivolte nelle carceri, alle scarcerazioni allegre. A proposito, diciamo in quest'Aula che cosa è emerso oggi in Commissione antimafia durante l'audizione del dottor Romano del DAP? Sono state sottolineate due vicende - una nota, l'altra meno - che devono portarci ad andare fino in fondo alla questione.

Qual è quella più nota? L'abbiamo rilevata in quest'Aula durante la discussione della mozione di sfiducia nei confronti del ministro Bonafede, ovvero che la scarcerazione più clamorosa del boss dei casalesi Pasquale Zagaria è stata causata da un errore del DAP. Lo ha ammesso il dottor Romano: un errore di quell'ufficio che non ha riscontrato la sollecitazione che è stata rivolta dal tribunale di sorveglianza di Sassari.

La vicenda meno nota, che oggi con molta chiarezza ha ammesso il dottor Romano, è che la famosa nota del DAP del 21 marzo non è stata partorita da una manina degli uffici del DAP. È una nota che è stata condivisa a più mani - lo ripeto, la nota che ha dato il via alle scarcerazioni dei boss mafiosi - e accettata dal ministro Bonafede. (*Applausi*). Questo è quanto emerso oggi durante l'audizione del dottor Romano. La vicenda si è svolta in un contesto nel quale ci sono state le dimissioni di tutti, tranne quelle del ministro Bonafede. Tutti quanti si sono dimessi: dal capo del DAP ai collaboratori del ministro Bonafede, ma il Ministro resta lì, pur consapevole dei suoi fallimenti.

Si è parlato del decreto-legge scarcerazioni, che è stato subito censurato tanto dal Consiglio superiore della magistratura quanto dal tribunale di sorveglianza di Sassari, dal tribunale di sorveglianza di Spoleto. Tutti quanti hanno ammesso che quello in atto è un metodo che non garantisce né la magistratura né tantomeno i diritti dei cittadini.

Attenzione, cari colleghi: rispetto al rapporto tra politica e magistratura - lo abbiamo detto più volte in quest'Aula e non solo - la politica fallisce quando abdica verso la magistratura, ma la politica fallisce anche quando scarica sulla magistratura e ciò è avvenuto in questo momento, rispetto sia alla nota del 21 marzo del DAP, che al decreto anti-scarcerazioni.

Abbiamo già detto della polizia penitenziaria, ma altri due appunti vanno sottolineati. Ricordiamo che in questo contesto è venuta alla luce anche quella brutta vicenda che ha riguardato le dichiarazioni del giudice Palamara, in cui è emersa una verità che per tanto tempo si è tenuta nascosta: attacchiamo Matteo Salvini anche se ha ragione. (*Applausi*). Anche su questo il ministro Bonafede è rimasto latitante. Io, a differenza del mio collega senatore Emanuele Pellegrini, non mi stupisco che oggi sia assente durante questa discussione. È stato assente durante tutta la gestione dell'emergenza e durante tutti gli episodi gravissimi che si sono verificati nel nostro Paese. Non ha speso una sola parola nei confronti della polizia penitenziaria e oggi cosa è successo? Il ministro Bonafede ci aveva promesso che avrebbe garantito le sentenze definitive entro quattro anni e il regalo di oggi è che Carminati, un pericolosissimo criminale, è stato scarcerato per decorrenza dei termini della custodia cautelare. È quanto sta succedendo oggi.

Ho visto, in questi frangenti, quale Italia le forze di maggioranza hanno promesso agli italiani. Il Movimento 5 Stelle ha promesso l'Italia a cinque stelle; poi qualcun altro ha promesso l'Italia bella e

forte ed è diventato un movimento, Italia Viva. Il Partito Democratico ha promesso un'Italia invece più forte e più giusta.

Diciamo con grande senso di responsabilità, con serenità, ma anche con convinzione di tenervi questa Italia: non è l'Italia che noi vogliamo. A noi basta l'Italia senza aggettivi e senza descrizioni. A noi basta quell'Italia che conosciamo, gloriosa, grande, forte, perché da sola è così bella e non si arrende e non permetteremo che voi, con i vostri provvedimenti sciagurati in qualsiasi settore e anche nel settore della giustizia, le facciate del male. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Vono. Ne ha facoltà.

VONO (IV-PSI). Signor Presidente, senatori, rappresentanti del Governo, a distanza di pochissimo tempo dai decreti cura Italia e liquidità, è intervenuto il Governo per fronteggiare l'emergenza Covid sul comparto giustizia, con precise disposizioni che, pur cercando di rinnovare in qualche modo i contenuti, in alcune parti si sovrappongono alle disposizioni dei decreti citati, ormai convertiti in legge, e in altre introducendo nuove disposizioni in materia di riforma delle intercettazioni, di ordinamento penitenziario, di svolgimento delle attività giudiziarie nel periodo di emergenza, in materia di *contact tracing*, per dotare il nostro ordinamento di una sorta di sistema di allerta dei contatti dei soggetti con individui risultati positivi al virus.

Il provvedimento di cui discutiamo per la conversione in legge, pur constando di soli otto articoli, in realtà comprende disposizioni che interessano il settore giustizia e che avrebbero avuto bisogno di un tempo diverso per le materie trattate e i contenuti complessi da esaminare. Si interviene sulla nuova disciplina delle intercettazioni, di cui alla riforma Bonafede, per differirne, in questo momento causa l'emergenza epidemiologica, l'entrata in vigore. Ma sarebbe stato opportuno - e mi auguro lo si possa fare non appena ripresa la graduale normalità della vita e del lavoro - riflettere non solo sulla necessità di adeguare le strutture degli uffici giudiziari, con tutto quello che comporta, ma anche sull'impossibilità oggettiva di realizzare una riforma complicata come quella sulle intercettazioni, per cambiare tutto senza in realtà intervenire nei modi e nei tempi dovuti in un sistema quanto mai complesso come quello giudiziario.

Il decreto-legge interviene anche sull'ordinamento penitenziario per cercare di attutire le aspre polemiche, politiche e non, collegate alle discusse scarcerazioni avvenute nei giorni scorsi e connesse solo indirettamente all'emergenza coronavirus, di esponenti autorevoli di associazioni di stampo mafioso sottoposti al regime detentivo speciale di cui all'articolo 41-*bis*.

È prevista l'integrazione della disciplina procedurale delle disposizioni di cui agli articoli 30-*bis* e 47-*ter* dell'ordinamento penitenziario, con una specie di parificazione - almeno sotto il profilo della modalità di concessione del beneficio - dei cosiddetti permessi di necessità ai permessi premio, operando una significativa unificazione del regime di tutti i permessi - che siano di necessità o premiali - con un intervento dell'autorità competente che deve pronunciarsi sulla loro concessione e dovendo tener conto, anche per i permessi di necessità, delle indicazioni provenienti dal procuratore distrettuale e dal procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.

Il decreto-legge in esame si occupa anche dell'attività giudiziaria nel periodo di emergenza, introducendo misure significative della trattazione sui procedimenti civili e penali in tale periodo, innovando anche alcune disposizioni introdotte dai cosiddetti decreto cura Italia e decreto liquidità. Forse l'articolo 3 - proprio questo articolo che interviene a gamba tesa in tema di misure di contenimento del virus nel sistema giudiziario nazionale - avrebbe avuto bisogno, nella formulazione, di una maggiore attenzione. Senza alcuna critica, ma come avvocato quale sono, penso sia utile, anche per un agire politico condiviso, che quando si dispone sulle modalità operative e lavorative di ampie e ben rappresentate anche in Parlamento categorie professionali, seppure in clima di emergenza, sia opportuno ascoltare soprattutto i professionisti del settore. E dico ascoltare nel senso di intendere e recepire le istanze legittime.

Mi soffermo poi brevemente, a solo titolo informativo per indicare qualcosa di contenuto di questo decreto-legge, sulla specifica dell'articolo 3, che tra i procedimenti a trattazione obbligatoria da celebrarsi durante la fase di sospensione d'ufficio dell'attività giurisdizionale fa rientrare, per quanto riguarda quelli con soggetti cautelati, solo quelli per cui, nel periodo di sospensione o nei sei mesi successivi, scadano i termini di cui all'articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale (i cosiddetti termini finali di fase o termini finali complessivi, più noti come massimo dei massimi).

Per quanto riguarda, invece, la celebrazione delle udienze da remoto e delle relative camere di consiglio, il decreto-legge, al fine di salvaguardare il necessario principio di oralità del processo penale, è intervenuto in senso più restrittivo - in questo caso forse ascoltando le voci degli operatori del diritto - per non smaterializzare completamente il processo, rischiando la lesione dei principi costituzionali, in particolare del diritto di difesa e del contraddittorio, e introducendo così un espresso

limite alla celebrazione da remoto delle udienze penali, prevedendosi che è rimessa a un accordo delle parti la celebrazione da remoto delle udienze penali in cui dovranno essere esaminati test, parti, consulenti tecnici e periti e di quelle in cui dovrà procedersi alla discussione finale dei procedimenti. In mancanza, tali udienze non potranno che essere trattate in aula, oppure rinviate a una data successiva.

Pur tuttavia, è da apprezzare che la norma intervenga per favorire una implementazione del processo penale telematico da inquadrare, però, nell'ottica di una riforma di sistema e che costituisca, quindi, seppur nascente dall'emergenza, una visione innovativa e auspicabile di una vera informatizzazione del processo.

Infine, viene introdotto nel testo del provvedimento un inedito sistema di allerta Covid-19, con uno stanziamento di 1,5 milioni di euro proprio in materia di prevenzione dei contagi da coronavirus. Questa è una tra le previsioni più importanti dell'atto in esame, mediante la quale il Governo ha finalmente dettato, proprio in punto di applicazione di tracciamento, una base normativa chiara finalizzata ad allertare le persone che siano entrate in stretto contatto con soggetti positivi al Covid-19.

È previsto, infatti, all'articolo 6, che, al solo fine di allertare le persone che siano entrate in contatto diretto con soggetti risultati positivi e tutelarne la salute, attraverso le previste misure di profilassi nell'ambito delle misure di sanità pubblica legate all'emergenza Covid-19, presso il Ministero della salute - ricordiamo che è il titolare del trattamento - sia istituita una piattaforma unica nazionale per la gestione del sistema di allerta dei soggetti che, a tal fine, hanno installato, su base volontaria, un'apposita applicazione sui dispositivi di telefonia mobile.

Quindi, da un lato, si sancisce un divieto generale di trattamento dei dati personali raccolti con l'applicazione di tracciamento per finalità diverse da quella di avvisare le persone di essere entrate in contatto con un malato; dall'altro lato, si stabilisce, però, che è consentito, comunque, utilizzare siffatte informazioni per soli fini di sanità pubblica, profilassi, statistici o di ricerca scientifica, introducendo così una serie di eccezioni, seppur ridotta, ma abbastanza rigorosa.

Dato positivo della norma pare essere, però, che le autorità di contrasto non possano richiedere la trasmissione dei dati personali raccolti dalle applicazioni di tracciamento al fine di reprimere i reati di qualsiasi genere. Ciò dovrebbe servire a eliminare i dubbi verso il timore di un utilizzo arbitrario e ingiustificato delle applicazioni di tracciamento anti Covid-19 per motivi di contrasto alla criminalità, pur non essendo, però, questo fatto, obiettivamente, del tutto scontato.

È proprio per tali motivi che spero che il Governo accolga l'invito, che - ripeto - serve solo come adiuvante all'attività dell'esecutivo. In altri tempi e fuori dall'emergenza Covid-19, questo lo avrebbe fatto il Parlamento; adesso, però, invito il Governo di valutare anche la possibilità di un divieto normativo, esplicitamente rivolto al processo penale, che valga a togliere ogni possibilità di dubbio circa l'inutilizzabilità processuale dei dati personali raccolti per scopi legati alla tutela della salute degli individui. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Rossomando. Ne ha facoltà.

ROSSOMANDO (PD). Signor Presidente, il provvedimento che ci accingiamo a votare contiene diversi aspetti, alcuni dei quali sono stati già illustrati. Io partirei dalla questione, che abbiamo già sottolineato più volte, dell'importanza del funzionamento del servizio giustizia, che è un grande valore sociale, se possibile accresciuto dall'emergenza Covid-19.

Io intendo dire che l'emergenza Covid-19 - quello che ha scatenato e i suoi effetti, che ancora permarranno e penso al disagio sociale e agli effetti economici - ci pone l'obbligo di essere molto attenti a non lasciare soli proprio quei cittadini che più hanno bisogno di tutela e che chiedono al sistema giustizia, sotto varie forme, l'accesso alla tutela di diritti. Questo riguarda il campo sia civile che penale, sia che rivesta la qualità di persona offesa, che, ovviamente, di indagato o imputato.

Il provvedimento mette un certo ordine e si preoccupa di assicurare gli effetti dei provvedimenti presi nelle udienze e dei provvedimenti giudiziari assunti in emergenza e con particolari modalità e si occupa, giustamente, di garantire la transizione e l'uscita dalla fase emergenziale.

Da questo punto di vista, voglio dire subito che, con molta convinzione, ho votato un emendamento, che è stato accolto e sul quale anche noi abbiamo insistito, per anticipare la chiusura dell'emergenza, a ragione dell'urgenza di riportare i tribunali a un loro pieno e completo funzionamento.

Si apre, ora, una serie di riflessioni, riflessioni che non rimarranno, però, chiuse e non si esauriscono con la fine dell'emergenza Covid-19. Qualcuno, infatti, ha toccato l'argomento relativo al fatto che utilizzare mezzi tecnologici in maniera più spinta rispetto al passato ci pone l'interrogativo di cosa rimarrà dopo il Covid-19.

Ovviamente, qui bisogna mantenere la barra dritta, nel senso che, per una serie di procedimenti, è utile e, in una fase ancora non esaurita - penso a tutte le udienze del civile - consente di fare più udienze e, quindi, di garantire più accesso ai diritti.

Per quanto riguarda il penale, invece, giustamente ci devono essere delle limitazioni e ciò non può che riguardare l'erogazione del servizio e, quindi, tutto quanto ha a che vedere con il deposito degli atti; ma si fa molta attenzione a garantire l'effettività del contraddittorio. Ciò viene fatto nel provvedimento in esame perché, indipendentemente dall'anticipazione della fine dell'emergenza, si è fatto cenno alla possibilità di sentire testimoni. Non era già più così e, anzi, il provvedimento limita in misura ancora maggiore, perché non è possibile sentire parti e periti nel processo penale utilizzando il remoto.

Faccio un appunto sulla questione delle intercettazioni. Bisogna che ci mettiamo d'accordo, al di là delle polemiche. Ovviamente per chi vi parla il testo preferito era quello della riforma Orlando nella sua interezza. L'estensione dell'uso del *trojan* anche a non reati di mafia e terrorismo è stato votato vigente la precedente maggioranza e, quindi, anche dalla Lega. Ciò che è importante sottolineare è l'urgenza che venga in vigore quella garanzia sulla non pubblicazione di tutto ciò che non ha rilevanza penale. Penso che basta questo titolo per capirci. Mettiamoci d'accordo. Se questa è un'urgenza di cultura giuridica, dovremo fare di tutto perché avvenga il prima possibile. L'ulteriore rinvio non può che essere legato ovviamente all'emergenza Covid; è la concretezza con cui si fanno i conti.

Faccio una battuta solo per chi ci ascolta. È ovvio che siamo tutti molto reattivi sui reati che riguardano la pedofilia, la detenzione di materiale pedopornografico, e via dicendo. In questo caso, però, mettiamoci d'accordo su cos'è un sistema di garanzia o di garantismo, altrimenti usiamo a vuoto questo termine. È già prevista l'intercettazione con tutte le modalità per i reati di pedopornografia; non è prevista per il residuale reato di detenzione per il quale esiste, comunque, la perquisizione che consente di accertare il reato, che è punito con una pena massima di tre anni alternativa alla multa. C'è un problema di sistema che va assolutamente tutelato. Il contrario del garantismo è anche scassare il sistema per singole ipotesi di reato senza preoccuparsi di una coerenza di sistema.

Dirò ora qualche parola sull'intervento per le cosiddette scarcerazioni. Faccio tre *flash* per fare chiarezza a chi ci ascolta anche fuori da quest'Aula. Il Governo ha stabilito che per i reati comuni, escludendo espressamente i reati di allarme sociale, fosse possibile applicare un qualcosa che era già stato applicato in precedenza, e cioè a chi aveva una pena residuale di diciotto mesi, a causa dell'emergenza Covid, poteva essere concessa la pena alternativa della detenzione domiciliare, previa un'istruttoria seppure sommaria. L'ordinamento già prevedeva e già prevede per alcuni reati di allarme sociale, per i quali normalmente queste misure sono escluse, in casi eccezionali, di cui già la magistratura si faceva carico in un'ottica di bilanciamento, la cosiddetta concessione in deroga. Una rilevante quantità di giurisprudenza si preoccupa del bilanciamento tra pericolosità sociale, tutela della sicurezza e tutela della salute, cui ha diritto anche il detenuto. È una norma che già esisteva, in virtù della quale sono state effettuate scarcerazioni in merito alle quali abbiamo tutti detto che si è creata una falla.

Il provvedimento in esame, quindi, interviene su qualcosa che non era stabilito dai decreti riferiti all'emergenza da Covid-19 e si preoccupa - credo correttamente e in modo molto equilibrato - di intervenire per ovviare alla falla che si era creata, tutelando, al contempo, l'autonomia della magistratura di sorveglianza, che rimane l'unica a poter rivedere una serie di decisioni in relazione alla mutazione della situazione. Si prevede l'obbligatorietà del parere della procura antimafia, distrettuale o nazionale, proprio per avere l'aderenza alla situazione.

C'è quindi un obbligo di rivalutazione di quei casi di cosiddetta scarcerazione - stiamo parlando non di libertà, ma di detenzione domiciliare e bisognerebbe sempre ricordarselo - che sono avvenuti in relazione nell'emergenza da Covid-19. E ricordiamoci che è un qualcosa di inedito, e non solo per le dimensioni, ma anche - in relazione a ciò di cui stiamo discutendo oggi - per il giudizio che dobbiamo esprimere. In fondo, noi valutiamo - e qui ci sono molti giuristi - il cosiddetto pericolo in concreto (resterei sul pericolo in concreto e non parlerei di pericolo in astratto). Si prevede quindi una serie di interventi in relazione a una situazione di pericolo, con riferimento alla tutela della salute che comunque ogni cittadino ha diritto di avere e anche - vorrei ricordarlo - alla tutela della salute della polizia penitenziaria. (*Richiami del Presidente*).

Mi avvio a terminare e vedo che dopo di me interverrà il collega Caliendo, che si è molto impegnato. Con riferimento specifico a questo tipo di intervento, è fissata anche una norma procedurale, che prevede un intervento immediato di revoca del provvedimento, qualora non ne sussistano più i presupposti, e l'instaurazione del contraddittorio davanti al tribunale di sorveglianza nei trenta giorni successivi. A questo proposito si apre uno scontro titanico tra chi ritiene che non ci sia tutela del contraddittorio e chi ritiene che, se perde efficacia il provvedimento, allora è minacciata la sicurezza dei cittadini.

Si poteva scegliere di tutelare il contraddittorio nella fase *ex ante* o nella fase successiva e si è scelta la fase successiva, mantenendo fermo un intervento cautelare. Non c'è alcuna falla per quanto riguarda la sicurezza dei cittadini, perché rimane fermo il fatto che ogni trenta giorni il magistrato di sorveglianza valuta e può comunque reiterare il provvedimento di revoca. Questo lo dico per fare chiarezza. *(Richiami del Presidente)*.

Concludo, Presidente, non volendo abusare della sua cortesia. Che cosa rimarrà? Rimarrà sicuramente il fatto che forse sarebbe stata opportuna una riflessione su che cosa deve essere il carcere, soprattutto per i detenuti comuni, e sulle modalità di espiazione alternativa della pena, che non vuol dire non espiazione, ma modalità alternativa. Probabilmente, se si fosse avuto più coraggio, non ci si sarebbe trovati in questa situazione. Era altresì opportuna una riflessione su una modernizzazione strutturale, che non è - come non lo è mai la tecnologia - neutra: un incremento del livello tecnologico non è di per sé una soluzione. Abbiamo - e per fortuna li abbiamo - i principi della Costituzione, che ci consentono di avere una guida e di non perdere la direzione. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Caliendo. Ne ha facoltà.

CALIENDO (FIBP-UDC). Signor Presidente, vorrei innanzitutto tenere conto di quanto ha detto il senatore Pellegrini, che si meravigliava della mancata partecipazione, negli ultimi tempi, a dibattiti sulla giustizia.

Credo che tutti possiamo registrare una differenza tra la XVI legislatura e le due ultime legislature. La differenza sta nel fatto che nel nostro Paese si è introdotta la cultura del sospetto, mentre è venuta meno la cultura delle regole del giudizio, per cui si privilegia sempre l'individuazione del responsabile, di chi ha la colpa.

Così anche nella vicenda ultima si è voluta veicolare l'idea non espressa, ma suggerita, che una circolare del Ministero, con responsabilità colposa o dolosa - non si capiva - era stata la causa delle scarcerazioni degli imputati. È una falsità, la più assoluta di questo mondo, per una sola ragione: innanzitutto oggi abbiamo non solo appreso - come è stato già ricordato - della consapevolezza del Ministro e di tutti in ordine a quella cosiddetta nota, più che circolare; ma la cosa essenziale è che - badate - sono decine e decine i provvedimenti ad essa precedenti. Ciò è tanto vero che mi sono chiesto: perché il 22 febbraio? In effetti, l'emergenza sanitaria è stata programmata il 31 gennaio; allora avrebbe dovuto essere il 31 gennaio.

Vice Ministro, pur conoscendo la magistratura, qui la conoscenza del reale e l'esperienza mi fanno dire che certamente ci sono provvedimenti precedenti al 22 febbraio che sono uguali agli altri e hanno tenuto conto di un dato fondamentale della nostra Costituzione: il diritto alla salute. Basterebbe che lei e i relatori andaste a leggere le relazioni dei Presidenti dei tribunali di sorveglianza, che oggi sono state lette in Commissione antimafia, che sollecitavano determinati provvedimenti.

Allora perché fare un provvedimento che non ha fondamento giuridico sotto il profilo della diritto di difesa? Le voglio ricordare - e lo ricorderà la senatrice Rossomando che ha parlato prima di me - che nella XVI legislatura abbiamo insieme riscritto il 41-*bis* e votato all'unanimità, perché abbiamo lavorato insieme con un solo obiettivo: assicurare le garanzie, cioè essere coerenti sul fatto che a una pena severa corrispondono altrettanti diritto e garanzia dell'imputato o del condannato. Non si deve mai deflettere su questa linea. E questa linea è tale che avevamo presentato un emendamento chiaro e preciso: non potete non prevedere - e guarda caso cominciano ad arrivare varie ordinanze di remissione alla Corte costituzionale - il diritto di difesa. Erano tre giorni quelli che avevamo chiesto: dare al difensore tutti quei giorni che sono di ferie di modo che potesse fare le sue osservazioni. Qual era la paura? Eventualmente poteva convincere il tribunale di un'effettività del diritto di salute? Credo che non facciamo i legislatori se ci preoccupiamo di questo. Un legislatore serio si preoccupa dei diritti prima e poi della necessità che "tizio" deve stare in carcere, e ci deve stare dopo essere stato condannato; ma, se per ipotesi, un diritto alla salute gli impedisce di stare in carcere, non deve starci: questa è la regola e sulle regole non possiamo venir meno, così come a quelli che sono i principi costituzionali. Per questa ragione mi dava fastidio quell'ulteriore norma, riguardante il tribunale di sorveglianza e tutti i magistrati di sorveglianza, in cui, addirittura contraddittoriamente, si inseriscono tre cose insieme: un primo comma, correttissimo, secondo cui si prevedeva che il magistrato di sorveglianza, dopo aver raccolto tutti gli elementi, li trasmettesse al tribunale di sorveglianza; un secondo comma, altrettanto corretto, che stabiliva che il tribunale di sorveglianza valutasse la ricorrenza o meno dei presupposti; ma gli si assegnavano trenta giorni di tempo, dopo aver costruito quell'ipotesi quindici giorni o un mese, e ciò vuol dire, né più e né meno, che poi alla fine, ove fosse solo un decreto di revoca, per quanto riguarda il decreto di accoglimento, non c'è. Una delle questioni di costituzionalità sollevate pone in evidenza proprio questo. Quando c'è l'accoglimento, non c'è; quando c'è il decreto di revoca, allora si procede eventualmente a dire che, se non si pronuncia il

tribunale di sorveglianza, decade. Siamo alla follia, perché tutto questo sistema sembra quello di uno Stato che non ha fiducia in se stesso né nella giurisdizione né negli strumenti regolari e legali per arrivare a un risultato. Pensare a mettere insieme un architrave di elementi tali da poter dire che Tizio, Caio e Sempronio, che sono usciti in ragione della salute, devono ritornare in carcere, qualunque sia la ragione: questa è la logica di un bambino di seconda media, che la ricava leggendo tutte le norme insieme. È corretto? Ci dobbiamo sempre preoccupare delle garanzie.

Ho vissuto il Consiglio superiore durante gli anni del terrorismo e il presidente La Russa ricorderà che abbiamo combattuto la lotta al terrorismo senza leggi speciali, introducendo solo un'aggravante nel nostro ordinamento; eppure abbiamo vinto, perché non è possibile pensare di alterare gli equilibri costituzionali per raggiungere un determinato scopo. Lo scopo è estraneo alla giustizia: nessun giudice si porrà mai il problema di qual è il risultato o a cosa deve tendere il suo giudizio, che si basa sull'equilibrio, sul rispetto dei diritti e su quello che si è detto oggi, che ha richiamato la collega Rossomando. L'affermazione di un diritto è l'affermazione di qualcosa che evita che sia pretermesso o negato da altri: è questa la grande sfida di uno Stato democratico. In uno Stato che non è democratico, certo, quei sistemi si raggiungono e in quei sistemi mettiamo dentro di nuovo, ma non è così. Dobbiamo fare una battaglia che è perdente, per un certo periodo, ma poi diventerà vincente e deve mirare sempre all'eguaglianza e alla non previsione, al non sospetto e alla non affermazione del diritto del sospetto.

Vado alla conclusione. Ora, stiamo svolgendo la discussione generale sapendo che già è prevista l'apposizione della fiducia, ed tutto è un po' alterato, ma voglio dire solo una cosa: cerchiamo di ricostruire lo stato della giustizia, eliminando i processi da remoto e garantendo la camera di consiglio in un solo contesto, perché è l'unico strumento di verifica effettiva.

Il processo telematico è quello che garantisce l'accelerazione; ma, quando c'è da valutare un tizio o sentire un testimone - e il presidente La Russa ci potrà dire quanto il controesame nell'aula di udienza abbia determinato molte volte il raggiungimento della verità - è per questa ragione che... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*. Ma tutti i sistemi di ADR (Alternative dispute resolution) - li privilegio, perché possono accelerare i tempi della giustizia - non sono condivisi dai cittadini. Provate a verificare con i cittadini se condividono tutti quei sistemi di ADR oppure preferiscono un anno o sei mesi in più, e avere un giudice che dia loro una sentenza. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Mi veniva in mente - essendo il senatore Caliendo magistrato, prima di essere parlamentare, ed essendo io avvocato - che di solito erano i magistrati, quando facevo le arringhe, a farmi un gesto con la mano per invitarmi a concludere: mi è venuto da ridere al pensiero che adesso sia toccato a me farlo a un magistrato. *(Ilarità)*.

È iscritta a parlare la senatrice Stefani. Ne ha facoltà.

STEFANI *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, siamo forse all'ultimo atto della tragedia della giustizia al tempo del coronavirus. Forse, potrebbe essere una commedia se si potesse ridere su quanto accaduto alla giustizia e allo Stato in questi ultimi mesi. Un ultimo atto di una sequenza che parte con i noti decreti che, coperti dall'eleganza dei modi del presidente Conte, hanno quasi in sordina violato in un solo colpo tutti i presupposti per l'emanazione di decreti-legge, la gerarchia delle fonti, i diritti costituzionali e la funzione stessa del Parlamento.

Abbiamo visto trasformare un'emergenza pandemica in una sorta di stato di eccezione, un istituto che è sconosciuto alla nostra Carta costituzionale. E se l'eccezione nel momento della paura ha giustificato i modi e le azioni, ora quell'eccezione solleva dei dubbi sull'esistenza stessa della necessità e dubbi e perplessità se questa eccezione possa permanere e sopravvivere alla paura diventando legge e diventando una procedura e una nuova regola.

Occorre riconoscere, per quanto qui ci compete in materia di giustizia, che le norme inserite nei vari decreti adottati in questo periodo sono riuscite veramente d' un colpo a cancellare il rito processuale penale, l'unità di tempo, di luogo e di azione nel giudizio penale, i principi di oralità, di immediatezza e di concentrazione, i canoni del giusto processo, il diritto di difesa e il principio della inviolabilità della libertà personale.

Se il processo a distanza ha trovato posto in questo panorama confuso di norme e di concetti, occorre pensare se questo ora ha trovato una dimora stabile nel nostro ordinamento. La preoccupazione è che in Italia tutto ciò che è provvisorio diventa definitivo, e vediamo se questa normativa emergenziale sarà limitata all'emergenza o se produrrà contraccolpi e incrinature nel nostro sistema e nel nostro ordinamento.

Il problema è che nessuno si è veramente scandalizzato per questo modo di procedere, dei rinvii delle udienze, della sospensione della prescrizione e della funzione giurisdizionale. Gli affanni protocollari di cui ciascun ufficio giudiziario si è fatto pesantemente carico sono restati alla fine un onere per gli

avvocati, per i magistrati, per il personale di cancelleria. Onorevoli colleghi, quando si paralizza il sistema della giustizia, si nega la giustizia ai cittadini. (*Applausi*). Il problema è che il sistema giudiziario si è paralizzato e che dove si è mosso ha creato danni. Ci sono state terribili rivolte in carcere che, a detta di alcuni attenti osservatori, non si ritrovano nemmeno nella storia della Colombia. A quegli episodi non si è risposto con fermezza e determinazione, ma con un provvedimento svuota-carceri che costituisce, tra l'altro, un precedente pericoloso. Se fosse stato fermo, forse sarebbe stato meglio.

In questa pesante tragedia della giustizia vi è anche un altro passaggio. Il problema degli italiani è che dimenticano. Vi è stato un contraddittorio fra il Ministro della giustizia e un noto e stimato magistrato. Il tema del contendere è nientemeno che la nomina a capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (quindi non a presidente della bocciofila), e questo non in un'aula di giustizia o in una sede istituzionale, ma in una trasmissione televisiva. C'è stato un disordine al CSM ed intercettazioni dove sono emersi patti scellerati, e siamo arrivati ad un avvistamento istituzionale dove chi ha creato e voluto una norma o ha cercato di affrontare questo periodo non ha saputo prevedere le conseguenze delle norme applicate. Il responsabile non ha saputo affrontare queste conseguenze.

Vi è stato così un sistema di scarcerazioni, spero non volute, sfuggite da una logica procedimentale che si è inceppata e che è stata confusa, ma che non è mai stata orientata. Il risultato è stato che dei detenuti per crimini gravissimi, tra cui aderenti anche ad organizzazioni di stampo mafioso, hanno goduto di benefici penitenziari insperati. Quindi anni di indagine, di aule giudiziarie, di lavori di persone e Forze dell'ordine sono andati in fumo in pochi istanti. Allora ci troviamo oggi con il decreto-legge n. 28 del 2020 (il decreto-legge n. 29 del 2020 è rientrato con le sembianze di un emendamento) che alla fine non fa altro che cercare di intervenire su questa normativa, sugli errori commessi per aggiustare, per correggere, per mitigare gli effetti, per sopperire a mancanze, a vuoti legislativi e anche a delle confusioni; esso cerca inoltre di intervenire per cercare di eliminare gli effetti dell'avvistamento giudiziario sulle scarcerazioni, perciò in realtà confermando il grave errore commesso.

Tuttavia, quello che abbiamo notato e che abbiamo raccolto in tutte le eccezioni di illegittimità costituzionale che sono state sollevate, è che di certo una soluzione si è ottenuta, cioè si arriva a interessare i giudici della Corte. Non è stata presentata una pregiudiziale di costituzionalità perché forse la norma è già all'esame della Corte costituzionale, quindi per certi versi forse non occorre la pregiudiziale perché la legge in sé forse è già pregiudicata. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Mantovani. Ne ha facoltà.

MANTOVANI (M5S). Signor Presidente, colleghe senatrici e colleghi senatori, rappresentanti del Governo, il provvedimento oggi all'esame dell'Assemblea reca, tra le altre misure urgenti, disposizioni per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19.

Su questo sistema, noto ormai come *app Immuni*, dal primo giugno disponibile per l'installazione sui nostri *smartphone*, sono state dette molte cose, sia da esperti qualificati, cui oggi vorrei replicare, sia da esperti dell'ultimo momento di non chiara competenza. Tali aspetti meritano di essere approfonditi e spiegati, per fare luce e chiarezza sulla questione di fronte a tutti i cittadini italiani. Mi permetto di dare il mio contributo a tale dibattito perché mi sono occupata per una vita di digitalizzazione e sono stata responsabile della sicurezza per una università italiana.

Attualmente, come senatrice, ho seguito da vicino tutto il percorso della *app Immuni*, studiandone i relativi risvolti, e per questo ritengo che si debba fare un plauso e rivolgere un ringraziamento al ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione Pisano, a Paolo De Rosa, direttore tecnico, e a tutto lo *staff* tecnico presso il Ministero, che ha condotto e portato a termine con massima professionalità questo progetto.

Il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione è stata criticata con l'accusa che l'*app Immuni* dovesse essere una questione di competenza del Ministro della salute e che non sarebbe così. Invece lo è: è evidenziato da Play Store e da Apple Store che, prima di procedere all'installazione, ci indicano chiaramente che Immuni è rilasciata dal Ministero della salute. Inoltre, l'articolo 6 del provvedimento oggi in esame afferma che il Ministro della salute è l'unico responsabile del trattamento dei dati raccolti da Immuni ed è responsabile per gli ulteriori adempimenti necessari alla gestione del sistema di allerta e per l'adozione di correlate misure di sanità pubblica e cura, in coordinamento con le strutture pubbliche e private accreditate che operano nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. Un plauso quindi alla fattiva collaborazione tra salute e innovazione tecnologica e digitalizzazione, che ha permesso di giungere alla realizzazione di una validissima soluzione tecnica per supportare le procedure sanitarie ed epidemiologiche.

Si è sostenuto, inoltre, che non sia chiaro cosa succeda dopo la ricezione del messaggio che avvisa di aver avuto un contatto con un soggetto infetto. È falso: in diverse circolari, tra cui ultimamente quella del 29 maggio 2020, il Ministero della salute ha specificato in maniera chiara il percorso che deve essere seguito. La persona (tecnicamente il contatto) verrà invitato a rivolgersi al proprio medico di famiglia, che subito potrà prendere in carico la persona dal punto di vista sanitario e attivare tutto il sistema necessario per diagnosticare se effettivamente ci sia stato o meno il contagio. È proprio questo il modo più efficace di procedere da parte del Servizio sanitario nazionale per analizzare i casi sospetti di Covid-19. Si capisce, quindi, che l'*app* Immuni fa proprio parte di un sistema di allerta e sicurezza sanitaria a favore del cittadino.

Si è discusso anche sul concetto di contatto stretto, e anche su questo c'è poco da discutere. La sua definizione la troviamo anch'essa nell'ultima circolare che ho citato, ed è indipendente dall'esistenza o meno di una *app*.

Il sistema di prevenzione sanitaria cerca i contatti in qualsiasi modo, sia con i normali sistemi di *contact tracing* manuali sia, come in questo caso, con quelli digitali, perché la ricerca dei contatti è l'unico modo per fermare, o almeno frenare, l'epidemia. Il vaiolo, ad esempio, è stato ridotto con il vaccino, ma è stato eradicato con il *contact tracing*. L'*app*, registrando il contatto avvenuto per almeno quindici minuti a meno di due metri di distanza, rileva un'esposizione ad alto rischio.

Non tutte le esposizioni ad alto rischio vengono registrate dall'*app*, ma sicuramente quelle rilevate sono esposizioni ad alto rischio che, se si riferiscono a incontri casuali, non riescono a venire intercettate dal *contact tracing* manuale. Immuni permette di allertare i contatti occasionali, difficili da ricostruire a posteriori con il *contact tracing* manuale. Quindi, il *contact tracing* digitale va effettivamente a migliorare e completare il *contact tracing* manuale.

Una grossa polemica è stata sollevata al riguardo della *privacy* e del trattamento dei dati. Si è detto che non sarebbe rispettata la riservatezza e che ci sarebbero state ripetute retromarcie e notizie confuse su temi come il trattamento dei dati e i server centralizzati o diffusi. Anche qui è bene chiarire.

Il Garante per la protezione dei dati personali è stato sentito e coinvolto in tutte le fasi della realizzazione dell'*app*, e continuerà a essere sentito nelle fasi di utilizzo. Il Garante garantisce che, come espresso in questo provvedimento, il livello di sicurezza sia adeguato ai rischi elevati per i diritti e le libertà degli interessati, e che gli utenti ricevano, prima dell'attivazione dell'applicazione, informazioni chiare e trasparenti al fine di raggiungere una piena consapevolezza, in particolare sulle finalità e sulle operazioni di trattamento, sulle tecniche di pseudonimizzazione utilizzate e sui tempi di conservazione dei dati.

È rispettato il principio di minimizzazione, per cui i dati personali raccolti dall'applicazione sono esclusivamente quelli necessari. C'è una data di termine del trattamento, il 31 dicembre 2020. Per chi vuole accertarsi di persona e conoscere i dati che effettivamente l'*app* trasferisce al server centrale è stato messo a disposizione di tutti anche il codice sorgente dell'*app*. Inoltre, l'informativa *privacy* è molto dettagliata.

Per la prima volta, penso si possa dire che l'amministrazione pubblica ha messo a disposizione dei cittadini un servizio che, dal punto di vista della *privacy*, è stato certificato dal Garante dall'inizio alla fine del processo di realizzazione. Eppure, avvocati e professori continuano a giudicare Immuni parlando di cose che a loro sono ignote. È raro, infatti, trovare un avvocato che sappia anche cosa sia un payload JSON. Chi, invece, ha a che fare con la tecnologia tutti i giorni tesse elogi per le soluzioni informatiche scelte proprio per tutelare la *privacy* degli utenti.

Mai si sono scatenate tante polemiche sulla *privacy* come in questa occasione; unica volta in cui veramente non ce n'era alcun motivo, contrariamente a quanto accade con molti altri servizi dove occorrerebbe una seria critica alle piattaforme, come, ad esempio, per la didattica a distanza, dove l'abuso di utilizzo dei dati personali da parte delle piattaforme commerciali è elevatissimo.

Ma ritorniamo alla *app* Immuni. Se quindi confusione c'è stata, essa è stata causata da interferenze dovute alla disinformazione, che fa parte della lotta politica, ma dal punto di vista tecnico e implementativo non c'è stata alcuna confusione. Il progetto è stato elaborato a livello europeo ed è stato via via affinato. Il lavoro in *team* è stato costruttivo, sono state ascoltate tutte le esigenze ed è stato trovato il modo di soddisfarle tutte. Abbiamo così una soluzione che è interoperabile a livello mondiale, nonostante i diversi sistemi sanitari e le diverse implementazioni dell'*app* da Paese a Paese. Per quanto riguarda l'Italia e l'*app* Immuni, se siamo stati i primi a implementarla possiamo finalmente dire che non dobbiamo considerarci inferiori a nessuno. Le recensioni dell'*app* da parte degli esperti sono ottime, come quelle di Roberto Pezzali, giornalista e sviluppatore di applicazioni *web*, di Giorgio Bonfiglio, ingegnere e *cloud architect* e persino Matteo Flora, solitamente molto critico, ha aggiudicato Immuni la migliore applicazione degli ultimi cinque anni: è bella perché

anche un'app può essere un'opera d'arte, fatta bene oltre qualsiasi tipo di aspettativa ed è a codice...*(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. Le do ancora un minuto. Se ha ancora tanto da leggere, può anche consegnare il testo, se ritiene, altrimenti prosegua pure, le do un minuto aggiuntivo, ma non oltre.

MANTOVANI (M5S). Ed è a codice sorgente aperto, come dovrebbe essere qualsiasi programma informatico della pubblica amministrazione.

È stata infine sostenuta un'ultima provocazione: secondo alcuni, uno Stato serio avrebbe messo per sei mesi la *privacy* in secondo piano. Presidente, colleghe e colleghi, chiariamo bene questo aspetto: la *privacy* è uno dei concetti cardine in Occidente e specialmente in Europa e dimostrare che si può essere rispettosi della *privacy* anche in un momento come questo è sicuramente un *plus* che ci fa capire che siamo veramente in un Paese democratico.

Per concludere, non si deve certo considerare questa *app* una soluzione salvifica, piuttosto un accessorio di civiltà che, insieme alla mascherina, ci permetterà una convivenza civile più rispettosa gli uni verso gli altri. Invito tutte le colleghe senatrici e i colleghi senatori a installare e testare l'*app* Immuni. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. La ringrazio, faremo tesoro del suo invito.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Onorevoli colleghi, prima di passare alle repliche, la Presidenza dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma primo del Regolamento, gli emendamenti 1.0.1, 1.0.2, 1.0.4, 2.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6, 2.0.7, 2.0.8, 2.0.9, 3.56, 3.0.1, 5.6, 7.0.1, 7.0.2 (testo 2) e 7.04, in quanto estranei all'oggetto del decreto-legge.

La Presidenza dichiara inoltre improponibili, ai sensi della medesima norma regolamentare, gli ordini del giorno G2.10 e G5.1, che riproducono il contenuto di emendamenti estranei all'oggetto del decreto-legge, già dichiarati improponibili in Commissione, nonché l'ordine del giorno G5.201.

Con riferimento ai subemendamenti presentati, infine, la Presidenza dichiara inammissibili le proposte 3.5 (testo 3)/200 e 5.1 (testo 3)/200, in quanto non incidono sul testo dell'emendamento al quale si riferiscono, ovvero aggiungono disposizioni estranee per materia.

Ho avuto segni da parte di tutti i relatori, sia di maggioranza che di opposizione, di rinunciare alla replica, mentre per pochi minuti mi ha chiesto di intervenire il Ministro competente, a cui do volentieri la parola.

PISANO, ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione. Signor Presidente, onorevoli senatrici e senatori, ho ascoltato con grande interesse il confronto sul testo del provvedimento e le vostre valutazioni sui passi compiuti lungo il percorso che ho relazionato durante le scorse settimane presso le competenti Commissioni di Senato e Camera dei deputati.

L'obiettivo era ed è quello di contribuire insieme a contenere la diffusione del Covid-19, ricorrendo più di prima a strumenti di innovazione. In più occasioni ho affermato che l'adozione del sistema di notifica delle esposizioni al virus e ai potenziali rischi connessi sarebbe dipesa dall'approvazione di una norma primaria, di una legge, a mio avviso, indispensabile per delimitare il campo e le modalità di azione, oltre che per fornire ai cittadini e agli utenti il necessario quadro di garanzie anche sotto il profilo della *privacy*.

Ai vostri timori ci sono delle risposte all'interno dell'articolo 6, per quanto riguarda i dati che si scambiano le applicazioni, che sono dei codici alfanumerici attraverso i quali non è possibile risalire all'identità dei cittadini. I dati vengono conservati in un *cloud* della pubblica amministrazione e in Italia; non c'è stata alcuna gara d'appalto, il codice è stato ceduto in licenza d'uso gratuito e perpetuo.

Che per l'*app* Immuni siano state volute modalità e che scaricarla sul proprio telefono cellulare sia una scelta volontaria indica la volontà mia e del Governo di porre la tecnologia al servizio della tutela della salute, senza rinunciare alla protezione della libertà individuale e in un quadro di sicurezza.

Tengo a sottolineare che sulla norma oggi in discussione il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere favorevole e ha ritenuto il sistema di notifiche di esposizioni coerente con i principi e le disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Immuni è uno strumento particolarmente utile in questa fase di progressiva ripresa di tante attività: permetterà di notificare agli utenti se sono stati esposti a rischi di possibile contagio della forma di *coronavirus* a causa della quale sono cambiate molte delle nostre abitudini.

Dopo il periodo dei movimenti limitati questo strumento è e sarà uno dei mezzi che consentirà a ciascuno di noi di ampliare in condizioni di maggiore sicurezza il proprio raggio di azione, seppure con

le dovute cautele che conosciamo: lavarci le mani, rispettare le distanze di sicurezza e tenere la mascherina. Ci sarà utile perché più siamo e più saremo a dotarcene, più Immuni spezzerà la catena del contagio. Chi saprà di essere entrato in contagio con il virus potrà rivolgersi al Servizio sanitario per sottoporsi a esami e - se necessario - ricorrere a cure la cui efficacia può trarre beneficio dalla tempestività.

Come ho avuto modo di dire in passato, non sarà la soluzione di tutti i problemi; è parte di una strategia più complessa, per la quale dobbiamo dire grazie innanzitutto ai medici e all'insieme del personale sanitario che, con sacrificio e costi anche di vite umane, ha lavorato ammirevolmente in questi mesi al servizio della collettività. *(Applausi)*.

Colgo quest'occasione per ricordare che il sistema di notifiche deriva dal lavoro e dalla leale collaborazione tra organi centrali e non centrali dello Stato. A ognuno di essi va il mio ringraziamento e, in particolare, ringrazio il Parlamento che, tramite le Commissioni, ha fornito valutazioni, espresso pareri e offerto spunti di riflessione che hanno arricchito l'attività svolta e consentito il rapido procedere. È una collaborazione che ha visto lavorare con impegno parti della società e tecnici dell'innovazione e che ci ha tenuto e ci tiene oggi in contatto con l'Europa per l'interoperabilità delle applicazioni.

Siamo uno dei primi Stati europei di grandi dimensioni a mettere a disposizione degli utenti di cellulare uno strumento del genere a livello nazionale. Lo sottolineo perché è uno dei tanti - numerosi - segni della determinata volontà degli italiani di reagire alle difficoltà della situazione che hanno contraddistinto questa parte del 2020.

Per il progetto la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero della salute, il Dipartimento della trasformazione digitale che ho l'onore di dirigere, le Regioni, il Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, le società pubbliche PagoPA SpA e Sogei... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. Prego, ministro Pisano.

PISANO, *ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione*. Tra queste rientrano la verifica del codice sorgente, il fatto che il codice sorgente sia pubblico e *open source* e che tutti possano controllare le ulteriori implementazioni dell'*app*, la gestione dei dati, la diffusione dell'applicazione negli *store*, la gestione del *backend* e tutte le informazioni sull'applicazione che trovate pubbliche sul sito del dipartimento della trasformazione digitale.

Il 1° giugno l'applicazione è arrivata negli *store* di Google e di Apple. Il 2 giugno è stata la prima applicazione scaricata in Italia. Stando agli ultimi aggiornamenti il *download* è stato eseguito fino ad oggi da 2 milioni e 780 utenti. Da ieri, 15 giugno, dopo un periodo di sperimentazione, tutte le Regioni partecipano all'applicazione Immuni. Attualmente, il Governo è impegnato a favorire la diffusione dell'*app* grazie a un sito che spiega il funzionamento, a un *call center* e a una campagna di comunicazione.

Il Covid-19 è un nemico di tutti noi. Non è un nemico unicamente o in misura diversa della sola maggioranza che in questo Parlamento appoggia il Governo o più della sola opposizione. È un nemico di tutti. Per quanto mi riguarda, ho ritenuto, nelle mie possibilità, di dover far da raccordo, nelle forme dovute e nel rispetto dei ruoli e delle autonomie, tra competenze tecniche, che caratterizzano i nostri tempi, e la pubblica amministrazione, che può trarne vantaggio.

Ho agito con l'obiettivo di determinare vantaggio per la comunità nazionale e per la comunità europea, alla quale ci onoriamo di partecipare. Contribuire a contenere la diffusione del Covid-19, affinché la ripresa delle attività avvenga nel nostro Paese in sicurezza e nel modo migliore, è una responsabilità che ci accomuna al di là di ogni diversità di opinione politica e di collocazione all'interno di quest'Aula. Grazie, per quanto in questo senso avete fatto e farete. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole D'Inca. Ne ha facoltà.

D'INCA', *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, il Governo sottopone alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 161, comma 3-ter, del Regolamento del Senato, il testo di un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame, che recepisce integralmente le proposte emendative approvate dalla Commissione, sul quale, previa autorizzazione del Consiglio dei ministri, intende porre la questione di fiducia.

PRESIDENTE. Alla luce dell'intervento del Ministro, la Presidenza valuta l'emendamento ammissibile ai sensi dell'articolo 161, comma 3-ter, del Regolamento.

Ha chiesto di intervenire nuovamente il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole D'Inca. Ne ha facoltà.

D'INCA, *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 1786, di conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Pregherei i senatori di non invadere l'Emiciclo e di avere un minimo di rispetto. Al momento i lavori non sono ancora conclusi. È stata appena apposta la fiducia, il che non mi sembra un fatto del tutto marginale e neanche così allegro.

La Presidenza prende atto dell'apposizione della questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento interamente sostitutivo presentato dal Governo.

Conformemente alla prassi, trasmette il testo dell'emendamento alla 5ª Commissione permanente perché, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e nel rispetto delle prerogative costituzionali del Governo, informi l'Assemblea circa i profili di copertura finanziaria.

Dichiaro aperta la discussione sulla questione di fiducia.

È iscritto a parlare il senatore Pillon. Ne ha facoltà.

PILLON (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, sono costretto a darle pienamente ragione. Il fatto che sia stata apposta la questione di fiducia a quest'ora, in questa Aula, con quindici senatori, su una questione tanto delicata e importante che impatta sul sistema giustizia del nostro Paese ci dice con estrema chiarezza plastica quali sono le conseguenze della sistematica depauperazione dei ruoli di questo Parlamento. (*Applausi*). Scusatemi, ma non posso esimermi dal lamentare quanto appena detto.

Abbiamo un problema serio, come dicevo, che andrà a impattare in modo traumatico sul processo penale. I penalisti ce lo stanno ricordando continuamente. Assistiamo a un progressivo svuotamento del processo penale che viene trasformato in una pantomima televisiva nella quale gli avvocati non hanno più nessun contatto con i testimoni, con le parti e neanche con il giudice, visto che addirittura anche la discussione potrà avvenire per via telematica. Su questo non posso che manifestare tutta la preoccupazione della forza politica che rappresento, ma anche - consentitemi - non posso che riportare in questa stessa Aula la preoccupazione della categoria degli avvocati penalisti che ci è stata più e più volte rappresentata.

Agli amici e colleghi che ci raccomandano di continuare sulla strada del processo telematico perché è molto meglio, molto più semplice e rapido, mi limito a chiedere come sarà possibile fare il controesame di un testimone ostile, come sarà possibile verificare che un testimone non venga imboccato, subornato o minacciato se il tutto avviene per via telematica. Mi chiedo se ancora crediamo nel processo penale perché, a questo punto, se continuiamo sulla strada del processo telematico, possiamo trasformare l'esame dei testi in un semplice questionario con le crocette e le domande prestampate, con vero o falso, e comunicare direttamente con il modulo, così forse facciamo prima.

Dell'*app* Immuni hanno già parlato i miei colleghi e, quindi, non mi dilungo, vista anche l'ora tarda. Tuttavia, per quanto riguarda le sanzioni, siamo seriamente preoccupati. Non sappiamo chi avrà la responsabilità diretta dei dati raccolti dall'*app* Immuni e, soprattutto, non crediamo che il sistema sanzionatorio per la dispersione dei dati oppure per il loro utilizzo contro la legge sia adeguato e funzionale. Avevamo presentato degli emendamenti in questo senso, ma sono stati tutti cancellati.

Debbo, invece, dare atto del passaggio nella discussione di due provvedimenti che, a nostro avviso, andranno a migliorare in modo significativo la situazione, soprattutto con riguardo ai minori. Presidente, mi spiego meglio. In questo tempo di coronavirus i bambini sono stati costretti a seguire la scuola tramite la didattica a distanza. I minori anche di tenerissima età hanno avuto accesso a computer, *tablet*, telefonini per il contatto con la scuola. Sappiamo tutti, però, perfettamente che, attraverso i *device*, si ha un accesso diretto indiscriminato a Internet, dove sono presenti contenuti molto pericolosi per i nostri bambini. Mi sto riferendo a contenuti di natura violenta o pornografica. Grazie all'emendamento 7.0.3 della Lega, approvato durante l'esame della legge di conversione di questo decreto, milioni di minori che hanno accesso al cyberspazio oggi potranno farlo in maniera più sicura in quanto tutte le contrattualistiche aventi a oggetto la somministrazione di servizi *providing* e, quindi, di accesso a Internet dovranno avere come clausola obbligatoria e gratuita il fatto che siano preinstallati su tutti gli apparati dei sistemi di *parental control* disattivabili solo da un adulto. Credo che questo sia un grande punto di arrivo. Ringraziamo tutte le forze politiche per l'unanimità raggiunta

su questo tema tanto importante e speriamo sia utile ad arginare il triste fenomeno della cosificazione delle persone e, in particolare, della donna.

Mi fermo qua. Domani ci saranno le dichiarazioni di voto. Resto comunque su quanto ho detto all'inizio: questo era un provvedimento su cui potevamo davvero risparmiarci di mettere la fiducia. *(Applausi)*.

Avremmo potuto discutere in Aula e votare gli emendamenti, che non erano tanti e non erano ostruzionistici. Si poteva davvero coronare il provvedimento con un dibattito, senza umiliare il Parlamento con una conclusione con quindici senatori in Aula. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Omissis

La seduta è tolta *(ore 21,41)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta COVID-19 (**1786**)

EMENDAMENTO 1.900 SU CUI IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE SOSTITUTIVO DELL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

1.900

Il Governo

[Emendamento 1.900 \(in formato PDF\)](#)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DA 1 A 8 DEL DECRETO-LEGGE

Capo I

MISURE URGENTI IN MATERIA DI INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI E COMUNICAZIONI, DI ORDINAMENTO PENITENZIARIO E DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI GIUSTIZIA CIVILE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Articolo 1.

(Proroga del termine di entrata in vigore della disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni)

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole «30 aprile 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2020»;
- b) al comma 2, le parole «1° maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1° settembre 2020».

2. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7, il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 6 che sono di immediata applicazione.».

Articolo 2.

(Disposizioni urgenti in materia di detenzione domiciliare e permessi)

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30-*bis*:

1) al primo comma sono aggiunti infine i seguenti periodi: «Nel caso di detenuti per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, l'autorità competente, prima di pronunciarsi, chiede altresì il parere del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza e, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-*bis*, anche quello del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo in ordine all'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata ed

alla pericolosità del soggetto. Salvo ricorrano esigenze di motivata eccezionale urgenza, il permesso non può essere concesso prima di ventiquattro ore dalla richiesta dei predetti pareri.»;

2) il nono comma è sostituito dal seguente: «Il procuratore generale presso la corte d'appello è informato dei permessi concessi e del relativo esito con relazione trimestrale degli organi che li hanno rilasciati e, nel caso, di permessi concessi a detenuti per delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale o a detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-*bis*, ne dà comunicazione, rispettivamente, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza e al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.»;

b) all'articolo 47-*ter*, dopo il comma 1-*quater*, è aggiunto il seguente: «1-*quinquies*. Nei confronti dei detenuti per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis* e 3-*quater* del codice di procedura penale o sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-*bis*, il tribunale o il magistrato di sorveglianza, prima di provvedere in ordine al rinvio dell'esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 o 147 del codice penale con applicazione della detenzione domiciliare, ai sensi del comma 1-*ter*, o alla sua proroga, chiede il parere del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza e, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-*bis*, anche quello del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo in ordine all'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata ed alla pericolosità del soggetto. I pareri sono resi al magistrato di sorveglianza e al tribunale di sorveglianza nel termine, rispettivamente, di due giorni e di quindici giorni dalla richiesta. Salvo che ricorrano esigenze di motivata eccezionale urgenza, decorsi detti termini, il magistrato o il tribunale di sorveglianza procedono comunque anche in assenza dei pareri.».

Articolo 3.

(Disposizioni di coordinamento e integrative riguardanti la disciplina sulla sospensione dei termini processuali di cui al decreto-legge n. 18 del 2020)

1. All'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

1) alla lettera a) le parole «cause relative ad alimenti» sono sostituite dalle seguenti: «cause relative alla tutela dei minori, ad alimenti» e le parole «procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti; procedimenti elettorali di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150» sono sostituite dalle seguenti «procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile, procedimenti elettorali di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti»;

2) alla lettera b), le parole «procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «procedimenti nei quali nel periodo di sospensione o nei sei mesi successivi scadono i termini di cui all'articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale»;

b) al comma 6, primo periodo, le parole «16 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «12 maggio»;

c) al comma 7, lettera f), dopo le parole «deve in ogni caso avvenire» sono aggiunte le seguenti: «con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario e»;

d) al comma 12-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo quanto previsto dal comma 12, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano, salvo che le parti vi acconsentano, alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio e a quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti.»;

e) al comma 12-*ter* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole «salvo che la parte ricorrente faccia richiesta di discussione orale» sono sostituite dalle seguenti: «salvo che una delle parti private o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale»;

2) al quinto periodo, dopo le parole «è formulata per iscritto» sono inserite le seguenti: «dal procuratore generale o» e le parole «del ricorrente» sono soppresse;

f) dopo il comma 12-*quater* sono aggiunti i seguenti: «12-*quater*.1 - Sino al 31 luglio 2020, con uno o più decreti del Ministro della giustizia non aventi natura regolamentare, presso ciascun ufficio del pubblico ministero che ne faccia richiesta a norma del terzo periodo, è autorizzato il deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-*bis*,

comma 3, del codice di procedura penale, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento direttoriale di cui al primo periodo. I decreti di cui al primo periodo sono adottati su richiesta degli uffici del pubblico ministero, previo accertamento da parte del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia della funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici.

12-*quater*.2 - Sino al 31 luglio 2020, con uno o più decreti del Ministro della giustizia non aventi natura regolamentare, presso ciascun ufficio del pubblico ministero che ne faccia richiesta a norma del terzo periodo, gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria sono autorizzati a comunicare agli uffici del pubblico ministero atti e documenti in modalità telematica, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. La comunicazione di cui al periodo che precede si intende eseguita al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento direttoriale di cui al periodo che precede. I decreti di cui al primo periodo sono adottati su richiesta degli uffici del pubblico ministero, previo accertamento da parte del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia della funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici.»;

g) al comma 12-*quinqüies* è aggiunto infine il seguente periodo: «Nei procedimenti penali, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle deliberazioni conseguenti alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio, svolte senza il ricorso a collegamento da remoto»;

h) al comma 20, ovunque ricorrano, le parole «15 aprile 2020» sono sostituite dalle seguenti: «11 maggio 2020»;

i) ovunque ricorrano nell'articolo, le parole «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2020».

Articolo 4.

(Disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia amministrativa)

1. All'articolo 84, commi 3, 4, lettera e), 5, 9, e 10 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «30 giugno 2020» sono sostituite con «31 luglio 2020». A decorrere dal 30 maggio e fino al 31 luglio 2020 può essere chiesta discussione orale con istanza depositata entro il termine per il deposito delle memorie di replica ovvero, per gli affari cautelari, fino a cinque giorni liberi prima dell'udienza in qualunque rito, mediante collegamento da remoto con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei difensori all'udienza, assicurando in ogni caso la sicurezza e la funzionalità del sistema informatico della giustizia amministrativa e dei relativi apparati e comunque nei limiti delle risorse attualmente assegnate ai singoli uffici. L'istanza è accolta dal presidente del collegio se presentata congiuntamente da tutte le parti costituite. Negli altri casi, il presidente del collegio valuta l'istanza, anche sulla base delle eventuali opposizioni espresse dalle altre parti alla discussione da remoto. Se il presidente ritiene necessaria, anche in assenza di istanza di parte, la discussione della causa con modalità da remoto, la dispone con decreto. In tutti i casi in cui sia disposta la discussione da remoto, la segreteria comunica, almeno un giorno prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Si dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. Il luogo da cui si collegano i magistrati, gli avvocati e il personale addetto è considerato udienza a tutti gli effetti di legge. In alternativa alla discussione possono essere depositate note di udienza fino alle ore 9 antimeridiane del giorno dell'udienza stessa o richiesta di passaggio in decisione e il difensore che deposita tali note o tale richiesta è considerato presente a ogni effetto in udienza. Il decreto di cui al comma 2 stabilisce i tempi massimi di discussione e replica.

2. Il comma 1 dell'articolo 13 dell'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante le norme di attuazione al codice del processo amministrativo, è sostituito dal seguente: «1. Con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di trasformazione digitale e gli altri soggetti indicati dalla legge,

che si esprimono nel termine perentorio di trenta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto, sono stabilite, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le regole tecnico-operative per la sperimentazione e la graduale applicazione degli aggiornamenti del processo amministrativo telematico, anche relativamente ai procedimenti connessi attualmente non informatizzati, ivi incluso il procedimento per ricorso straordinario. Il decreto si applica a partire dalla data nello stesso indicata, comunque non anteriore al quinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.».

3. A decorrere dal quinto giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del primo decreto adottato dal Presidente del Consiglio di Stato di cui al comma 1 dell'articolo 13 dell'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, come modificato dal comma 2 del presente articolo, è abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2016, n. 40. È abrogato il comma 2-*quater* dell'articolo 136 dell'allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il codice del processo amministrativo.

Articolo 5.

(Disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia contabile)

1. All'articolo 85 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 2, 3, lettera f), 4, 5, 6, 7 e 8-*bis* le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2020».

b) al comma 6, terzo periodo, le parole «dieci» e «nove» sono sostituite, rispettivamente, dalle parole «quindici» e «dodici», ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla individuazione di cui al periodo precedente si provvede secondo criteri, fissati dal presidente della Corte dei conti, sentito il Consiglio di presidenza, che assicurino adeguata proporzione fra magistrati relatori, magistrati in servizio presso gli uffici centrali e magistrati operanti negli uffici territoriali.»;

c) dopo il comma 8-*bis* è inserito il seguente:

«8-*ter*. Ai fini del contenimento della diffusione del Covid-19, il pubblico ministero può avvalersi di collegamenti da remoto, individuati e regolati con decreto del presidente della Corte dei conti da emanarsi ai sensi dell'articolo 20-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nel rispetto delle garanzie di verbalizzazione in contraddittorio, per audire, al fine di acquisire elementi utili alla ricostruzione dei fatti e alla individuazione delle personali responsabilità, i soggetti informati di cui all'articolo 60 del codice di giustizia contabile, approvato con decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 e il presunto responsabile che ne abbia fatta richiesta ai sensi dell'articolo 67 del codice medesimo. Il decreto del presidente della Corte dei conti disciplinante le regole tecniche entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.».

Capo II

MISURE URGENTI PER L'INTRODUZIONE DEL SISTEMA DI ALLERTA COVID-19

Articolo 6.

(Sistema di allerta Covid-19)

1. Al solo fine di allertare le persone che siano entrate in contatto stretto con soggetti risultati positivi e tutelarne la salute attraverso le previste misure di prevenzione nell'ambito delle misure di sanità pubblica legate all'emergenza COVID-19, è istituita una piattaforma unica nazionale per la gestione del sistema di allerta dei soggetti che, a tal fine, hanno installato, su base volontaria, un'apposita applicazione sui dispositivi di telefonia mobile. Il Ministero della salute, in qualità di titolare del trattamento, si coordina, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, anche ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679, con i soggetti operanti nel Servizio nazionale della protezione civile, di cui agli articoli 4 e 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e con i soggetti attuatori di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, nonché con l'Istituto superiore di sanità e, anche per il tramite del Sistema Tessera Sanitaria, con le strutture pubbliche e private accreditate che operano nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto delle relative competenze istituzionali in materia sanitaria connessa all'emergenza epidemiologica da COVID 19, per gli ulteriori adempimenti necessari alla gestione del sistema di allerta e per l'adozione di correlate misure di sanità pubblica e di cura. Le modalità operative del sistema di allerta tramite la piattaforma

informatica di cui al presente comma sono complementari alle ordinarie modalità in uso nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. Il Ministro della salute e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie informano periodicamente la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sullo stato di avanzamento del progetto.

2. Il Ministero della salute, all'esito di una valutazione di impatto, costantemente aggiornata, effettuata ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679, adotta misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi elevati per i diritti e le libertà degli interessati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 5, del medesimo Regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-*quinquiesdecies* del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, assicurando, in particolare, che:

a) gli utenti ricevano, prima dell'attivazione dell'applicazione, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, informazioni chiare e trasparenti al fine di raggiungere una piena consapevolezza, in particolare, sulle finalità e sulle operazioni di trattamento, sulle tecniche di pseudonimizzazione utilizzate e sui tempi di conservazione dei dati;

b) per impostazione predefinita, in conformità all'articolo 25 del Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali raccolti dall'applicazione di cui al comma 1 siano esclusivamente quelli necessari ad avvisare gli utenti dell'applicazione di rientrare tra i contatti stretti di altri utenti accertati positivi al COVID-19, individuati secondo criteri stabiliti dal Ministero della salute e specificati nell'ambito delle misure di cui al presente comma, nonché ad agevolare l'eventuale adozione di misure di assistenza sanitaria in favore degli stessi soggetti;

c) il trattamento effettuato per allertare i contatti sia basato sul trattamento di dati di prossimità dei dispositivi, resi anonimi oppure, ove ciò non sia possibile, pseudonimizzati; è esclusa in ogni caso la geolocalizzazione dei singoli utenti;

d) siano garantite su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento nonché misure adeguate ad evitare il rischio di reidentificazione degli interessati cui si riferiscono i dati pseudonimizzati oggetto di trattamento;

e) i dati relativi ai contatti stretti siano conservati, anche nei dispositivi mobili degli utenti, per il periodo strettamente necessario al trattamento, la cui durata è stabilita dal Ministero della salute e specificata nell'ambito delle misure di cui al presente comma; i dati sono cancellati in modo automatico alla scadenza del termine;

f) i diritti degli interessati di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679 possano essere esercitati anche con modalità semplificate.

3. I dati raccolti attraverso l'applicazione di cui al comma 1 non possono essere trattati per finalità diverse da quella di cui al medesimo comma 1, salva la possibilità di utilizzo in forma aggregata o comunque anonima, per soli fini di sanità pubblica, profilassi, statistici o di ricerca scientifica, ai sensi degli articoli 5, paragrafo 1, lettera a) e 9, paragrafo 2, lettere i) e j), del Regolamento (UE) 2016/679.

4. Il mancato utilizzo dell'applicazione di cui al comma 1 non comporta alcuna conseguenza pregiudizievole ed è assicurato il rispetto del principio di parità di trattamento.

5. La piattaforma di cui al comma 1 è di titolarità pubblica ed è realizzata dal Commissario di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, esclusivamente con infrastrutture localizzate sul territorio nazionale e gestite dalla società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. I programmi informatici di titolarità pubblica sviluppati per la realizzazione della piattaforma e l'utilizzo dell'applicazione di cui al medesimo comma 1 sono resi disponibili e rilasciati sotto licenza aperta ai sensi dell'articolo 69 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

6. L'utilizzo dell'applicazione e della piattaforma, nonché ogni trattamento di dati personali effettuato ai sensi al presente articolo sono interrotti alla data di cessazione dello stato di emergenza disposto con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, ed entro la medesima data tutti i dati personali trattati devono essere cancellati o resi definitivamente anonimi.

7. Agli oneri derivanti dall'implementazione della piattaforma di cui al presente articolo, nel limite massimo di 1.500.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse assegnate per il medesimo anno al Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 con delibera del Consiglio dei Ministri a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Capo III
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Articolo 7.
(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione degli articoli del presente decreto, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 6, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti connessi mediante l'utilizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 8.
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge .

Allegato B

Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1786 e sui relativi emendamenti

La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo. Esaminati quindi i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e preso atto degli elementi informativi trasmessi dal Governo, secondo cui:

- in relazione all'articolo 2, che dispone l'adeguamento della disciplina dell'ordinamento penitenziario di cui alla legge n. 354 del 1975, inerente alla materia della concessione di permessi e dell'applicazione della misura della detenzione domiciliare, si assicura che le attività degli organi preposti al rilascio dei predetti pareri si concretizzano in attività rientranti nei compiti e nelle funzioni istituzionali ordinarie, senza aggravio di oneri per la finanza pubblica;

- con riferimento all'articolo 3, recante previsioni normative sul deposito e sulla comunicazione in forma telematica di atti e documenti giudiziari, viene confermata la sostenibilità degli interventi di informatizzazione in ambito penale attraverso le risorse finanziarie indicate nella relazione tecnica per le spese di funzionamento e di investimento per l'innovazione tecnologica in materia informatica e telematica dell'intera amministrazione della giustizia;

- con riguardo all'articolo 6 sugli oneri per il tracciamento informatico dei contatti ravvicinati dei soggetti contagiati dal coronavirus, si rappresenta che è stata stipulata una specifica convenzione tra il Commissario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza, il Ministero della salute, il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio e la SOGLI Spa volta ad istituire un piattaforma unica nazionale per la gestione del sistema di allerta Covid-19. Al riguardo, viene specificato che la SOGEI si è impegnata a provvedere alle attività connesse alla convenzione con le risorse umane e tecniche nella propria disponibilità e a operare a titolo gratuito;

- sempre in merito all'articolo 6, si fa presente che all'acquisizione, per conto della SOGEI, dei beni e servizi eventualmente occorrenti per lo svolgimento delle predette attività provvedere il Commissario straordinario sostenendo i relativi oneri nei limiti della dotazione individuata dal comma 7 del medesimo articolo 6;

- nel presupposto che le risorse di cui all'articolo 6, comma 7 (1,5 milioni di euro per il 2020) già versate sull'apposita contabilità speciale intestata al Commissario siano ancora disponibili e che il loro utilizzo non pregiudichi interventi già avviati o programmati a valere sulle medesime somme, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti e subemendamenti trasmessi dall'Assemblea, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.3, 2.0.10, 3.56, 3.60, 3.61, 3.62, 4.13, 5.0.1, 5.0.3, 6.2, 6.7, 6.8, 6.10, 6.26, 6.31, 6.0.1, 7.0.2, 7.0.5 e 5.1 (testo 3)/200.

Sull'emendamento 5.1, si ribadisce il parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al comma 1-to, dopo il primo periodo, del seguente: "La predetta Sezione centrale si avvale di una struttura di supporto di livello non dirigenziale, nell'ambito della vigente dotazione organica del personale amministrativo e della magistratura contabile."

Sull'emendamento 5.4, si ribadisce il parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al comma 1-bis, dopo il primo periodo, del seguente: "La predetta Sezione centrale si avvale di una struttura di supporto di livello non dirigenziale, nell'ambito della vigente dotazione organica del personale amministrativo e della magistratura contabile."

Sull'emendamento 5.5, si ribadisce il parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al comma 1-bis, dopo il primo periodo, del seguente: "La predetta Sezione centrale si avvale di una struttura di supporto di livello non dirigenziale, nell'ambito della vigente dotazione organica del personale amministrativo e della magistratura contabile."

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti e subemendamenti.

Intervento della senatrice Cirinnà nella discussione generale del disegno di legge n. 1786

Presidente, colleghi! Il decreto-legge in conversione interviene in materia di giustizia, un settore colpito non meno di altri dall'emergenza sanitaria e che ha bisogno di essere messo nelle condizioni di ripartire al più presto.

Sappiamo infatti che un'efficiente amministrazione della giustizia non contribuisce soltanto a garantire l'effettività dei diritti fondamentali dei cittadini, ma in ambito civile è un fattore essenziale per la ripresa economica.

Per questo, sono felice che i lavori della Commissione giustizia siano stati caratterizzati da un clima di collaborazione tra maggioranza e opposizione, con la presentazione e l'approvazione di emendamenti sui quali c'è stata una significativa convergenza. Emendamenti che, peraltro, rispondono a preoccupazioni manifestate dagli operatori della giustizia, e in particolare dagli avvocati. Sono segnali importanti, proprio perché stiamo parlando di un settore strategico per i diritti dei cittadini e per la ripresa economica.

Il decreto-legge è caratterizzato da un elevato tasso di complessità tecnica. Non mi soffermerò nel dettaglio su tutti i suoi contenuti, ma mi limiterò a richiamare alcuni aspetti che - secondo me - sono particolarmente importanti: soprattutto nella prospettiva dei diritti e delle garanzie, ma anche in relazione alla costruzione di un sistema più efficiente. In modo particolare, vorrei soffermarmi su alcune innovazioni relative alla condizione delle detenute e dei detenuti nelle nostre carceri. Persone dimenticate, perché troppo spesso si pensa che la colpa e la condanna penale cancellino addirittura la dignità. E troppo spesso si dimentica - lasciatemelo dire, ricordando il mio maestro Franco Cordero a poche settimane dalla sua scomparsa - che la Costituzione impone al legislatore e alla politica di disciplinare il regime di detenzione proprio salvaguardando quella dignità, attraverso - cito l'articolo 27 - pene che "non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del reo".

L'emergenza sanitaria ha colpito le nostre carceri in modo duro, durissimo: ricordiamo i disordini. Ecco, in quegli eccessi io non posso non scorgere, però, anche il segno di una sofferenza profonda, della quale ci dobbiamo fare carico.

In questo senso, il decreto-legge in conversione muove alcuni passi importanti. Penso alla disciplina dei colloqui, che aggiunge garanzie significative, anche per i detenuti minorenni. Ma penso soprattutto a un emendamento dei relatori, approvato in Commissione, che disciplina il diritto/dovere dei Garanti dei detenuti - a tutti i livelli: nazionale, regionale, locale - di essere ammessi senza restrizioni in carcere, per verificare le condizioni di vita dei detenuti e avere, in alcuni casi, colloqui con loro. Mi sembra un segnale importante che diamo, di trasparenza e umanità.

In questo stesso spirito - permettetemelo - devo però rilevare alcune criticità, relative al meccanismo di controllo periodico delle misure alternative alla detenzione, disposte in conseguenza dell'emergenza sanitaria.

L'intento che ha mosso il Governo nell'adozione del decreto n. 29 - ora confluito nel decreto-legge in conversione - può essere condivisibile: esso mira infatti a compensare alcuni "effetti collaterali" dell'emergenza, consentendo di tornare su decisioni magari prese in fretta o con urgenza. Conosciamo il clima in cui è maturata l'adozione di quel decreto - il clamore mediatico su alcune scarcerazioni - ma non è su quello che voglio tornare. Mi preoccupa, piuttosto, la mancata previsione di una garanzia dei diritti della difesa, che non è chiamata a partecipare al procedimento di revisione delle misure. Un profilo già evidenziato dalla dottrina, dagli avvocati ma anche dai magistrati, che in alcuni casi hanno già investito la Corte costituzionale della decisione sulla legittimità di questa soluzione normativa. Ecco, mi permetto di dire - sommessamente - che su questo avremmo potuto e dovuto fare uno sforzo ulteriore.

Sempre su questa materia, mi permetto di segnalare un ordine del giorno - da me promosso assieme alle colleghe Rossomando e Valente - e approvato dalla Commissione, in materia di case famiglia protette per detenute madri. Ecco, colleghi, è questo un altro dei settori nei quali lo Stato e la politica devono far sentire la propria presenza. Dal 2011 esiste una legge - la n. 62 - che consente alle detenute con prole di scontare la pena in case famiglia protette. Ad oggi, tuttavia, le strutture che garantiscono questa forma alternativa di detenzione sul territorio nazionale sono pochissime. E questo è inaccettabile. Inaccettabile, quando invece si parla continuamente di tutela della maternità, dell'infanzia e della famiglia. Inaccettabile e, consentitemelo, anche un po' ipocrita. Non si può più rinviare un rifinanziamento serio della legge n. 62 del 2011, per favorire l'istituzione di case famiglia protette in tutto il territorio nazionale. Non vogliamo più vedere un bambino varcare la soglia di un carcere. Questo chiede il nostro ordine del giorno, come approvato dalla Commissione. Lo richiamo

all'attenzione dei rappresentanti del Governo, affinché si attivino immediatamente in questo senso. Davvero non possiamo più attendere.

Il decreto-legge in conversione contiene molte altre disposizioni, che riguardano soprattutto il potenziamento degli strumenti telematici nello svolgimento del processo dinanzi alle diverse giurisdizioni, comprese quelle speciali, così come in sede di mediazione e conciliazione. Si tratta di innovazioni importanti, da tempo sollecitate dall'avvocatura, e che abbiamo accolto con convinzione. Mi auguro davvero che la conversione del decreto-legge segni soltanto il primo passo verso una giustizia più efficiente, più moderna, più umana. La ripartenza passa anche e soprattutto da qui. Grazie.

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

230ª SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 17 GIUGNO 2020

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO,
indi del vice presidente TAVERNA
e del presidente ALBERTI CASELLATI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 8,33).

Si dia lettura del processo verbale.

LAFORGIA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1786) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19 (Relazione orale)(ore 8,36)

Seguito della discussione e approvazione della questione di fiducia

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni

di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1786.

Ricordo che nella seduta di ieri i relatori hanno svolto la relazione orale, hanno avuto luogo la discussione generale e la replica del rappresentante del Governo, il Governo ha posto la questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge e ha avuto luogo la discussione sulla questione di fiducia.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sull'emendamento 1.900, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.900, presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

CUCCA (IV-PSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCA (IV-PSI). Signor Presidente, signor Ministro, colleghi senatori, il provvedimento in esame, com'è noto, almeno per la sua parte principale, è nato per far fronte all'emergenza sanitaria conseguente al Covid, che ha colpito ovviamente anche il settore della giustizia, presentandosi immediatamente con la diffusione di qualche contagio in diversi tribunali, tra cui Napoli e Milano. Tali casi hanno costretto i capi degli uffici a isolarne alcune sezioni, fino a giungere poi al provvedimento di chiusura completa o quasi (perché, com'è ovvio, le urgenze si sono dovute obbligatoriamente svolgere).

Proprio per la diffusione progressiva del virus, sono stati adottati provvedimenti che hanno sostanzialmente paralizzato l'attività giudiziaria, consentendo che, come dicevo, proseguisse solo nei casi di effettiva urgenza, tramite collegamenti da remoto o comunque con il rispetto delle prescrizioni a tutela dei soggetti coinvolti.

In effetti, inizialmente erano previsti due distinti provvedimenti, poi unificati in quello che abbiamo oggi in esame, proposto riunito alla Commissione, la quale ha provveduto anche ad emendarlo. In buona sostanza, si è trattato di provvedimenti necessitati e indispensabili per porre rimedio alle inevitabili disfunzioni create dal diffondersi della pandemia e quindi dalla conseguente paralisi di cui parlavo in precedenza.

Devo tuttavia evidenziare che, anche in questo caso - ed ecco una nota dolente - si è previsto che non vi fossero nuovi impegni di natura economico-finanziaria, perché ormai tutti i provvedimenti della giustizia sono fatti sempre con la clausola di invarianza finanziaria (ne approfitto per salutare il signor

Sottosegretario, arrivato adesso, con il quale devo dire che, come sempre, in Commissione si è lavorato molto bene).

Come ho ripetuto tante volte, in un settore delicato e strategico come la giustizia, ritengo non si possa non avere un implemento delle risorse finanziarie. Credo che, se così fosse stato fatto, anche questo provvedimento avrebbe potuto essere decisamente più incisivo e produttivo di effetti più consistenti. Non è un caso, infatti, che gran parte degli emendamenti sia stata rigettata ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. L'auspicio quindi, anche per il futuro, rimane quella di una maggiore attenzione verso le problematiche del settore giudiziario, oggettivamente molto in crisi, mettendo a disposizione le risorse necessarie.

Il provvedimento è decisamente complesso, tocca diversi argomenti di cui parlerò in maniera molto breve. Voglio precisare però quel che già dicevo prima riguardo il Sottosegretario; la discussione in Commissione è avvenuta in maniera molto pacata e costruttiva, tanto che diversi emendamenti proposti anche dall'opposizione sono stati accolti. Di contro, altri - e questa è un'altra nota dolente - che non avrebbero inciso sulla portata del provvedimento, ma lo avrebbero sicuramente completato e migliorato, sono stanti respinti. Qualcuno di questi è stato respinto in maniera abbastanza inspiegabile. Mi riferisco, per esempio, all'emendamento che riguardava i termini e soprattutto la durata della sospensione dei termini; un argomento da me toccato durante la discussione generale e poi ripreso da un emendamento presentato dalla Commissione. Questo emendamento, se accolto, avrebbe sicuramente evitato quelle disparità interpretative che sono molto diffuse su tutto il territorio nazionale. Ho avuto segnalazioni al riguardo e, d'altro canto, io stesso avevo segnalato questa incongruità e questa scarsa chiarezza. Come noto, la conversione in legge di un decreto-legge pone nel periodo centrale un problema di fermo della sospensione dei termini e adesso ciò sta provocando delle disparità di interpretazione, alle quali probabilmente si porrà rimedio mediante la giurisprudenza, auspicando che non ci siano poi delle differenze interpretative. Come noto, la conversione di un decreto-legge ha efficacia *ex nunc* e non *ex tunc*; quando il provvedimento diventa legge, il provvedimento dispiega i suoi effetti *ex nunc* e non *ex tunc*. In realtà sono sei giorni, non c'è grande differenza, però c'è, vi si poteva porre rimedio, ma non è stato fatto. Un'interpretazione autentica della norma già emanata avrebbe sicuramente consentito di evitare questi equivoci.

Il provvedimento interviene sulla materia delle intercettazioni, disponendo il rinvio dell'entrata in vigore della nuova disciplina per consentire i lavori necessari presso gli uffici delle procure utili all'attuazione della normativa stessa. L'auspicio è che gli uffici siano ora dotati ancora una volta di risorse economiche sufficienti e indispensabili - risorse economiche, ma anche risorse umane - per avviare la riforma, pur con le criticità che conosciamo e che erano state evidenziate all'atto dell'approvazione di quel provvedimento.

Credo che questo possa anche consentire l'auspicio di una riforma organica di tutta la materia delle intercettazioni nell'ambito di quella riforma del processo che è *in itinere*.

A questo riguardo vorrei tornare su un tema che ha suscitato numerose polemiche durante la votazione degli emendamenti. Mi riferisco all'emendamento sulla prescrizione che è stato respinto, sul quale però io mi ero espresso astenendomi. Ciò ha creato notevole confusione. Ho chiarito in

Commissione, in maniera inequivocabile, che condividevo il contenuto dell'emendamento, perché lo aveva presentato il mio Gruppo, ma all'atto dell'approvazione ha specificato che non avrei potuto esprimere un parere favorevole e mi sarei astenuto. Ciò perché era intervenuto già un impegno da parte del Ministro per una revisione organica della materia. C'era un patto, che sono certo il Ministro vorrà rispettare in tempi brevi e, conseguentemente, il motivo della mia astensione è stato esclusivamente questo.

Tutto ciò ha creato però non poche polemiche sui *social* e anche sugli organi di stampa. Continueremo però a seguire il tema della prescrizione perché, come ho detto, c'è un impegno assunto dal Ministro e noi facciamo parte di una coalizione.

Non intendiamo tendere imboscate alla coalizione della quale facciamo parte e continuiamo a confrontarci a viso aperto, molto serenamente e in maniera molto proficua, per porre rimedio a quella che secondo noi è una disfunzione serissima del settore giustizia, cioè il tema della prescrizione (i fatti sono ampiamente noti). A questo riguardo, però, credo sia anche doveroso sollecitare l'immediata convocazione di un tavolo sulla giustizia da parte del Ministro, che era stata annunciata tempo addietro, per avviare il confronto di cui dicevo, volto a trovare una soluzione anche al tema della prescrizione.

Un'ulteriore materia trattata nel provvedimento è l'intervento sull'ordinamento penitenziario, destinato a sopire le polemiche, talvolta strumentali, che si sono avute durante questo periodo di *lockdown* sulle scarcerazioni determinate dall'emergenza sanitaria. Si prevede l'acquisizione del parere richiesto dal magistrato di sorveglianza al procuratore della Repubblica del luogo ove è stata emessa la sentenza e al procuratore nazionale antimafia, assegnando un termine entro il quale questo parere deve essere rilasciato. Anche la previsione di un termine ha suscitato delle polemiche, a mio parere completamente infondate. Ieri ho sentito dire in quest'Aula che questo termine non può essere perentorio e che il parere deve essere comunque acquisito; il giudice, prima di pronunciarsi, dovrebbe attendere che arrivi questo parere. Francamente mi pare si tratti di una polemica decisamente strumentale e priva di effettiva portata; a parte il fatto che il parere non è vincolante, non possiamo dimenticare che la magistratura di sorveglianza è un organo autonomo. Si andrebbe a minare sia l'autonomia che la discrezionalità degli uffici di sorveglianza.

Proseguo molto brevemente, signor Presidente; le chiederei di farmi concludere, visto che il mio intervento non è lungo. La ripresa dell'attività giudiziaria è stata fissata al 1° luglio di quest'anno. Mi auguro che l'attività riprenda a pieno ritmo, perché tante sono le richieste in questo senso, sia da parte della magistratura, che si troverà con gli uffici ingolfati, sia la parte dell'avvocatura, che vive un momento di difficoltà come credo non sia mai stato vissuto prima. Ritengo però necessario affidare ai capi degli uffici la possibilità di utilizzare tutte le risorse e tutti i mezzi necessari per l'osservanza delle norme igienico-sanitarie previste dalla legge.

Un altro tema estremamente importante è quello del processo penale da remoto. Personalmente sono assolutamente contrario, essendo certissimo della necessità di mantenere l'oralità del processo, per garantire meglio il diritto di difesa. La soluzione adottata, però, mi pare possa essere accettabile, almeno per il momento, in attesa che la materia del processo penale venga riformata

organicamente, come si sta facendo, perché a breve dovrebbe arrivare in Commissione il testo della riforma del processo penale.

Credo sia anche doverosa un'ulteriore osservazione: probabilmente avremmo potuto fare di più, in diverse materie, in un momento così difficile per gli operatori del settore. Mi riferisco sia agli avvocati, sia ai magistrati onorari, sui quali è in corso una discussione. Avremmo potuto anche considerare favorevolmente gli emendamenti sull'istituto della mediazione e degli arbitrati; erano stati proposti degli emendamenti a mio parere molto interessanti, che avrebbero sicuramente consentito una più agevole applicazione di tali istituti, con un effetto deflattivo sul processo civile. Confidiamo che la riforma organica del processo civile ci consenta di porre rimedio anche in questa materia. Questi sono i temi generali di cui si è occupato questo provvedimento e, pure con le criticità di cui ho parlato, credo sia indispensabile rinnovare a questo Governo la fiducia già accordata al Ministro.

Annuncio pertanto il voto favorevole di Italia Viva sul provvedimento in esame. (*Applausi*).

BALBONI (*Fdi*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALBONI (*Fdi*). Signor Presidente, oggi il Senato è chiamato a esprimersi ancora una volta sull'ennesima fiducia posta su un decreto-legge. Anzi, in realtà sono due, perché, come sappiamo, il testo del decreto-legge n. 29 è stato unito al testo del decreto-legge n. 28. E tra poche ore ne verrà posta un'altra ancora, su una materia ancora più importante, quella elettorale. Di decreto-legge in decreto-legge, e di fiducia in fiducia, il Parlamento è esautorato.

Legiferare mediante decreto-legge è diventato la regola. La discussione di un disegno di legge di iniziativa parlamentare da regola è diventata un'eccezione. La vocazione autoritaria del secondo Governo Conte, peggio ancora del primo Governo Conte perché, come si sa, al peggio non c'è mai limite, è ormai evidente a tutti. Il fastidio per il confronto parlamentare è un fatto che allarma l'opinione pubblica e i cittadini, trattandosi di un *vulnus* molto grave alla democrazia, come dimostra anche la derubricazione dell'intervento del *Premier*, che ci sarà fra poco, sul Consiglio europeo a semplice informativa per evitare il voto del Parlamento.

In materia di giustizia non si può comprimere la voce del Parlamento. I tempi c'erano; l'opposizione aveva dimostrato senso di responsabilità e spirito di collaborazione per migliorare un testo che faceva acqua da tutte le parti presentando pochi qualificati emendamenti di merito, alcuni persino accolti dai relatori e dal Governo in virtù del loro evidente valore tecnico. In particolare, mi preme esprimere soddisfazione per l'accoglimento del mio emendamento per la riapertura dei tribunali al 1° luglio. L'emendamento è poi stato fatto proprio dalla Lega e approvato all'unanimità dalla Commissione.

Adesso il Governo deve essere conseguente ed emanare i provvedimenti necessari al rientro in sede del personale ausiliario di cancelleria, senza il quale la riapertura non avrebbe alcun effetto. Altrettanto importanti erano e sono

molte altre proposte dell'opposizione, che meritavano un esame e un voto di questa Assemblea. Penso, ad esempio, al mio emendamento 1.4 in materia di intercettazioni attraverso il *trojan*. L'emendamento propone di utilizzare il *trojan* soltanto quando vi è la certezza che non alteri il contenuto del dispositivo in cui è installato, perché gli esperti ci hanno informato in modo allarmante che il *trojan* non trasforma soltanto il dispositivo in una trasmittente, ma anche in una ricevente e si può entrare nel *trojan* introducendo *file, mail, foto* e qualsiasi elemento che può essere utilizzato contro l'ignaro destinatario di questa intrusione. Se consideriamo che la gestione di questa attività non è in capo direttamente alle procure, ma è delegata a società esterne, tutti ci rendiamo conto della delicatezza della questione. L'emendamento è stato respinto senza nemmeno una motivazione dai relatori e dal Governo.

Il mio emendamento 2.8 mirava a elevare da settanta a settantacinque anni l'età per consentire al condannato di chiedere la detenzione domiciliare. Oggi un settantenne in salute è giovane; non è come negli anni Settanta, quando fu approvato l'ordinamento penitenziario. Voglio ricordare che la famigerata circolare del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP) del 21 marzo poneva l'età di settanta anni come condizione già di per sé sufficiente per accedere ai benefici di cui all'articolo 123 del decreto cura Italia e, più in generale, della detenzione domiciliare.

Il mio emendamento 2.15 tendeva ad abrogare l'articolo 123 del decreto cura Italia, che ha introdotto nel nostro ordinamento un principio dirompente per cui alla detenzione domiciliare non si va più soltanto quando si è ammalati e la condizione patologica è incompatibile con la condizione di carcerato, ma ci si va anche quando c'è il rischio di ammalarsi. Pertanto, si andrà in detenzione domiciliare oggi per il Covid, domani per la meningite e dopodomani per l'AIDS e chissà per quante altre malattie.

Questo principio va eradicato dal nostro ordinamento, perché è molto pericoloso. Ancora, il mio emendamento 2.9, affinché i condannati per gravi reati, quelli di cui all'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario, non abbiano più la possibilità di andare in detenzione domiciliare. Questo perché i criminali, che devono avere un giusto processo, con le massime garanzie, quando condannati devono scontare la pena che hanno giustamente ricevuto.

Ancora, il mio emendamento 3.26, perché il processo penale deve essere sempre in presenza quando si devono assumere testimoni, periti, interpreti o si deve discutere la causa. È un diritto indisponibile e, in quanto tale, deve essere sottratto alla disponibilità delle parti.

Tanti altri emendamenti avrebbero meritato di essere discussi in quest'Aula, come, ad esempio, i numerosi emendamenti presentati da Fratelli d'Italia per porre rimedio ai gravi problemi che comporterà l'articolo 6 del decreto-legge, quello che introduce la cosiddetta *app Immuni*, come denunciato anche ieri qui, in discussione generale, dai colleghi Rauti e Urso, alle cui considerazioni mi riporto. E poi anche altri emendamenti importanti, dei colleghi Pillon, Caliendo e altri.

Ebbene, cari colleghi, Fratelli d'Italia voterà contro, non solo perché, ovviamente, non può esprimere la fiducia a questo Governo, ma perché, con questo decreto-legge, si sono sommerse le procure di burocrazia per coprire gli errori del Governo nella gestione delle carceri e della giustizia. Si è sommersa

la magistratura di sorveglianza di una montagna di lavoro e di adempimenti impossibili da smaltire nei tempi assegnati.

Bastava accogliere i nostri emendamenti, perché i criminali devono rimanere in carcere. Inutile invocare la funzione rieducativa della pena, perché, per avere una funzione rieducativa, la pena deve essere scontata. Se voi non fate scontare la pena, non ci può essere neanche la funzione rieducativa della pena. Massime garanzie nel processo, giusta severità nell'applicazione della pena: questo deve essere il principio di una civiltà giuridica come quella che noi vogliamo affermare. Invece, questo Governo, come ha risposto alla rivolta nelle carceri? Milioni di euro di danni, morti, agenti di polizia penitenziaria feriti e poi finiti sotto processo. Solo in Italia possono succedere cose di questo genere. Vergogna, caro Ministro e caro Sottosegretario!

Il Governo ha risposto con l'articolo 123 del decreto cura Italia e con la circolare del 21 marzo: 8.000 detenuti a casa, compresi centinaia di pericolosi criminali. Questa è stata la risposta. Anziché processare per direttissima e tenere in carcere i rivoltosi, noi li abbiamo messi fuori: solo in Italia succedono cose di questo genere.

Signor Presidente, cari colleghi, concludo dicendo che noi voteremo contro, anche perché siamo molto preoccupati di quanto si sta profilando all'orizzonte. Il ministro Bonafede continua a convocare le opposizioni al Ministero per discutere di una riforma del CSM che è già in ritardo di un anno, perché il caso Palamara è scoppiato un anno fa.

E non è il caso Palamara: è il caso di un metodo mafioso applicato dal CSM nell'assegnazione delle più importanti cariche della magistratura.

PRESIDENTE. Senatore Balboni, a mio avviso, il termine mafioso è fuori luogo parlando di un'istituzione dello Stato.

BALBONI (Fdi). Signor Presidente, riporto definizioni rilasciate da magistrati all'opinione pubblica. Con tutto il rispetto, signor Presidente, ma se lo dicono i magistrati, penso lo possa dire anche un rappresentante del popolo. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Senatore, credo che, da avvocato, lei sappia che si risponde personalmente di quanto si dice. Ora siamo al Senato e io sono garante di un certo tenore della discussione.

BALBONI (Fdi). E anche io sono abituato a rispondere di quello che dico.

È ora di porre termine alle porte girevoli tra magistratura e politica. Un magistrato che entra in politica non può più tornare a giudicare un italiano, perché deve essere al di sopra di ogni sospetto.

Il Ministro deve venire in Parlamento - in Assemblea e in Commissione - a confrontarsi e, soprattutto, non deve mettersi in testa che il Parlamento approverà una legge delega su questo importantissimo argomento. Noi ne vogliamo discutere qui e che qui si voti.

Signor Presidente, per questi motivi non possiamo dare la fiducia al Governo in carica. *(Applausi)*.

GRASSO (*Misto-LeU*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSO (*Misto-LeU*). Signor Presidente, colleghi, sottosegretario Giorgis, dopo lunghi e drammatici mesi il nostro Paese, sconvolto da un'emergenza sanitaria senza precedenti, sta gradualmente tornando alla normalità.

Piangiamo migliaia di morti e siamo consapevoli che il *lockdown* - il blocco totale - ha prodotto enormi danni all'economia del nostro Paese. Non c'è tempo da perdere; occorrono e sono in discussione misure immediate a sostegno dei lavoratori, delle famiglie, delle persone più deboli e delle imprese. Allo stesso tempo, però, è fondamentale mettere in campo una strategia che non si limiti a ricostruire l'Italia pre-Covid (anche perché sarebbe illusorio pensare di poterlo fare), ma che disegni il futuro del nostro Paese, cambiandolo nelle fondamenta. È una grande opportunità.

Nelle diverse fasi sono stati creati numerosi tavoli, coinvolti decine di esperti e auditi i rappresentanti di molte categorie. Siamo fiduciosi che si possano presto tirare le fila e trasformare le tante idee politiche e fattuali in politiche concrete, attuabili e verificabili.

Dopo mesi difficilissimi in cui, grazie all'impegno di tutti i cittadini, siamo riusciti a contenere il più possibile il virus, si apre davanti a noi una fase nuova. (*Brusio*). Signor Presidente, sento un chiacchiericcio che dà fastidio, ma sono abituato a parlare anche così, quindi posso continuare visto che non c'è senso di rispetto.

PRESIDENTE. Colleghi, non siamo molti in Aula e, paradossalmente, si sente ancora di più il brusio. (*Commenti*). Qual è il problema, senatrice? (*Commenti*). Guardo voi perché in questo momento state parlando. Stia tranquilla che non mi sfugge assolutamente nulla e continui tranquillamente a osservare quello che provo a rappresentarvi. Da questo settore arriva un forte brusio, così come dai banchi del Movimento 5 Stelle.

Prego, senatore Grasso.

GRASSO (*Misto-LeU*). A questo proposito, voglio congratularmi con il ministro Roberto Speranza per aver firmato un importante protocollo d'intesa sulla ricerca e produzione del vaccino e testimoniargli la mia vicinanza per le minacce e gli insulti ricevuti in questi giorni.

Ora è di vitale importanza consolidare i dati incoraggianti sulla diffusione e implementare tutte le misure necessarie a evitare nuovi focolai e intervenire con tempestività in maniera da circoscriverli.

Abbiamo segnalato ai Ministeri competenti le nostre osservazioni su alcuni aspetti non secondari del funzionamento e dello sviluppo dell'*app* Immuni. Ci aspettiamo che nelle prossime settimane il Governo faccia quanto necessario per assicurare i più elevati *standard* di sicurezza dei dati e il massimo dell'efficacia per questo strumento di prevenzione, a mio avviso utile.

Matteo Salvini, che ha recentemente dimostrato pubblicamente di non osservare le basilari regole di distanziamento sociale e dell'uso della mascherina, ha

orgogliosamente dichiarato che non scaricherà Immuni, essendo noti la sua riservatezza, il suo riserbo e la sua strenua e costante difesa della *privacy*.

Se c'è da dare un cattivo esempio, devo dire che non si tira mai indietro. Io l'ho già scaricata la *app* Immuni e invito tutti a fare altrettanto.

Anche il comparto giustizia ha sofferto e soffre le conseguenze della pandemia, una situazione difficilissima, una stasi che per evidenti ragioni non può più durare e che non può più essere sanata solo con un decreto d'urgenza, non bisogna dimenticarlo. Un Paese in cui la certezza del diritto non è garantita e nel quale la giustizia, penale e civile, non funziona come dovrebbe è un Paese ancora lento, tanto che fa scarcerare persone che dovrebbero stare in carcere e ciò avviene per la lentezza della giustizia; è un Paese che rimane ancora esposto a numerosi problemi di natura sociale, economica e politica. Negli anni l'Italia ha accumulato un gravissimo ritardo in termini di risorse destinate alla giustizia, di incapacità di proporre e realizzare un'ampia e radicale revisione dei codici, di poter anche risolvere una drammatica carenza di strutture e di personale, oltre che di tecnologie innovative.

Ebbene, il decreto-legge in esame deve pertanto considerarsi come un primo e necessario passo per affrontare l'immediatezza della crisi. Io mi auguro che seguirà un più ampio e approfondito lavoro di riforma ormai non più procrastinabile. Mi viene in mente, ad esempio, perché evocato dal senatore Balboni, l'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario, che la Corte costituzionale, facendo proprio l'orientamento della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) sul cosiddetto ergastolo ostativo, ha dichiarato parzialmente incostituzionale. Ricordo molto bene le ragioni che portarono Giovanni Falcone a ideare il doppio binario per i reati di mafia. Lo ricordo bene perché allora ero al Ministero e si ritenne che i benefici dovessero essere accordati solo a chi dimostrava di aver troncato i legami con la mafia in maniera certa, collaborando con la giustizia. Accetto che a trent'anni da quella stagione vi sia una sensibilità giuridica differente, sostenuta da argomentazioni dotte e sottili. In Commissione antimafia abbiamo lavorato ad una relazione che indica la strada di una riforma complessiva, non nel senso indicato dal senatore Balboni, ma è il momento di passare dalle parole ai fatti.

Con il decreto-legge in esame, al netto della difficile gestazione in sede di Commissione giustizia, credo che la maggioranza abbia conseguito un buon risultato. Abbiamo necessariamente dovuto prorogare al 1° settembre l'entrata in vigore di una parte della disciplina sulle intercettazioni introdotta con la riforma Orlando. Le intercettazioni - lo ribadisco - rimangono uno strumento di indagine formidabile soprattutto per alcune tipologie di reati, come quelli corruttivi. Tuttavia il cuore del provvedimento riguarda senza dubbio l'ambito dell'ordinamento penitenziario, dell'esecuzione della pena e di come si debba temperare il diritto alla salute di ciascun detenuto, senza ledere il principio della certezza della pena e tenendo conto delle esigenze di sicurezza sociale. Il diritto alla dignità e alla salute dei detenuti vale certamente quanto quello di tutti gli altri cittadini, qualunque cosa abbiano commesso e, come tutti noi sappiamo, in questo momento nelle carceri del nostro Paese la realtà è ben diversa da questa affermazione di principio.

Non nascondiamoci dietro un dito. L'emergenza Covid ha generato un corto circuito che mina l'immagine dello Stato. È passata l'idea di istituzioni fragili, arrendevoli, incapaci di essere all'altezza della lotta alla criminalità organizzata. Ci sono responsabilità diffuse che in queste settimane abbiamo approfondito e che stiamo ancora approfondendo ed è soprattutto qui che questo provvedimento interviene, introducendo l'obbligo per il giudice di sorveglianza di valutare in maniera più stringente la concessione sia degli arresti domiciliari per motivi di salute, sia l'effettiva permanenza di quei motivi, venuti meno i quali va ricostituita la detenzione in carcere. Si prevede dunque che la magistratura di sorveglianza debba richiedere, in caso di condannati per reati di stampo mafioso e terroristico, il parere obbligatorio del procuratore distrettuale o, per chi è sottoposto al regime detentivo speciale dell'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario, il parere del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Questo al fine di acquisire e dare alla magistratura di sorveglianza quelle informazioni sulla attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata e sulla pericolosità del soggetto, che possano ripristinare l'equilibrio tra salute e sicurezza sociale e, in taluni casi, far rivedere il giudizio emanato nell'emergenza per far ritornare nella cura e nell'assistenza i detenuti e i condannati, nell'ambito sempre di un regime di detenzione carceraria. La speranza è che in questo modo siano attenuate le drammatiche conseguenze connesse al rientro nei territori di provenienza di detenuti considerati pericolosi e che io attribuisco ad una sorta di annebbiamento generale di tutte le autorità coinvolte.

Per questi motivi, annuncio il voto favorevole di Liberi e Uguali. (*Applausi*).

MIRABELLI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIRABELLI (PD). Signor Presidente, Ministro, Sottosegretario, colleghi, noi voteremo, ovviamente, la fiducia al Governo su questo provvedimento. Quello che stiamo per votare è un provvedimento positivo ed importante, che aiuterà a far ripartire la macchina della giustizia dopo la lunga pausa imposta dalla pandemia, darà più forza alla lotta contro le mafie e consentirà, con una norma primaria, di sostenere uno strumento importante per combattere il Covid-19 come l'*app* Immuni. Voglio dire subito, come già riconosciuto anche da diversi interventi delle opposizioni, che la legge di conversione che stiamo per votare è frutto del contributo di tutti. Sono state votate decine di emendamenti che hanno migliorato e arricchito il testo del decreto. Molti di questi sono stati presentati dalle opposizioni e dalle minoranze e ciò va a merito dello spirito costruttivo che ha guidato il lavoro in Commissione, ma anche della disponibilità del Governo a valorizzare i contributi del Parlamento. Voglio sottolineare questo lavoro comune, perché lo considero importante, ma anche per evidenziare come siano sbagliati i toni di contrapposizione propagandistica che abbiamo ascoltato nella discussione di ieri e anche oggi.

Sul merito del decreto, voglio innanzitutto sottolineare brevemente le scelte fatte per far ripartire nel migliore dei modi le attività della giustizia. La stessa proroga del termine per l'entrata in vigore della legge sulle intercettazioni è figlia

della richiesta venuta da molte procure di lasciare loro il tempo necessario per attrezzarsi alla corretta gestione degli archivi. Dopo i mesi di stop che hanno impedito di portare avanti questo lavoro, era giusta e lecita una richiesta di questo tipo.

Ho sentito alcuni colleghi dire, nella discussione di ieri, che avevano previsto la necessità di un rinvio già durante l'approvazione del decreto-legge sulle intercettazioni: in realtà, o erano così bravi da saper prevedere la pandemia o, senza la pandemia, non ce ne sarebbe stato bisogno. Voglio dirlo subito: per il Partito Democratico ulteriori rinvii, paventati per il futuro, non sarebbero accettabili.

In secondo luogo, penso sia importante la scelta di anticipare al 1° luglio l'apertura dei tribunali e delle udienze, come ci avevano sollecitato a fare tanti operatori della giustizia. Allo stesso modo è importante aver fatto questo passaggio salvaguardando programmi e scadenze fissate.

Aggiungo che il tema dei processi civili e penali da remoto e l'utilizzo della trasmissione telematica degli atti e delle comunicazioni trovano in questo decreto limiti chiari di utilizzo, soprattutto nel processo penale. Penso tuttavia che sia evidente, anche dopo l'esperienza di questi mesi, che il tema sia di grande interesse. È evidente che l'utilizzo della rete può diventare una straordinaria opportunità per velocizzare le procedure e ridurre i costi. Il lavoro sulle riforme del processo penale e civile dovrà tener conto della discussione e dell'esperienza di questi mesi: l'esperienza di questi mesi dovrà essere un riferimento per quella discussione.

Questo provvedimento, e lo dico senza voglia di propaganda, serve anche a dare più forza e più strumenti allo Stato per la lotta alle mafie; lotta che non si è mai interrotta - lo dico perché francamente ieri in molti interventi si è esagerato - perché ne dicano tanti professionisti della propaganda. Basta vedere quante inchieste, solo in queste settimane, hanno portato a centinaia di arresti, da Trapani a Palermo, dalla Calabria alla Campania fino al Veneto, per dire senza dubbio che lo Stato c'è ed è in grado di assestare colpi durissimi alle mafie. Raccontare, come si fa troppo spesso, per pura propaganda una cosa diversa non aiuta. Raccontare di cedimenti e passi indietro della lotta alla mafia non aiuta, fa danni, alimenta quella sfiducia e quelle divisioni che aiutano la criminalità organizzata.

Certamente la messa agli arresti domiciliari - insisto, arresti domiciliari, nessuna liberazione, nessuna umiliazione dell'attività di magistrati e Forze dell'ordine, come ho sentito raccontare ieri - di troppi condannati per reati di mafia è stata grave e ha fatto emergere la necessità di ulteriori norme per garantire che i mafiosi non possano tornare nei loro territori, ricostruendo i rapporti con le proprie organizzazioni. Questo è il senso di una parte importante di questi decreti.

All'inizio della pandemia, giustamente, come hanno fatto tutti i Paesi d'Europa, ci siamo posti il problema di preservare la salute dei detenuti e di chi opera in carcere, sapendo che il sovraffollamento e l'istituzione chiusa rendono difficile il distanziamento sociale e le altre misure applicate all'esterno. Preservare la salute anche dei detenuti, di tutti i detenuti, è un dovere, una responsabilità cui non potevamo e non possiamo sottrarci.

Infatti il punto non è questo, non è l'articolo 123 del cura Italia, che prevedeva gli arresti domiciliari col braccialetto per chi doveva scontare ancora fino a diciotto mesi di reclusione - tra l'altro quel provvedimento escludeva esplicitamente i reclusi in regime di 41-*bis* o per reati di mafia - e non è neanche la famosa circolare del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, che segnalava la necessità di salvaguardare i soggetti a rischio di fronte all'emergenza Covid. Neanche questo è all'origine del problema. Il punto è stato che il rapporto quotidiano tra il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e la procura antimafia, che aggiornava la situazione dei detenuti per reati associativi, si è interrotto e la procura non ha potuto far valere il proprio diritto di segnalare i rischi di reiterazione dei rapporti con le organizzazioni criminali e impedire gli arresti domiciliari.

In secondo luogo, fermo restando - e spero che su questo siamo tutti d'accordo - che il diritto alla salute deve essere garantito anche ai peggiori criminali, non si sono reperite - e spettava al DAP farlo - strutture alternative agli arresti domiciliari in grado di garantire, insieme, la sicurezza e la salute del detenuto.

Oggi, con questi due provvedimenti (quello che obbliga la magistratura di sorveglianza a chiedere e ottenere il parere delle procure antimafia in merito ai collegamenti tutt'ora esistenti con le organizzazioni criminali e alla pericolosità del detenuto e quello che chiede alla magistratura di sorveglianza di rivalutare ogni trenta giorni i provvedimenti assunti, a fronte di ipotesi alternative di reclusione compatibili con lo stato di salute del detenuto), interveniamo per impedire il ripetersi di vicende come questa.

Prima di concludere, signor Presidente, mi consenta di evidenziare altri due interventi fatti sul testo del decreto-legge attraverso emendamenti approvati insieme alla senatrice Piarulli in qualità di relatori. Il primo è il provvedimento che, dopo molti anni, stabilisce regole certe rispetto alla possibilità di ingresso e di intervento di un garante nell'ambito del regime carcerario ai sensi del 41-*bis*, su cui c'era incertezza. L'unica cosa certa, che abbiamo ribadito, era che il garante nazionale poteva incontrare i detenuti, in nome di una serie di trattati internazionali, anche senza videoregistrazione; non era normato ciò che potevano fare i garanti regionali e i garanti locali, ma oggi lo è. Abbiamo messo in sicurezza anche questo punto, perché i garanti locali che incontravano e parlavano con detenuti in regime di 41-*bis* era una cosa che non si poteva sentire.

Con riferimento all'altro intervento, rilevo che in questa discussione si cerca molto di sostenere la necessità di tenere in carcere le persone; ebbene, poiché la condizione carceraria è una cosa importante, rispetto alla quale dobbiamo stare attenti, e dal momento che il *lockdown* ha bloccato i colloqui e ci ha dimostrato che per i detenuti si può usare tranquillamente e in sicurezza lo strumento del telefono e dell'incontro da remoto con i familiari, questo provvedimento stabilisce che i detenuti con figli minori o con figli disabili possano telefonare una volta al giorno ai propri congiunti (si parla di genitori o conviventi o coniugi). Credo sia un atto di civiltà e di umanità, una misura di cui il Parlamento - visto che su questo emendamento la Commissione ha votato a favore quasi all'unanimità - deve essere fiero.

Signor Presidente, concludo riconoscendo al Governo e ai Ministri di averci ascoltati. Nel dibattito sulla fiducia chiedemmo al ministro Bonafede di

riconoscere la coalizione che lo sostiene, di non fare le cose da solo, di condividere le scelte con la maggioranza. Su questi decreti-legge è stato così e ne siamo soddisfatti. Ci attendono provvedimenti e riforme importanti, a partire da quella del Consiglio superiore della magistratura, nonché le riforme del processo penale e di quello civile.

Questo passaggio dimostra che, se la maggioranza lavora in questo modo, su un terreno così difficile e spesso divisivo, possiamo fare molto e bene per questo Paese. (*Applausi*).

CALIENDO (*FIBP-UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, voglio preliminarmente ringraziare il Ministro, perché ieri sera è intervenuto, dopo la discussione generale, in relazione alla *app* Immuni.

La voglio ringraziare perché ha introdotto un criterio, cioè che lei, indipendentemente da quanto è già stato approvato, continuerà a valutare le garanzie che assicurino l'anonimato di quel determinato provvedimento. Vorrei che ci fosse sempre questa logica nel nostro modo di operare, perché ieri sera ho assicurato un dibattito che fosse centrato su un aspetto: la garanzia delle regole rispetto alla sopraffazione del diritto, quando non si mantiene nella regola. Il diritto diventa sopraffazione quando non si rispetta il diritto di difesa e quando non si assicura a tutti un eguale trattamento.

Oggi invece voglio discutere del perché il prodotto legislativo di questa legislatura non è tale da poter avere quel consenso generalizzato che caratterizzava invece i provvedimenti emessi durante la XVI legislatura e il quarto Governo Berlusconi. Ciascuno di voi, chi c'era o ha letto le leggi di allora, si renderà conto di un dato: la maggior parte delle leggi era approvata all'unanimità. Nonostante lo scontro, che ricorderete benissimo, e l'idea diversa che era alla base di ciascuna forza politica, si arrivava a votare all'unanimità, a partire dalla disciplina del *41-bis*. Non fu frutto mio, fu merito mio quello di mettere insieme quanto era emerso da alcune posizioni - ed erano ben quattro all'interno del Parlamento - per riuscire ad arrivare all'unanimità. Questa è la logica di un confronto tra opposizione e maggioranza.

Signor Vice Ministro, ho molta stima nei suoi confronti, però bisogna rendersi conto che è necessario assumersi la responsabilità, anche nei confronti dell'ufficio legislativo del Ministero, che la posizione che deve adottare la politica sia quella che nasce dal confronto tra maggioranza e opposizione in queste Aule. Non lo studiamo solo al primo anno di giurisprudenza che la legge è frutto del compromesso tra opposti interessi. Questo compromesso può essere realizzato solo qui, perché qui si fa alla luce del sole: non una compromissione di interessi che non si possono esporre pubblicamente, cosa che dobbiamo combattere, ma dobbiamo lavorare perché l'altra soluzione si verifichi quanto più spesso. Non devo farle esempi.

Non mi interessa che esprimiate un parere favorevole sull'emendamento. Lei sa meglio di me che non appartiene alla mia concezione e al mio modo di essere

parlamentare: me ne frego che votiate un mio emendamento, ma vorrei che si discutesse se sia più o meno valido.

Lei sa meglio di me cosa è successo durante la discussione in Commissione, quando su un mio emendamento, anche se soltanto formale (prendo ad esempio quello più lontano dal contenuto), il quale, a proposito delle telefonate che possono fare i detenuti ai minori, andava a correggere solo un errore di punteggiatura, vi è bastato leggere il nome del primo firmatario, Caliendo, per esprimere parere contrario. Poi, dopo aver votato contrariamente, vi siete resi conto che era giusto prenderlo in considerazione e avete fatto la modifica che vi avevo proposto: questa è la logica. Non è possibile questo modo di operare.

Le posso fare un esempio? Ieri sera, ho difeso non un mio emendamento, ma un diritto, il diritto di difesa del detenuto, di ciascun detenuto. Ho apprezzato moltissimo il collega Balboni e sono d'accordo al cento per cento con quanto ha detto, ma su una cosa probabilmente la foga - come mi auguro - ha tradito il pensiero, nel senso che non posso accettare l'idea che, se tizio è detenuto, allora buttiamo la chiave, perché questo non è possibile.

Noi dobbiamo avere rispetto, non solo perché la pena deve rispondere ai principi costituzionali, ma perché il sacrosanto diritto alla salute di un detenuto va rispettato e va garantito. Lo Stato deve garantire che ci siano strutture carcerarie idonee e che ci sia la possibilità di ospedalizzazione, perché, presidente Grasso, non può esserci differenza tra il detenuto mafioso e il detenuto comune: di fronte alla salute sono tutti uguali. Bisogna garantire quelle garanzie e quei diritti a tutti.

Ecco perché non posso accettare l'idea che si svolga tutto attraverso un dibattito tra procure che esprimono pareri e il giudice di sorveglianza che si trova una formulazione della norma con una serie di indicazioni, che vogliono dire una sola cosa: caro magistrato di sorveglianza, ti diamo l'ordine di riportare dentro i detenuti che sono usciti. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Collegli, per favore. Il dibattito è interessante.

CALIENDO (*FIBP-UDC*). Questo è sbagliato. Può essere giusto, ma deve essere realizzato attraverso le regole del diritto di difesa.

Vi avevo proposto tre giorni, ma avete detto di no. Qual è la ragione? Perché non può esserci un dialogo tra difesa e accusa al fine di valutare le caratteristiche del sistema di salute? C'è una logica. Signor Ministro, su questo lei deve convincere l'ufficio legislativo del Ministero, che da due anni si comporta in modo diverso da come si era comportato sempre. Non ci può essere una logica di posizioni diversificate a seconda del nostro credo politico; il credo politico riguarda le grandi opzioni, mentre la norma che si va a costruire è qualcosa che è frutto del nostro continuo dialogare.

Pensare che possa esserci un dialogo tra me e quelli dell'opposizione, ma non con quelli della maggioranza, è sbagliato. Quando io sento dire «facciamo una riunione di maggioranza», è ridicolo. Facevo parte del Governo ma non l'ho mai fatta, perché la riunione di maggioranza significa: «voglio fregarti» e non è questa la logica giusta, che invece dovrebbe essere quella di dire: «verifichiamo insieme quali sono gli aspetti».

Guardate, dal fatto che passi o venga bocciato un emendamento noi non guadagniamo un voto, nessuno dei nostri partiti lo guadagna. Quello che serve è che ci sia la capacità di capire che cosa stiamo a fare qui. Io voglio credere che siamo tutti qui per una sola cosa: garantire che il nostro Paese rivendichi le grandi scelte di libertà che sono fondamento della nostra Costituzione, ma nello stesso tempo che il Paese voglia crescere con le garanzie e con le libertà, senza mai deflettere.

Per questa ragione, e non solo perché utilizzate sempre la fiducia e il decreto-legge, credo che il Gruppo Forza Italia non possa non votare contro la fiducia a questo Governo, perché è compito anche del Governo favorire quel discorso tra maggioranza e opposizione di tipo costituzionalmente corretto. *(Applausi)*.

OSTELLARI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OSTELLARI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, onorevoli colleghi e membri del Governo, il signor Sottosegretario mi scuserà se nel mio intervento mi rivolgerò al Ministro, ma, se si chiede la fiducia, bisogna avere anche il coraggio di metterci la faccia e secondo me oggi il Ministro avrebbe fatto bene a venire in Aula. *(Applausi)*.

Se ci fosse stata una regia politica all'interno del Ministero della giustizia e se ci avesse ascoltati, oggi avremmo potuto parlare di altro, non di questo provvedimento: avremmo potuto discutere di CSM, di correnti e magistrati onorari; avremmo potuto parlare di carceri, di polizia penitenziaria, di personale dei tribunali, di magistrati e di risorse, ma soprattutto del futuro della giustizia di questo Paese.

Ci ritroviamo, invece, a ratificare innanzi tutto una proroga sulle intercettazioni, perché, di fatto, di questo si tratta: qualcosa che, come ricorderete, avevamo già chiesto di rimandare, ma niente, il Ministro non ascolta le opposizioni. Almeno i professionisti, le associazioni e gli operatori della giustizia, però, li potrebbe ascoltare? No.

In fondo, signor Ministro, lei non ha abbandonato la carriera forense per fare il Ministro o il parlamentare e - correggetemi se sbaglio, colleghi - ricordo che si era candidato per fare il portavoce dei cittadini: non l'onorevole né il membro della casta, bensì qualcuno che prima ascolta e poi fa.

Mi scusi se invece oggi, siccome ha un po' tradito il suo mandato, quel ruolo che doveva essere il suo lo assumo io e mi faccio portavoce dei presidenti dei tribunali, dei procuratori, degli avvocati, delle associazioni forensi, degli indagati, degli imputati, delle persone offese, dei condannati e degli innocenti che finiscono in galera, anche se lei non lo sa. *(Applausi)*.

Tra parentesi, sono mille all'anno, ossia tre al giorno, con un costo complessivo calcolato di 740 milioni di euro per i risarcimenti e mi pare doveroso ricordarlo oggi, cari colleghi, nell'anniversario dell'arresto di un uomo, un italiano che si chiamava Enzo Tortora, avvenuto il 17 giugno 1983, vittima di uno dei tanti errori giudiziari. *(Applausi)*.

Mi scusi ancora, signor Ministro, se mi faccio portavoce delle associazioni di consumatori e cittadini, preoccupati per la violazione della *privacy*, e se, con tutti loro, la prego di ripensare alla riforma sulle intercettazioni, che oggi, ironia della sorte, chiede a quest'Assemblea di bloccare ancora per qualche mese, proroga che probabilmente non sarà nemmeno l'ultima. Mi ascolterà? Ci ascolterà? Ascolterete noi e gli italiani?

Ascolterete anche le domande che arrivano dal Paese, che chiedono, ad esempio, come mai si è dimesso il dottor Basentini? Non ci dica e non diteci che l'ha fatto per ragioni personali. Ieri, il dottor Romano, in Commissione antimafia, ha spiegato bene come sono andate le cose e oggi lo abbiamo letto sui giornali. E come mai *boss* e criminali sono usciti di galera? A questo proposito, oggi votiamo anche l'ordine che date ai tribunali di sorveglianza di rivedere le decisioni assunte in tema di scarcerazioni. È un ordine inutile, lo sapete: è un ordine che serve solo a scaricare su altri la responsabilità dei suoi errori, quantomeno quello di non aver vigilato. (*Applausi*).

A proposito, sempre ieri, in Commissione antimafia, Giulio Romano ha sostenuto che il ministro condivideva quella famosa circolare. Allora, se è così - e ce lo deve dire - si è dimessa la persona sbagliata. (*Applausi*).

Concedetemi ancora qualche minuto, per un'analisi più ampia che vorrei fare. In questi due anni, ho avuto modo di conoscere il Ministro e il Ministero, ma soprattutto di analizzare i provvedimenti che di volta in volta venivano sottoposti alla Commissione e a quest'Assemblea.

In gran parte, ma devo dire soprattutto nell'ultimo anno, si è trattato di norme senza visione, di azioni legislative scoordinate, che sembravano tradire improvvisazione, da un lato, e, dall'altro, altre caratteristiche che trovavo insopportabili e che, sbagliando, imputavo al Ministro. Infatti, con il trascorrere dei mesi ho raccolto prove sufficienti per comprendere che quelle norme, quegli aggiustamenti e azioni scoordinate non venivano dal Ministro, ma da qualcun altro, perché in fondo, caro Ministro, lei non ha smesso di fare il portavoce, solo che invece di esserlo dei cittadini, si è ritrovato a fare il portavoce del Palazzo: si è reso strumento di altri poteri, che hanno trovato in lei un alleato affidabile. (*Applausi*).

Sapete di chi parlo? Di qualche giornalista, di qualche magistrato e di qualche tecnico. E, badi bene, quelle del giornalista, del magistrato e del tecnico sono tutte categorie ovviamente professionali, rispettabili e preziose, che tuttavia sono chiamate a fare altro e che non sono state elette per decidere o per sostituirsi alla politica, a meno che la politica scelga di non contare più nulla, di ratificare decisioni prese da altri, di rinunciare ad ogni visione e di appoggiarsi a poteri più forti per tirare avanti.

A questo punto, allora, una provocazione: noi, come Lega, abbiamo anche votato il taglio dei parlamentari, ma perché non chiudiamo il Parlamento? Lo dico provocatoriamente: perché non andiamo tutti a casa? Perché non dichiariamo il fallimento della politica, del confronto delle idee e lasciamo campo libero ai tecnici, alle correnti della magistratura, a qualche amico giornalista? (*Applausi*).

Io dico no e lo sa perché? Perché noi crediamo nella democrazia, perché siamo stati votati per decidere e non per tirare a campare. È per questo che siamo stufi di riunirci qui per convertire decreti-legge e non possiamo più tollerare un

Governo che emette provvedimenti sui quali pone costantemente la fiducia, dopo aver subito peraltro - ve lo ricordo - una sfilza di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, i famosi provvedimenti che hanno minacciato addirittura le nostre prerogative di parlamentari, nel nostro ruolo di controllo e di critica. Ciò a tal punto - e voglio ricordarlo, ringraziandolo, come dovrete fare tutti - che il Presidente del Senato si è dovuto esprimere pubblicamente a tutela del ruolo fondamentale di ogni senatore nello svolgimento delle sue funzioni. (*Applausi*). E non per noi stessi, non per andare al mare, ma per garantire la libertà dei cittadini che ci hanno votato e che da noi pretendono scelte e responsabilità.

È per questo, Ministro e colleghi, che noi continueremo a fare opposizione, non per polemica, ma per parlare di idee, proposte e per chiedere che le decisioni politiche siano prese in quest'Aula e non in qualche villa o in qualche hotel.

A proposito di hotel, chiudo ringraziando - oggi faccio tutto in maniera un po' paradossale - anche il dottor Palamara e soprattutto i giornalisti che hanno svelato i contorni della sua epopea, dimostrando peraltro quanto molti già sospettavano, quanto moltissimi magistrati per bene non potevano sopportare. In conclusione, io non sono un appassionato di *gossip*, né della lettura di conversazioni private e ciò che mi preoccupa non è tanto quello che diceva Palamara, a sconvolgermi è quello che non dice e che non ha detto il Ministro della giustizia: è il silenzio della politica. (*Applausi*). L'imbarazzo, il tentativo di privarla di ogni prerogativa, tentativo di cui, ancora oggi, il Ministro si fa complice e non da solo.

Cari colleghi, avete perso la lingua? Come potete accettare di vivere sotto ricatto? Non è ora di liberare il Parlamento da invasioni di campo? Un tentativo contro il quale, dentro e fuori il Parlamento, la Lega si opporrà con tutte le forze. Per queste ragioni, il Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione voterà contro l'ennesima fiducia. (*Applausi*).

EVANGELISTA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EVANGELISTA (M5S). Signor Presidente, colleghi, Ministro e Sottosegretario, l'immane tragedia che si è abbattuta nel nostro Paese ha sconvolto la vita di più di 60 milioni di persone, alterandone le condizioni di vita e mietendo circa 35.000 vittime. Tutti i settori della società civile sono stati colpiti, in particolar modo anche la giustizia; ciò ha giustificato, infatti, un'intensa attività di decretazione d'urgenza. Il decreto-legge che oggi ci accingiamo a convertire in legge, frutto della collaborazione di tutti i commissari della Commissione giustizia appartenenti a tutte le forze politiche, si inserisce in questo contesto emergenziale, allo scopo, da un lato, di attenuare gli effetti del diffondersi del virus e, dall'altro, di garantire un'efficiente ed efficace attività giudiziaria.

I temi sono di notevole importanza: si va dalla proroga al 1° settembre dell'entrata in vigore delle disposizioni inerenti alla disciplina delle intercettazioni all'introduzione dell'applicazione Immuni, alle disposizioni relative alla misura di contenimento degli effetti dell'epidemia sul sistema giudiziario nazionale. Di

particolare rilievo sono infine le norme che intervengono sulla disciplina dell'ordinamento penitenziario, in materia di permessi cosiddetti di necessità e di detenzione domiciliare cosiddetta in deroga. Gli aspetti sui quali vorrei soffermarmi in particolare sono due: le modifiche alla disciplina dei permessi e della detenzione domiciliare e le misure volte al contenimento degli effetti dell'epidemia sul sistema giudiziario.

Per quanto concerne la legge n. 354 del 1975, l'intervento consiste nella previsione di un parere obbligatorio per i magistrati di sorveglianza, che devono richiedere al procuratore antimafia in ordine all'attualità dei collegamenti con la criminalità... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Mi scusi un momento, senatrice Evangelista. Posso chiedere ai colleghi di Forza Italia di abbassare il volume della voce?

Prego, prosegua.

EVANGELISTA (*M5S*). Per quanto concerne le modifiche alla legge del 1975, l'intervento consiste nella previsione di un parere obbligatorio che i magistrati di sorveglianza devono richiedere al procuratore antimafia in ordine all'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata e alla pericolosità del detenuto al quale intendono concedere il permesso o il rinvio dell'esecuzione della pena in regime di detenzione domiciliare. Per la precisione, è richiesto solo il parere del procuratore distrettuale, se la decisione riguarda un detenuto per i reati gravissimi, di cui all'articolo 51 commi 3-*bis* e 3-*quater* del codice di procedura penale; è richiesto invece anche il parere del procuratore nazionale, se riguarda un detenuto sottoposto al regime detentivo speciale di cui all'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario. Tali disposizioni sono state integrate dall'emendamento governativo, che ha trasferito la normativa prevista dal decreto-legge n. 29 nel *corpus* del decreto-legge che ci accingiamo a convertire, consolidando all'interno di un unico provvedimento l'importante novità del procedimento inerente la concessione delle misure sopradette, ossia la successiva e periodica rivalutazione delle misure in ragione dell'attualità dei motivi posti a fondamento delle decisioni della magistratura di sorveglianza.

In particolare, limitatamente all'emergenza epidemiologica in atto, si prevede che il giudice di sorveglianza che abbia disposto la detenzione domiciliare debba valutare la permanenza dei motivi legati all'emergenza sanitaria. La rivalutazione va effettuata secondo le medesime modalità seguite per la concessione; essa deve essere effettuata entro quindici giorni dall'adozione del provvedimento originario e, successivamente, con cadenza mensile. In relazione invece a un subemendamento approvato in Commissione, viene previsto l'obbligo per il magistrato di sorveglianza che procede alla valutazione del provvedimento provvisorio di trasmettere immediatamente al tribunale di sorveglianza i pareri e le informazioni acquisiti e i provvedimenti adottati all'esito della valutazione. Nel caso in cui abbia disposto la revoca della detenzione domiciliare o del differimento della pena adottati in via provvisoria, il tribunale di sorveglianza deve decidere sull'ammissione alla detenzione domiciliare o sul differimento della pena entro trenta giorni dalla ricezione del provvedimento di revoca. Al fine di responsabilizzare la magistratura sul proprio operato e affinché la norma sia protetta da censure di incostituzionalità, è previsto che il mancato

intervento della decisione del tribunale nel termine prescritto determini la perdita di efficacia del provvedimento di revoca.

Allora, colleghi, sul tema delle scarcerazioni per detenzione domiciliare connesse all'emergenza sanitaria, non si confonda quanto accaduto con i provvedimenti della magistratura di sorveglianza con quanto, invece, disposto dall'articolo 123 del cura Italia. Il rischio del dilagare della pandemia ha riguardato anche l'ambiente del carcere, per sua natura chiuso e sovraffollato, con tutte le criticità che conosciamo. Il sovraffollamento è un problema annoso che si trascina nel tempo, nonostante gli accorgimenti dei Governi che ci hanno preceduto e l'intenzione di questo Governo è di risolverlo, una volta per tutte, con un poderoso piano di edilizia carceraria.

A fronte di circa 57.000 individui presenti in carcere, di cui circa 7.000 sono presenze di troppo, il tentativo del Governo giallorosso di arginare l'emergenza sanitaria per i detenuti per reati non gravissimi e con pena quasi scontata ha previsto colloqui su piattaforme telematiche e la concessione della detenzione domiciliare. Pertanto, a nulla valgono le pretestuose polemiche delle opposizioni in merito alla norma di cui all'articolo 123 del decreto cura Italia, che ha consentito solo fino alla fine dell'emergenza sanitaria e, quindi, per un tempo limitato la detenzione domiciliare a un numero considerevole di detenuti per reati non gravissimi. Al contrario, proprio da questa normativa si evince la volontà del Ministro della giustizia di non scarcerare detenuti per mafia, così come appunto espressamente stabilito dall'articolo 123 del cura Italia. Tale norma, peraltro, è andata a novellare il *corpus* normativo dettato dal cosiddetto svuota carceri del 2010, una legge approvata dal centrodestra, quando era al Governo Berlusconi. In quel periodo c'era il ministro Alfano; il ministro Alfano, ex sottosegretario senatore Caliendo, il cui intervento è molto apprezzato: tante cose avreste potuto fare quando eravate voi al Governo e voi al Ministero della giustizia. Il cura Italia, al contrario, ha posto criteri maggiormente stringenti rispetto a quelli previsti dalla legge ordinaria.

Riguardo, invece, la questione della scarcerazione dei detenuti mafiosi, occorre precisare anzitutto che non si tratta di scarcerazione *tout court*, come giornalmisticamente e strumentalmente si afferma, ma di un differimento della pena con conseguente detenzione domiciliare o presso strutture sanitarie per anzianità o presenza di gravi patologie che, associate al rischio di contagio da Covid, diventano e comportano un rischio morte. Non si tratta di 478 detenuti mafiosi, come si è detto, ma di 55. Dei 256 scarcerati per detenzione domiciliare, i detenuti per reati di mafia sono, quindi, solo 55, che peraltro ora, con il sistema della rivalutazione del provvedimento di concessione entro quindici giorni, introdotto proprio dal decreto-legge che ci apprestiamo a convertire in legge, sono stati nella stragrande maggioranza ricondotti in carcere. La detenzione domiciliare di 256 soggetti detenuti - solo 55 in regime di 41-*bis* o in regime di alta sicurezza - è, dunque, misura scaturita solo ed esclusivamente dall'insindacabile decisione presa dalla magistratura di sorveglianza che, non dimentichiamolo, è terzo, autonomo e distinto potere dello Stato e non certo una decisione del Ministero della giustizia, come invece si vorrebbe far credere demagogicamente.

I magistrati di sorveglianza, peraltro, non hanno fatto altro che applicare le leggi in vigore dal 1930 con il codice Rocco e dal 1998 con l'articolo 47-

ter dell'ordinamento penitenziario e gli articoli 146 e 147 del codice penale, che in particolare recita che la pena deve essere differita se deve essere eseguita contro chi si trova in gravi condizioni di infermità fisica. Norma la cui *ratio* è quella di garantire che l'esecuzione della pena mai contrasti con i principi costituzionali di tutela della salute e della dignità umana e della pena detentiva umana finalizzata alla rieducazione del reo.

Nei fatti, la tanto famosa e discussa circolare del DAP del 21 marzo fa un elenco di detenuti, sicuramente in gravi condizioni patologiche, che, però, non rientra tra le norme citate dalle sentenze dei tribunali di sorveglianza che hanno disposto le famose scarcerazioni per detenzione domiciliare.

In ogni caso, al fine, comunque, di tutelare anche il diritto sacrosanto dei cittadini alla necessaria sicurezza rispetto ai detenuti che si sono macchiati di gravissimi reati di stampo mafioso, con questo decreto-legge abbiamo previsto un meccanismo di pareri, interlocuzioni e scambi informativi tra magistratura di sorveglianza, procuratore nazionale e procuratori distrettuali antimafia che, attraverso una periodica rivalutazione dei presupposti della concessione della misura, garantirà al meglio tutte le esigenze di difesa e sicurezza sociale.

Per quanto riguarda, invece, le misure di contenimento degli effetti dell'epidemia sul sistema giudiziario nazionale, occorre ricordare che, a seguito dell'insorgenza dell'emergenza sanitaria, l'adozione di tutte le misure organizzative all'interno degli uffici giudiziari è stata una scelta obbligata, volta alla tutela della salute degli addetti ai lavori e dei cittadini.

L'affidamento delle scelte organizzative ai singoli capi degli uffici giudiziari è stata ... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. Senatrice Evangelista, devo invitarla a concludere.

EVANGELISTA (M5S). Sì, signor Presidente. Purtroppo, devo allora saltare la parte sulla normativa relativa agli uffici giudiziari che chiedo di poter lasciare agli atti.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

EVANGELISTA (M5S). La ringrazio, Presidente. Ricordo brevemente tutte le novità introdotte per quanto riguarda il processo, in particolare l'emendamento, accolto dalla Commissione all'unanimità, per riprendere i lavori il primo luglio e le novità telematiche, sia per quanto riguarda il processo civile che per quanto riguarda il processo telematico.

Concludo, allora, signor Presidente, dichiarando il voto favorevole e, quindi, la fiducia su questo provvedimento da parte di tutto il Gruppo Movimento 5 Stelle. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Indico la votazione dell'emendamento 1.900, presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, ciascun senatore voterà dal proprio posto, dichiarando il proprio voto.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Hanno chiesto di votare per primi, e l'ho concesso, i senatori Bellanova, Castaldi, Catalfo, Crimi, Di Piazza, Malpezzi, Margiotta, Merlo, Misiani, Patuanelli, Sileri e Turco.

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello di tali senatori.

(I predetti senatori rispondono all'appello).

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto a sorte il nome del senatore Gasparri).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Gasparri.

NISINI, segretario, fa l'appello.

(Nel corso delle operazioni di voto assumono la Presidenza il vice presidente TAVERNA - ore 10,19 -, indi il vice presidente ROSSOMANDO - ore 10,20 -).

Rispondono sì i senatori:

Accoto, Agostinelli, Airola, Alfieri, Anastasi, Angrisani, Astorre, Auddino

Bini, Biti, Boldrini, Bonifazi, Bottici, Botto, Bressa, Buccarella

Campagna, Casini, Castaldi, Castellone, Castiello, Catalfo, Cattaneo, Cioffi, Cirinnà, Collina, Coltorti, Comincini, Conzatti, Corbetta, Corrado, Crimi, Croatti, Crucoli, Cucca

D'Alfonso, D'Angelo, D'Arienzo, De Lucia, De Petris, Dell'Olio, Dessì, Di Girolamo, Di Micco, Di Nicola, Di Piazza, Donno

Endrizzi, Errani, Evangelista

Faraone, Fede, Fedeli, Fenu, Ferrara, Ferrari, Ferrazzi, Florida

Galicchio, Garavini, Garruti, Gaudiano, Giannuzzi, Ginetti, Giroto, Granato, Grasso, Grimani, Guidolin

Iori

L'Abbate, La Mura, Laforgia, Lanièce, Lannutti, Lanzi, Laus, Leone, Lezzi, Licheri, Lomuti, Lorefice, Lupo

Magorno, Maiorino, Malpezzi, Manca, Mantero, Mantovani, Marcucci, Margiotta, Marilotti, Marinello, Marino, Matrisciano, Mautone, Merlo, Messina Assuntela, Mininno, Mirabelli, Misiani, Mollame, Montevecchi, Moronese, Morra

Nannicini, Naturale, Nencini, Nocerino, Nugnes

Ortis

Pacifico, Parente, Parrini, Pavanelli, Pellegrini Marco, Perilli, Pesco, Petrocelli, Piarulli, Pinotti, Pirro, Pisani Giuseppe, Pittella, Presutto, Puglia

Quarto

Rampi, Riccardi, Ricciardi, Romagnoli, Romano, Rossomando, Ruotolo, Russo Santangelo, Santillo, Sbröllini, Sileri, Stefano, Sudano

Taricco, Taverna, Toninelli, Trentacoste, Turco

Unterberger

Vaccaro, Valente, Vanin, Vattuone, Verducci, Vono

Zanda.

Rispondono no i senatori:

Aimi, Alderisi, Alessandrini, Arrigoni, Augussori

Bagnai, Balboni, Barachini, Barbaro, Barboni, Bergesio, Bernini, Berutti, Biasotti, Binetti, Bongiorno, Bonino, Borghesi, Borgonzoni, Bossi Simone, Briziarelli, Bruzzone

Calandrini, Calderoli, Caliendo, Caligiuri, Campari, Candiani, Candura, Cangini, Cantù, Carbone, Casolati, Causin, Centinaio, Ciampolillo, Ciriani, Corti, Craxi

Dal Mas, Damiani, de Bertoldi, De Bonis, De Poli, De Siano, De Vecchis

Faggi, Fantetti, Fazzone, Ferrero, Ferro, Floris, Fregolent, Fusco

Gallone, Garnerò Santanchè, Gasparri, Giammanco, Grassi

Iannone, Iwobi

La Pietra, Lucidi, Lunesu

Maffoni, Malan, Mallegni, Marin, Martelli, Marti, Masini, Messina Alfredo, Minuto, Modena, Moles, Montani

Nastri, Nisini

Ostellari

Pagano, Papatheu, Paragone, Paroli, Pellegrini Emanuele, Pepe, Pergreffi, Perosino, Petrenga, Pianasso, Pichetto Fratin, Pillon, Pirovano, Pisani Pietro, Pittoni, Pizzol, Pucciarelli

Quagliariello

Rauti, Richetti, Ripamonti, Rivolta, Rizzotti, Romani, Romeo, Ronzulli, Rossi, Rufa, Ruspandini

Saccone, Salvini, Saponara, Saviane, Sbrana, Siclari, Siri, Stabile, Stefani

Testor, Tiraboschi, Toffanin, Tosato, Totaro

Urraro, Urso

Vallardi, Vescovi, Vitali

Zaffini, Zuliani.

Si astengono i senatori:

Durnwalder, Steger.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere al computo dei voti.

(I senatori Segretari procedono al computo dei voti).

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'emendamento 1.900, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	285
Senatori votanti	285
Maggioranza	142
Favorevoli	154
Contrari	129
Astenuti	2

Il Senato approva. *(Applausi).*

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 28.

Sospendo la seduta fino alle ore 11,30.

(La seduta, sospesa alle ore 10,46, è ripresa alle ore 11,35).

Omissis

La seduta è tolta *(ore 13,53).*

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta COVID-19 (1786)

(V. nuovo titolo)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta COVID-19 (**1786**)

(Nuovo titolo)

EMENDAMENTO 1.900 SU CUI IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE SOSTITUTIVO DELL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

1.900

Il Governo

Approvato con voto di fiducia

[Emendamento 1.900 \(in formato PDF\)](#)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Approvato l'emendamento 1.900, interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione.

ARTICOLI DA 1 A 8 DEL DECRETO-LEGGE

Capo I

MISURE URGENTI IN MATERIA DI INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI E COMUNICAZIONI, DI ORDINAMENTO PENITENZIARIO E DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI GIUSTIZIA CIVILE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Articolo 1.

(Proroga del termine di entrata in vigore della disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni)

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «30 aprile 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2020»;

b) al comma 2, le parole «1° maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1° settembre 2020».

2. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7, il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 6 che sono di immediata applicazione.».

Articolo 2.

(Disposizioni urgenti in materia di detenzione domiciliare e permessi)

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30-*bis*:

1) al primo comma sono aggiunti infine i seguenti periodi: «Nel caso di detenuti per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, l'autorità competente, prima di pronunciarsi, chiede altresì il parere del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza e, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-*bis*, anche quello del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo in ordine all'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata ed alla pericolosità del soggetto. Salvo ricorrano esigenze di motivata eccezionale urgenza, il permesso non può essere concesso prima di ventiquattro ore dalla richiesta dei predetti pareri.»;

2) il nono comma è sostituito dal seguente: «Il procuratore generale presso la corte d'appello è informato dei permessi concessi e del relativo esito con relazione trimestrale degli organi che li hanno rilasciati e, nel caso, di permessi concessi a detenuti per delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale o a detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-*bis*, ne dà comunicazione, rispettivamente, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza e al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.»;

b) all'articolo 47-*ter*, dopo il comma 1-*quater*, è aggiunto il seguente: «1-*quinquies*. Nei confronti dei detenuti per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis* e 3-*quater* del codice di procedura penale o sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-*bis*, il tribunale o il magistrato di sorveglianza, prima di provvedere in ordine al rinvio dell'esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 o 147 del codice penale con applicazione della detenzione

domiciliare, ai sensi del comma *l-ter*, o alla sua proroga, chiede il parere del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza e, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-*bis*, anche quello del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo in ordine all'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata ed alla pericolosità del soggetto. I pareri sono resi al magistrato di sorveglianza e al tribunale di sorveglianza nel termine, rispettivamente, di due giorni e di quindici giorni dalla richiesta. Salvo che ricorrano esigenze di motivata eccezionale urgenza, decorsi detti termini, il magistrato o il tribunale di sorveglianza procedono comunque anche in assenza dei pareri.».

Articolo 3.

(Disposizioni di coordinamento e integrative riguardanti la disciplina sulla sospensione dei termini processuali di cui al decreto-legge n. 18 del 2020)

1. All'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

1) alla lettera a) le parole «cause relative ad alimenti» sono sostituite dalle seguenti: «cause relative alla tutela dei minori, ad alimenti» e le parole «procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti; procedimenti elettorali di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150» sono sostituite dalle seguenti «procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile, procedimenti elettorali di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti»;

2) alla lettera b), le parole «procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «procedimenti nei quali nel periodo di sospensione o nei sei mesi successivi scadono i termini di cui all'articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale»;

b) al comma 6, primo periodo, le parole «16 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «12 maggio»;

c) al comma 7, lettera f), dopo le parole «deve in ogni caso avvenire» sono aggiunte le seguenti: «con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario e»;

d) al comma 12-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo quanto previsto dal comma 12, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano, salvo che le parti vi acconsentano, alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio e a quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti.»;

e) al comma 12-*ter* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole «salvo che la parte ricorrente faccia richiesta di discussione orale» sono sostituite dalle seguenti: «salvo che una delle parti private o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale»;

2) al quinto periodo, dopo le parole «è formulata per iscritto» sono inserite le seguenti: «dal procuratore generale o» e le parole «del ricorrente» sono soppresse;

f) dopo il comma 12-*quater* sono aggiunti i seguenti: «12-*quater*.1 - Sino al 31 luglio 2020, con uno o più decreti del Ministro della giustizia non aventi natura regolamentare, presso ciascun ufficio del pubblico ministero che ne faccia richiesta a norma del terzo periodo, è autorizzato il deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-*bis*, comma 3, del codice di procedura penale, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento direttoriale di cui al primo periodo. I decreti di cui al primo periodo sono adottati su richiesta degli uffici del pubblico ministero, previo accertamento da parte del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia della funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici.

12-*quater*.2 - Sino al 31 luglio 2020, con uno o più decreti del Ministro della giustizia non aventi natura regolamentare, presso ciascun ufficio del pubblico ministero che ne faccia richiesta a norma del terzo periodo, gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria sono autorizzati a comunicare agli uffici del pubblico ministero atti e documenti in modalità telematica, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. La comunicazione di cui al periodo che precede si intende eseguita al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento direttoriale di cui al periodo che precede. I decreti di cui al primo periodo sono adottati su richiesta degli uffici del pubblico ministero, previo accertamento da parte del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia della funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici.»;

g) al comma 12-*quinquies* è aggiunto infine il seguente periodo: «Nei procedimenti penali, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle deliberazioni conseguenti alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio, svolte senza il ricorso a collegamento da remoto»;

h) al comma 20, ovunque ricorrano, le parole «15 aprile 2020» sono sostituite dalle seguenti: «11 maggio 2020»;

i) ovunque ricorrano nell'articolo, le parole «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2020».

Articolo 4.

(Disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia amministrativa)

1. All'articolo 84, commi 3, 4, lettera e), 5, 9, e 10 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «30 giugno 2020» sono sostituite con «31 luglio 2020». A decorrere dal 30 maggio e fino al 31 luglio 2020 può essere chiesta discussione orale con istanza depositata entro il termine per il deposito delle memorie di replica ovvero, per gli affari cautelari, fino a cinque giorni liberi prima dell'udienza in qualunque rito, mediante collegamento da remoto con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei difensori all'udienza, assicurando in ogni caso la sicurezza e la funzionalità del sistema informatico della giustizia amministrativa e dei relativi apparati e comunque nei limiti delle risorse attualmente assegnate ai singoli uffici. L'istanza è accolta dal presidente del collegio se presentata congiuntamente da tutte le parti costituite. Negli altri casi, il presidente del collegio valuta l'istanza, anche sulla base delle eventuali opposizioni espresse dalle altre parti alla discussione da remoto. Se il presidente ritiene necessaria, anche in assenza di istanza di parte, la discussione della causa con modalità da remoto, la dispone con decreto. In tutti i casi in cui sia disposta la discussione da remoto, la segreteria comunica, almeno un giorno prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Si dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. Il luogo da cui si collegano i magistrati, gli avvocati e il personale addetto è considerato udienza a tutti gli effetti di legge. In alternativa alla discussione possono essere depositate note di udienza fino alle ore 9 antimeridiane del giorno dell'udienza stessa o richiesta di passaggio in decisione e il difensore che deposita tali note o tale richiesta è considerato presente a ogni effetto in udienza. Il decreto di cui al comma 2 stabilisce i tempi massimi di discussione e replica.

2. Il comma 1 dell'articolo 13 dell'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante le norme di attuazione al codice del processo amministrativo, è sostituito dal seguente: «1. Con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di trasformazione digitale e gli altri soggetti indicati dalla legge, che si esprimono nel termine perentorio di trenta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto, sono stabilite, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le regole tecnico-operative per la sperimentazione e la graduale applicazione degli aggiornamenti del processo amministrativo telematico, anche relativamente ai procedimenti connessi attualmente non informatizzati, ivi incluso il procedimento per ricorso straordinario. Il decreto si applica a partire dalla data nello stesso indicata, comunque non anteriore al quinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.».

3. A decorrere dal quinto giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del primo decreto adottato dal Presidente del Consiglio

di Stato di cui al comma 1 dell'articolo 13 dell'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, come modificato dal comma 2 del presente articolo, è abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2016, n. 40. È abrogato il comma 2-*quater* dell'articolo 136 dell'allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il codice del processo amministrativo.

Articolo 5.

(Disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia contabile)

1. All'articolo 85 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 2, 3, lettera *f*), 4, 5, 6, 7 e 8-*bis* le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2020».

b) al comma 6, terzo periodo, le parole «dieci» e «nove» sono sostituite, rispettivamente, dalle parole «quindici» e «dodici», ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla individuazione di cui al periodo precedente si provvede secondo criteri, fissati dal presidente della Corte dei conti, sentito il Consiglio di presidenza, che assicurino adeguata proporzione fra magistrati relatori, magistrati in servizio presso gli uffici centrali e magistrati operanti negli uffici territoriali.»;

c) dopo il comma 8-*bis* è inserito il seguente:

«8-*ter*. Ai fini del contenimento della diffusione del Covid-19, il pubblico ministero può avvalersi di collegamenti da remoto, individuati e regolati con decreto del presidente della Corte dei conti da emanarsi ai sensi dell'articolo 20-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nel rispetto delle garanzie di verbalizzazione in contraddittorio, per audire, al fine di acquisire elementi utili alla ricostruzione dei fatti e alla individuazione delle personali responsabilità, i soggetti informati di cui all'articolo 60 del codice di giustizia contabile, approvato con decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 e il presunto responsabile che ne abbia fatta richiesta ai sensi dell'articolo 67 del codice medesimo. Il decreto del presidente della Corte dei conti disciplinante le regole tecniche entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.».

Capo II

MISURE URGENTI PER L'INTRODUZIONE DEL SISTEMA DI ALLERTA COVID-19

Articolo 6.

(Sistema di allerta Covid-19)

1. Al solo fine di allertare le persone che siano entrate in contatto stretto con soggetti risultati positivi e tutelarne la salute attraverso le previste misure di prevenzione nell'ambito delle misure di sanità pubblica legate all'emergenza COVID-19, è istituita una piattaforma unica nazionale per la gestione del sistema di allerta dei soggetti che, a tal fine, hanno installato, su base volontaria, un'apposita applicazione sui dispositivi di telefonia mobile. Il

Ministero della salute, in qualità di titolare del trattamento, si coordina, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, anche ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679, con i soggetti operanti nel Servizio nazionale della protezione civile, di cui agli articoli 4 e 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e con i soggetti attuatori di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, nonché con l'Istituto superiore di sanità e, anche per il tramite del Sistema Tessera Sanitaria, con le strutture pubbliche e private accreditate che operano nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto delle relative competenze istituzionali in materia sanitaria connessa all'emergenza epidemiologica da COVID 19, per gli ulteriori adempimenti necessari alla gestione del sistema di allerta e per l'adozione di correlate misure di sanità pubblica e di cura. Le modalità operative del sistema di allerta tramite la piattaforma informatica di cui al presente comma sono complementari alle ordinarie modalità in uso nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. Il Ministro della salute e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie informano periodicamente la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sullo stato di avanzamento del progetto.

2. Il Ministero della salute, all'esito di una valutazione di impatto, costantemente aggiornata, effettuata ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679, adotta misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi elevati per i diritti e le libertà degli interessati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 5, del medesimo Regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-*quinquiesdecies* del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, assicurando, in particolare, che:

a) gli utenti ricevano, prima dell'attivazione dell'applicazione, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, informazioni chiare e trasparenti al fine di raggiungere una piena consapevolezza, in particolare, sulle finalità e sulle operazioni di trattamento, sulle tecniche di pseudonimizzazione utilizzate e sui tempi di conservazione dei dati;

b) per impostazione predefinita, in conformità all'articolo 25 del Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali raccolti dall'applicazione di cui al comma 1 siano esclusivamente quelli necessari ad avvisare gli utenti dell'applicazione di rientrare tra i contatti stretti di altri utenti accertati positivi al COVID-19, individuati secondo criteri stabiliti dal Ministero della salute e specificati nell'ambito delle misure di cui al presente comma, nonché ad agevolare l'eventuale adozione di misure di assistenza sanitaria in favore degli stessi soggetti;

c) il trattamento effettuato per allertare i contatti sia basato sul trattamento di dati di prossimità dei dispositivi, resi anonimi oppure, ove ciò non sia possibile, pseudonimizzati; è esclusa in ogni caso la geolocalizzazione dei singoli utenti;

d) siano garantite su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento nonché misure adeguate ad evitare il rischio di reidentificazione degli interessati cui si riferiscono i dati pseudonimizzati oggetto di trattamento;

e) i dati relativi ai contatti stretti siano conservati, anche nei dispositivi mobili degli utenti, per il periodo strettamente necessario al trattamento, la cui durata è stabilita dal Ministero della salute e specificata nell'ambito delle misure di cui al presente comma; i dati sono cancellati in modo automatico alla scadenza del termine;

f) i diritti degli interessati di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679 possano essere esercitati anche con modalità semplificate.

3. I dati raccolti attraverso l'applicazione di cui al comma 1 non possono essere trattati per finalità diverse da quella di cui al medesimo comma 1, salva la possibilità di utilizzo in forma aggregata o comunque anonima, per soli fini di sanità pubblica, profilassi, statistici o di ricerca scientifica, ai sensi degli articoli 5, paragrafo 1, lettera a) e 9, paragrafo 2, lettere i) e j), del Regolamento (UE) 2016/679.

4. Il mancato utilizzo dell'applicazione di cui al comma 1 non comporta alcuna conseguenza pregiudizievole ed è assicurato il rispetto del principio di parità di trattamento.

5. La piattaforma di cui al comma 1 è di titolarità pubblica ed è realizzata dal Commissario di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, esclusivamente con infrastrutture localizzate sul territorio nazionale e gestite dalla società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. I programmi informatici di titolarità pubblica sviluppati per la realizzazione della piattaforma e l'utilizzo dell'applicazione di cui al medesimo comma 1 sono resi disponibili e rilasciati sotto licenza aperta ai sensi dell'articolo 69 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

6. L'utilizzo dell'applicazione e della piattaforma, nonché ogni trattamento di dati personali effettuato ai sensi al presente articolo sono interrotti alla data di cessazione dello stato di emergenza disposto con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, ed entro la medesima data tutti i dati personali trattati devono essere cancellati o resi definitivamente anonimi.

7. Agli oneri derivanti dall'implementazione della piattaforma di cui al presente articolo, nel limite massimo di 1.500.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse assegnate per il medesimo anno al Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 con delibera del Consiglio dei Ministri a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Capo III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Articolo 7.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione degli articoli del presente decreto, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 6, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico

della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti connessi mediante l'utilizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 8.
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'EMENDAMENTO 1.900 INTERAMENTE SOTTITUTIVO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

1.1 (testo 2)

Ostellari, Pillon, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

Precluso

1. Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) sostituire le parole «31 agosto 2020» con le seguenti: «30 giugno 2021»;

b) alla lettera b) sostituire le parole «1 settembre 2020» con le seguenti: «1 luglio 2021».

2. Al comma 2, sostituire le parole «31 agosto 2020» con le seguenti «30 giugno 2021».

1.2

D'Angelo, Lomuti, Evangelista

Ritirato

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) sostituire le parole: «31 agosto» con le seguenti: «15 ottobre»

b) alla lettera b) sostituire le parole: «1° settembre» con le seguenti: «16 ottobre»

Al comma 2 sostituire le parole: «31 agosto» con le seguenti: «15 ottobre»

1.3 (testo 2)

Ostellari, Pillon, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per le finalità di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, ogni singola Procura deve essere dotata di personale specializzato e formato per l'espletamento dei relativi adempimenti tecnici. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 75 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

1.4

Balboni, Ciriani, Rauti

Precluso

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 4 dell'articolo 2 del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 2020, n. 7, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", non alterino il contenuto del dispositivo in cui sono installati, mantengano traccia delle operazioni svolte, non siano connessi ad applicazioni informatiche offerte sul mercato neppure con filtri idonei a

selezionarne i destinatari, ma siano installati direttamente sul dispositivo del soggetto da sottoporre a intercettazione e non consentano l'archiviazione dei dati acquisiti in sistemi *cloud*."»

1.5

Caliendo, Modena, Dal Mas

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole «il comma 8 è sostituito dal seguente: "8."» con le seguenti: «dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: "8-bis".»

1.6

Dal Mas, Caliendo, Modena

Precluso

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 1, comma 2, della legge n. 3 del 2019, le parole: "1° gennaio 2020", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021".

2-ter. Ai fatti commessi dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2021 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 158, 159 e 160 del codice penale nella formulazione vigente alla data del 31 dicembre 2019.»

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «e proroga dell'entrata in vigore della disciplina in materia di prescrizione».

1.7

Dal Mas, Caliendo, Modena

Precluso

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. L'efficacia delle modificazioni introdotte agli articoli 158, 159 e 160 del codice penale dall'articolo 1, comma 1, lettere d), e) e f) della legge 9 gennaio 2019, n. 3, è sospesa fino al 30 giugno 2021.

2-ter. Ai fatti commessi dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2021 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 158, 159 e 160 del codice penale nella formulazione vigente alla data del 31 dicembre 2019.»

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «e sospensione dell'efficacia delle disposizioni in materia di prescrizione»

1.9

Dal Mas, Caliendo, Modena

Precluso

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. L'efficacia delle modificazioni introdotte agli articoli 158, 159 e 160 del codice penale dall'articolo 1, comma 1, lettere d), e) e f) della legge 9 gennaio 2019, n. 3, è sospesa fino al 1° gennaio 2021.

2-ter. Ai fatti commessi dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2021 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 158, 159 e 160 del codice penale nella formulazione vigente alla data del 31 dicembre 2019.»

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «e sospensione dell'efficacia delle disposizioni in materia di prescrizione»

1.8

Caliendo, Modena, Dal Mas

Precluso

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di procedere, attraverso l'approvazione di una specifica delega al Governo per l'efficienza del processo penale e per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d'appello, volta a garantire la ragionevole durata del processo e la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione, le norme introdotte dall'articolo 1, comma 1, lettere d), e) e f), della legge 9 gennaio 2019, n. 3, non trovano applicazione fino all'entrata in vigore dell'ultimo dei decreti attuativi della delega suddetta, e comunque fino al 30 giugno 2021. Nel periodo di sospensione di cui al precedente periodo, gli articoli 158, 159 e 160 del codice penale riacquistano efficacia nel testo vigente il 31 dicembre 2019.»

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «e sospensione dell'efficacia delle disposizioni in materia di prescrizione».

1.0.1

Caliendo, Modena, Dal Mas

Improponibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Modifiche all'articolo 114 del codice di procedura penale).

1. All'articolo 114, comma 2, del codice di procedura penale, le parole: ", fatta eccezione per l'ordinanza indicata dall'articolo 292" sono soppresse.

2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, la lettera b) è soppressa.»

1.0.2

Caliendo, Modena, Dal Mas

Improponibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis

1. All'articolo 1, comma 68, della legge 6 novembre 2012, n. 190, le parole "dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "sette anni".

2. Le disposizioni di cui al comma 68, della legge 6 novembre 2012, n. 190, così come modificate dal comma 1, si applicano anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.»

1.0.3

Pillon, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni di contrasto alla pedopornografia)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020 n. 7, al comma 1, lettera d), numero 2), le parole: "e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4" sono sostituite con le seguenti: ", per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4, nonché per i delitti di cui all'articolo 600-*quater* del codice penale".».

1.0.4

D'Angelo, Lomuti, Evangelista

Improprio

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche al codice penale volte alla tutela del personale in servizio presso strutture penitenziarie)

1. Al codice penale apportare le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 391-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) Al primo comma le parole: "da uno a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "da due a sei anni";

2) Al secondo comma le parole: "da due a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "da tre a sette anni".

b) Dopo l'articolo 391-bis è inserito il seguente: "391-ter. *(Introduzione od uso di dispositivi mobili di comunicazione in carcere)* - Fuori dai casi previsti dall'articolo 391-bis, chiunque, al fine renderlo disponibile ad una persona detenuta, detiene o comunque introduce in un istituto penitenziario un apparato telefonico portatile o altro dispositivo mobile idoneo ad effettuare comunicazioni con l'esterno è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.

Le stesse pene previste dai commi precedenti si applicano alla persona detenuta che illegittimamente detiene o comunque utilizza un apparato telefonico portatile o altro dispositivo mobile idoneo ad effettuare comunicazioni con l'esterno."

c) all'articolo 419, secondo comma, dopo le parole: "o aperto al pubblico" sono inserite le seguenti: ", all'interno di un istituto penitenziario o di altro luogo di detenzione";

d) all'articolo 635, primo comma, dopo le parole: "o aperto al pubblico" sono inserite le seguenti: ", all'interno di un istituto penitenziario o di altro luogo di detenzione"

e) all'articolo 576, comma 1, numero 5-*bis*), dopo le parole: «ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza,», sono inserite le seguenti: «ovvero personale in servizio presso strutture penitenziarie,»

f) All'articolo 583-*quater*, dopo le parole: "di manifestazioni sportive" sono inserite le seguenti: "ovvero personale in servizio presso strutture penitenziarie" e conseguentemente alla rubrica sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nonché al personale in servizio presso strutture penitenziarie.".»

1.0.5 (testo 2)

La Commissione

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto da parte del Corpo di polizia penitenziaria)

1. All'articolo 5, comma 3-*sexies* del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto da parte del personale abilitato del Corpo di polizia penitenziaria è previsto nell'ambito delle funzioni svolte dal predetto personale ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, per assicurare una più efficace vigilanza sugli istituti penitenziari e garantire la sicurezza all'interno dei medesimi".

2. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

2.1

D'Angelo, Lomuti, Evangelista

Improponibile

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 4-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 2, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, fermo restando quanto previsto dal primo comma dell'articolo 30-*bis* e dal comma 1-*quinqüies* dell'articolo 47-*ter*, acquisito il parere del procuratore della Repubblica, individuato ai sensi dell'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater* del codice di procedura penale in relazione al distretto ove è stata pronunciata la sentenza e nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-*bis*, anche quello del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, in ordine all'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata ed alla pericolosità del soggetto";

b) Al comma 2, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dei pareri";

c) Al comma 3, dopo le parole: "Quando il Comitato" sono inserite le seguenti parole: "o il procuratore della Repubblica individuato ai sensi del comma 2 ovvero del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo";

d) Il comma 3-bis è abrogato.».

2.2

Cirinnà, Valente, Rossomando

Precluso

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) al primo comma sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Nel caso di detenuti per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, l'autorità competente, informa il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove si reca il detenuto e, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis, anche quello del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo in ordine all'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata ed alla pericolosità del soggetto. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove si reca il detenuto provvede ad informare le forze di polizia del luogo affinché procedano alle opportune verifiche e controlli."»;»

2.3

Ostellari, Pillon, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, dopo le parole:* «chiede altresì il parere» *aggiungere la seguente:* «necessario»;

b) *al secondo periodo sopprimere le parole:* «salvo ricorrano esigenze di motivata eccezionale urgenza»;

c) *al secondo periodo, sostituire le parole:* «di ventiquattro ore dalla richiesta dei predetti pareri», *con le seguenti:* «della ricezione dei predetti pareri da parte dell'autorità procedente».

2.300/200

Ostellari, Pillon, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

Precluso

All'emendamento 2.300, punto 1, sostituire le parole «dopo le parole: "emesso la sentenza" *inserire le seguenti:* "di condanna"» *con le seguenti:* «dopo le parole: "presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza" *inserire le seguenti:* "presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il giudice dell'esecuzione di cui all'articolo 665 del codice di procedura penale"».

2.300/201 (già 2.0.1/1)

Caliendo, Modena, Dal Mas

Precluso

All'emendamento 2.300, sopprimere il capoverso «Art.2-bis».

2.300/202

Ostellari, Pillon, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

Precluso

All'emendamento 2.300, , capoverso «Art. 2-bis», comma 1, sostituire le parole: «presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza di condanna» con le seguenti: «presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il giudice dell'esecuzione di cui all'articolo 665 del codice di procedura penale».

2.300/203 (già 2.0.1/7)

Caliendo, Modena, Dal Mas

Precluso

All'emendamento 2.300, al capoverso «Art.2-bis» dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-ter. I pareri di cui al comma 1 sono resi al magistrato di sorveglianza e al Tribunale di sorveglianza nel termine rispettivamente di due giorni e di quattro giorni dalla richiesta. Le informazioni dell'autorità sanitaria regionale e del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sono rese nel termine di quattro giorni.

2-quater. Il magistrato di sorveglianza o il Tribunale di sorveglianza acquisiti i pareri e le informazioni di cui ai commi 1 e 2 ne dà avviso al difensore con possibilità per il medesimo di visionarli e di estrarne copia e di depositare entro tre giorni le proprie deduzioni.

2-quinquies. Salvo che ricorrano esigenze di eccezionale urgenza, decorsi i termini sopra indicati, il magistrato o il Tribunale di sorveglianza procedono comunque anche in assenza di pareri e delle informazioni.»

2.300/204 (già 2.0.1/10/1)

Caliendo, Modena, Dal Mas

Precluso

All'emendamento 2.0.300, capoverso «Art. 2-bis», al comma 3-bis, sopprimere il secondo e il terzo periodo; al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.

2.300/205

Ostellari, Pillon, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

Precluso

All'emendamento 2.300, capoverso «Art. 2-bis», al comma 3-bis sopprimere il secondo e il terzo periodo ed al capoverso 4 sopprimere il seguente periodo: «Per i provvedimenti di revoca della detenzione domiciliare o del differimento della pena già adottati dal magistrato di sorveglianza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine di trenta giorni previsto

dal comma 3-*bis* decorre dalla data di entrata in vigore della medesima legge.»

2.300/206 (già 2.0.1/11)

Caliendo, Modena, Dal Mas

Precluso

All'emendamento 2.300, sopprimere il capoverso «Art.2-ter».

2.300/207 (già 2.0.1/12)

Caliendo, Modena, Dal Mas

Precluso

All'emendamento 2.300, al capoverso «Art.2-ter» al comma 1, dopo il primo periodo, inserire i seguenti:

«Il giudice prima di provvedere avvisa il difensore dell'imputato della richiesta del Pubblico Ministero e degli elementi acquisiti dall'autorità sanitaria regionale e del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria con possibilità di visionarli e di estrarne copia e di depositare entro tre giorni proprie deduzioni e osservazioni. Le informazioni dell'autorità sanitaria regionale e del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sono rese nel termine di quattro giorni. Salvo che ricorrano esigenze di eccezionale urgenza, decorsi detti termini, il giudice procede comunque anche in assenza delle indicate informazioni.»

2.300 (già 2.0.1 come subemendato da 2.0.1/2 e 2.0.1/10)

La Commissione

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

1. *Al comma 1, lettera a), ai numeri 1) e 2), e alla lettera b), dopo le parole: «emesso la sentenza» inserire le seguenti: «di condanna».*

2. *Al comma 1, lettera b), aggiungere infine le seguenti parole: «e al comma 7 le parole "nei commi 1 e 1-bis" sono sostituite dalle seguenti: "nei commi 1, 1-bis e 1-ter"»;*

3. *Dopo l'articolo, inserire i seguenti:*

«Art. 2-bis.

(Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o di differimento della pena per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19)

1. *Quando i condannati e gli internati per i delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 416-bis del codice penale e 74, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa, o per un delitto commesso con finalità di terrorismo ai sensi dell'articolo 270-sexies del codice penale, nonché i condannati e gli internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 sono ammessi alla detenzione domiciliare o usufruiscono del differimento della pena per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza che ha adottato il provvedimento, acquisito il parere del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale*

che ha emesso la sentenza di condanna e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo per i condannati ed internati già sottoposti al regime di cui al predetto articolo 41-*bis*, valuta la permanenza dei motivi legati all'emergenza sanitaria entro il termine di quindici giorni dall'adozione del provvedimento e, successivamente, con cadenza mensile. La valutazione è effettuata immediatamente, anche prima della decorrenza dei termini sopra indicati nel caso in cui il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria comunica la disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta adeguati alle condizioni di salute del detenuto o dell'internato ammesso alla detenzione domiciliare o ad usufruire del differimento della pena.

2. Prima di provvedere l'autorità giudiziaria sente l'autorità sanitaria regionale, in persona del Presidente della Giunta della Regione, sulla situazione sanitaria locale e acquisisce dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria informazioni in ordine all'eventuale disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta in cui il condannato o l'internato ammesso alla detenzione domiciliare o ad usufruire del differimento della pena può riprendere la detenzione o l'internamento senza pregiudizio per le sue condizioni di salute.

3. L'autorità giudiziaria provvede valutando se permangono i motivi che hanno giustificato l'adozione del provvedimento di ammissione alla detenzione domiciliare o al differimento di pena, nonché la disponibilità di altre strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta idonei ad evitare il pregiudizio per la salute del detenuto o dell'internato. Il provvedimento con cui l'autorità giudiziaria revoca la detenzione domiciliare o il differimento della pena è immediatamente esecutivo.

3-*bis*. Quando il magistrato di sorveglianza procede alla valutazione del provvedimento provvisorio di ammissione alla detenzione domiciliare o del differimento della pena, i pareri e le informazioni acquisiti ai sensi dei commi 1 e 2 e i provvedimenti adottati all'esito della valutazione sono trasmessi immediatamente al tribunale di sorveglianza, per unione a quelli già inviati ai sensi degli articoli 684, comma 2, del codice di procedura penale, e 47-*ter*, comma 1-*quater*, della legge 26 luglio 1975, n. 354. Nel caso in cui il magistrato di sorveglianza abbia disposto la revoca della detenzione domiciliare o del differimento della pena adottati in via provvisoria, il tribunale di sorveglianza decide sulla ammissione alla detenzione domiciliare o sul differimento della pena entro trenta giorni dalla ricezione del provvedimento di revoca, anche in deroga al termine previsto dall'articolo 47, comma 4, legge 26 luglio 1975, n. 354. Se la decisione del tribunale non interviene nel termine prescritto, il provvedimento di revoca perde efficacia

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai provvedimenti di ammissione alla detenzione domiciliare o di differimento della pena adottati successivamente al 23 febbraio 2020. Per i provvedimenti di revoca della detenzione domiciliare o del

differimento della pena già adottati dal magistrato di sorveglianza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine di trenta giorni previsto dal comma 3-*bis* decorre dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

Art. 2-*ter*.

(Misure urgenti in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19)

1. Quando, nei confronti di imputati per delitti di cui agli articoli 270, 270-*bis*, 416-*bis* del codice penale, 74, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa, o per un delitto commesso con finalità di terrorismo ai sensi dell'articolo 270-*sexies* del codice penale, nonché di imputati sottoposti al regime previsti dall'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, è stata disposta la sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, il pubblico ministero verifica la permanenza dei predetti motivi entro il termine di quindici giorni dalla data di adozione della misura degli arresti domiciliari e, successivamente, con cadenza mensile, salvo quando il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria comunica la disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta adeguati alle condizioni di salute dell'imputato. Il pubblico ministero, quando acquisisce elementi in ordine al sopravvenuto mutamento delle condizioni che hanno giustificato la sostituzione della misura cautelare o alla disponibilità di strutture penitenziarie o reparti di medicina protetta adeguate alle condizioni di salute dell'imputato, chiede al giudice il ripristino della custodia cautelare in carcere, se reputa che permangono le originarie esigenze cautelari.

2. Il giudice, fermo quanto previsto dall'articolo 299, comma 1, del codice di procedura penale, prima di provvedere sente l'autorità sanitaria regionale, in persona del Presidente della Giunta della Regione, sulla situazione sanitaria locale e acquisisce dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria informazioni in ordine all'eventuale disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta in cui l'imputato può essere nuovamente sottoposto alla custodia cautelare in carcere senza pregiudizio per le sue condizioni di salute. Il giudice provvede valutando la permanenza dei motivi che hanno giustificato l'adozione del provvedimento di sostituzione della custodia cautelare in carcere nonché la disponibilità di altre strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta idonei ad evitare il pregiudizio per la salute dell'imputato. Quando non è in grado di decidere allo stato degli atti, il giudice può disporre, anche di ufficio e senza formalità, accertamenti in ordine alle condizioni di salute dell'imputato o procedere a perizia, nelle forme di cui agli articoli 220 e seguenti del codice di procedura penale, acquisendone gli esiti nei successivi quindici giorni.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai provvedimenti di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari adottati successivamente al 23 febbraio 2020.

Art. 2-quater.

(Misure urgenti anti-COVID 19 per gli istituti penitenziari e gli istituti penali per i minorenni)

1. Al fine di consentire il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie idonee a prevenire il rischio di diffusione del COVID-19, negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, a decorrere dal 19 maggio 2020 e sino alla data del 30 giugno 2020, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati a norma degli articoli 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, possono essere svolti a distanza, mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che può essere autorizzata oltre i limiti di cui all'articolo 39, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 e all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 121 del 2018.

2. Il direttore dell'istituto penitenziario e dell'istituto penale per minorenni, sentiti, rispettivamente, il provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria e il dirigente del centro per la giustizia minorile, nonché l'autorità sanitaria regionale in persona del Presidente della Giunta della Regione stabilisce, nei limiti di legge, il numero massimo di colloqui da svolgere con modalità in presenza, fermo il diritto dei condannati, internati e imputati ad almeno un colloquio al mese in presenza di almeno un congiunto o altra persona.»

Conseguentemente all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Il decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29 è abrogato. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29.».

2.4

La Commissione

Precluso

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al numero 1), dopo le parole: «ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza» inserire le seguenti «o ove ha sede il giudice che procede»;*

b) *al numero 2), dopo le parole: «ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza» inserire le seguenti: «o ove ha sede il giudice che procede».*

2.7

Balboni, Ciriani, Rauti

Ritirato

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «47-ter» inserire le seguenti: «al comma 1 la parola "settanta" è sostituita dalla parola "ottanta" e».

2.8

Balboni, Ciriani, Rauti

Precluso

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «47-ter», inserire le seguenti: «al comma 1 la parola "settanta" è sostituita dalla parola "settantacinque" e».

2.9

Balboni, Ciriani, Rauti

Precluso

Al comma 1, lettera b), dopo le parole «47-ter» inserire le seguenti: «al comma 1-ter è aggiunto in fine il seguente periodo "Nel caso di condannati per reati di cui all'articolo 4-bis della presente legge la concessione della detenzione domiciliare è sempre esclusa"».

2.10

Ostellari, Pillon, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

Precluso

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, dopo le parole: «chiede il parere» aggiungere la seguente: «necessario»;

b) al terzo periodo sopprimere le parole: «salvo ricorrano esigenze di motivata eccezionale urgenza»;

c) al terzo periodo, dopo le parole: «il magistrato o il tribunale di sorveglianza», sostituire le parole: «procedono comunque anche in assenza di pareri» con le seguenti: «attendono comunque la ricezione dei predetti pareri prima di procedere».

2.11

D'Angelo, Lomuti, Evangelista

Ritirato

Al comma 1, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole: «due giorni» con le seguenti: «cinque giorni»

2.12

Caliendo, Modena, Dal Mas

Precluso

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-quinquies», al secondo periodo, sostituire le parole «di quindici giorni dalla richiesta» con le seguenti: «di quattro giorni dalla richiesta».

2.13

Dal Mas, Caliendo, Modena

Precluso

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-quinquies», al secondo periodo, sostituire le parole «di quindici giorni dalla richiesta» con le seguenti: «di quattro giorni dalla richiesta».

2.14 ([id. a 2.5 (testo 2) e 2.6 (testo 2)])

La Commissione

Precluso

Al comma 1, lettera b) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Salvo che ricorrano esigenze di motivata eccezionale urgenza il tribunale o il magistrato di sorveglianza non possono provvedere prima del decorso dei predetti termini.»

2.15

Balboni, Ciriani, Rauti

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 123 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è abrogato.»

G2.100 (testo 2)

La Commissione

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1786 recante "Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19", premesso che:

il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede nell'informativa alla Camera dei Deputati del 12 maggio scorso ha annunciato che entro il mese di giugno saranno operativi i nuovi plessi presso le Case Circondariali di Lecce, Taranto e Trani;

considerato che:

andrebbe garantita la sicurezza delle strutture penitenziarie, nonché il corretto espletamento del servizio delle traduzioni dei detenuti e degli internati;

impegna il Governo:

a garantire, nei limiti delle dotazioni organiche, l'implementazione di agenti di Polizia penitenziaria da destinare a tali strutture.

G2.300

La Commissione

Precluso

Il Senato,

**in sede di esame del disegno di legge A.S. 1786 recante "Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19",
premessi che:**

con l'emendamento 2.0.1 del Governo il contenuto dell'A.S. 1799 "Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29, recante misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo terroristico o mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa o con finalità di terrorismo, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41 -bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati" è confluito nel provvedimento in esame;

la grave emergenza sanitaria da Covid - 19 ha reso ancora più urgente e indispensabile fornire una completa e più attuale applicazione della normativa vigente in materia di tutela del rapporto tra genitori detenuti e figli minori, in particolare valorizzando e incrementando l'esperienza delle case famiglia protette, disciplinate dalla legge n. 62 del 2011;

che tale esperienza, pur estremamente positiva è attualmente ridotta a due sole case famiglia protette (quelle di Milano e Roma), mentre il resto del territorio nazionale ne è privo;

impegna il Governo:

a incentivare ulteriormente la stipula da parte dell'amministrazione di convenzioni con gli enti locali volte a promuovere la realizzazione di nuove case famiglia protette, al fine di meglio tutelare i diritti dei minori alla relazione con i genitori detenuti.

G2.10 (già em. 2.0.10)

Rossomando

Improponibile

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in

materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19", A.S. 1786, premesso che:

l'articolo 18 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, che reca disposizioni relative all'obbligo di residenza e in caserma o di reperibilità del personale del Corpo di polizia penitenziaria, al comma 4 dispone che il personale del Corpo ha facoltà di pernottare in caserma a titolo gratuito, compatibilmente con la disponibilità di locali;

la previsione di un pernottamento gratuito solo nei casi compatibilità dei locali ha finito negli anni con il recare un pesante aggravio di costi per il predetto personale;

impegna il Governo:

a introdurre nel primo provvedimento utile una norma di rango interpretativo che chiarisca che il pernottamento in caserma è sempre gratuito e non è posta a carico dell'occupante alcuna spesa di qualunque natura per consumi, utenze, oneri accessori o comunque denominati.

2.0.2

D'Angelo, Lomuti, Evangelista

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifica dell'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario)

1. All'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 2-*quater* è inserito il seguente: "2-*quater*.1. Il Garante nazionale dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà personale, in quanto Organismo di monitoraggio indipendente (NPM), accede senza limitazione alcuna all'interno delle sezioni 41-bis, incontra i detenuti e gli internati e svolge con essi colloqui visivi riservati senza limiti di tempo, non sottoposti a controllo auditivo e a videoregistrazione. Non sono consentiti colloqui riservati con i Garanti regionali e locali.".»

2.0.3

D'Angelo, Lomuti, Evangelista

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Alloggi Polizia Penitenziaria)

1. Al fine di sopperire alle particolari esigenze di servizio rilevate nell'ultimo trimestre 2017 e nel corso dell'anno 2018, determinate dalla necessità di innalzare i livelli di sicurezza connessi alla custodia dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari, per il medesimo periodo non sono dovuti, dagli assegnatari di alloggi collettivi di servizio per il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria di cui all'articolo 12, comma 3, del D.P.R. 314 del 2006, gli oneri accessori

relativi alle concessioni per l'utilizzo degli stessi alloggi, che sono posti a carico del bilancio dello Stato.

2. Alla copertura del minor gettito derivante dall'applicazione del comma precedente, pari ad euro 1.650.000 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota delle risorse del «Fondo unico giustizia» di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b) del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, che, a tale fine, resta acquisita all'entrata del bilancio dello Stato.»

2.0.4

D'Angelo, Lomuti

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 2-bis

(Modifica alla disciplina della destinazione alle pubbliche amministrazioni degli immobili già adibiti a edilizia giudiziaria)

1. All'articolo 19, comma 3, della legge 30 marzo 1981, n. 119, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "L'immobile può essere destinato all'amministrazione interessata per finalità diverse dall'edilizia giudiziaria, previo parere favorevole del Ministero della giustizia, nel caso in cui i mutui concessi siano stati estinti per essere stati gli obblighi derivanti dal finanziamento interamente assolti nei confronti della cassa depositi e prestiti ovvero nel caso in cui i mutui concessi siano in ammortamento e sia cessata la destinazione dell'immobile a finalità di edilizia giudiziaria".».

2.0.5

Pesco, D'Angelo, Lomuti, Evangelista

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Modifiche dell'articolo 640-bis del codice penale)

1. All'articolo 640-bis del codice penale sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole: "o erogati" sono sostituite dalle seguenti: ", erogati o garantiti";

2) le parole: "o delle Comunità europee" sono sostituite dalle seguenti: ", delle Comunità europee o da soggetti da essi controllati".».

2.0.6

Pesco, D'Angelo, Lomuti, Evangelista

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche dell'art. 316-bis del codice penale)

1. All'art. 316-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "o dalle Comunità europee" sono sostituite dalle seguenti: ", dalle Comunità europee o da soggetti da essi controllati";

2) le parole: "sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità" sono sostituite dalle seguenti: "sovvenzioni o finanziamenti con una specifica destinazione, oppure una garanzia per la loro erogazione, non li destina alle finalità previste".».

2.0.7

Pesco, D'Angelo, Lomuti, Evangelista

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche dell'art. 316-ter del codice penale)

1. All'art. 316-ter del codice penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "o erogati" sono sostituite dalle seguenti: ", erogati o garantiti";

b) le parole "o dalle Comunità europee" sono sostituite dalle seguenti: ", dalle Comunità europee o da soggetti da essi controllati";

c) le parole "da sei mesi a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "da due a sei anni" e le parole: "è della reclusione da uno a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "è aumentata".».

2.0.8

Pesco, D'Angelo, Lomuti, Evangelista

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche dell'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

1. All'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al comma 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

"g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi, erogati o garantiti da parte dello Stato, di altri enti pubblici, delle Comunità europee o da soggetti da essi controllati, per lo svolgimento di attività imprenditoriali;"».

2.0.9

D'Angelo, Lomuti, Evangelista

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche al Testo Unico Stupefacenti su detenzione ed uso stupefacenti in carcere)

1. All'articolo 80, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera g) la parola: "carceri" è soppressa;

b) dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

"g-bis) se la condotta è consumata all'interno di un istituto penitenziario o di altro luogo di detenzione;".»

2.0.10

Rossomando, Cirinnà, Valente

Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G2.10

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 18, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, come modificato dall'art. 7, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il quarto comma, si interpreta nel senso che il pernottamento in caserma è sempre gratuito e non è posta a carico dell'occupante alcuna spesa di qualunque natura per consumi, utenze, oneri accessori o comunque denominati.»

2.0.11 (testo 3)

La Commissione

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Norme in materia di corrispondenza telefonica delle persone detenute)

1. L'autorizzazione prevista dall'articolo 39 del regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, può essere concessa, oltre i limiti stabiliti dal comma 2 del suddetto regolamento, in considerazione di motivi di urgenza o di particolare rilevanza, nonché in caso di trasferimento del detenuto. L'autorizzazione può essere concessa una volta al giorno se la stessa si svolga con figli minori o figli maggiorenni portatori di una disabilità grave; è inoltre concessa nei casi in cui si svolga con il coniuge, l'altra parte dell'unione civile, persona stabilmente convivente o legata all'internato da relazione stabilmente affettiva, con il padre, la madre, il fratello o la sorella del condannato qualora gli stessi siano ricoverati presso strutture ospedaliere. Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del primo comma dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975,

n. 354 l'autorizzazione non può essere concessa più di una volta a settimana. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354.

2. All'articolo 39 del regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, il comma 3 cessa di avere efficacia.»

2.0.12

La Commissione

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*

(Disposizioni in materia di Garanti dei detenuti)

1. All'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 2-*quater* sono inseriti i seguenti:

«2-*quater*. 1. Il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, in quanto meccanismo nazionale di prevenzione (NPM) secondo il Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 9 novembre 2012, n. 195, accede senza limitazione alcuna all'interno delle sezioni speciali degli istituti incontrando detenuti ed internati sottoposti al regime speciale di cui al presente articolo e svolge con essi colloqui visivi riservati senza limiti di tempo, non sottoposti a controllo auditivo o a videoregistrazione e non computati ai fini della limitazione dei colloqui personali di cui al comma 2-*quater*.

2-*quater*. 2. I Garanti regionali dei diritti dei detenuti, comunque denominati, accedono, nell'ambito del territorio di competenza, all'interno delle sezioni speciali degli istituti incontrando detenuti ed internati sottoposti al regime speciale di cui al presente articolo e svolgono con essi colloqui visivi esclusivamente videoregistrati, che non sono computati ai fini della limitazione dei colloqui personali di cui al comma 2-*quater*.

2-*quater*. 3. I Garanti comunali, provinciali o delle aree metropolitane dei diritti dei detenuti, comunque denominati, nell'ambito del territorio di propria competenza, accedono esclusivamente in visita accompagnata agli istituti ove sono ristretti i detenuti di cui al presente articolo. Tale visita è consentita solo per verificare le condizioni di vita dei detenuti. Non sono consentiti colloqui visivi con i detenuti sottoposti al regime speciale di cui al presente articolo».

3.2

Pillon, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

Precluso

Al comma 1, premettere i seguenti:

«01. La sospensione dei termini disposta dal decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, e dal decreto legge 30 aprile 2020 n. 28, deve intendersi operante dal 9 marzo all'11 maggio, senza soluzione di continuità.

01-bis. I provvedimenti di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 83 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, e successive modificazioni, sono considerati causa non imputabile per la remissione in termini ai sensi dell'articolo 153 del codice di procedura civile.»

3.1

Ostellari, Pillon, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

Precluso

Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:

«0.a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020.";

0.a-bis) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546. Per il periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020 si considera sospeso il decorso del termine di cui all'articolo 124 del codice penale.".»

3.3

La Commissione

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 1) sostituire le parole «cause relative alla tutela dei minori, ad alimenti» con le seguenti «cause relative ai diritti delle persone minorenni, al diritto all'assegno di mantenimento, agli alimenti e all'assegno divorzile».

3.4

Dal Mas, Caliendo, Modena

Precluso

Al comma 1, lettera a), al numero 1) sopprimere le seguenti parole: «le parole "cause relative ad alimenti" sono sostituite dalle seguenti: "cause relative alla tutela dei minori, ad alimenti"»

3.5 (testo 3)/200

Ostellari, Pillon, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

Inammissibile

All'emendamento 3.5 (testo 3) dopo le parole «Conseguentemente» e prima di «sopprimere» inserire le seguenti: «al comma 1, lettera f) sostituire le parole "12-quater.1 - Sino al 31 luglio 2020, con uno o più decreti" con le seguenti "12-quater.1 - Sino al 31 luglio 2020, le udienze penali riprendono ad orario fisso modulato per scaglioni e, per i processi restanti, con uno o più decreti" e».

3.5 (testo 3) ([id. a 3.36 (testo 3)])

La Commissione

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) al comma 6, primo periodo, le parole "31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2020"».

Conseguentemente sopprimere la lettera i) e, all'articolo unico del disegno di legge di conversione, al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: «Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 3, comma 1, lettera i) del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28».

3.9

Valente, Cirinnà, Rossomando

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

3.10 (testo 2) ([id. a 3.12 (testo 2)])

La Commissione

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) al comma 7, lettera f), secondo periodo, dopo le parole "l'effettiva partecipazione delle parti" sono aggiunte le seguenti "; il luogo posto nell'ufficio giudiziario da cui il magistrato si collega con gli avvocati, le parti ed il personale addetto è considerato aula d'udienza a tutti gli effetti di legge"».

3.11

Valente, Cirinnà, Rossomando

Precluso

Al comma 1, lettera c) dopo le parole lettera f) inserire le seguenti: «alle parole "la previsione dello svolgimento delle udienze

civili" sono premesse le seguenti: "Con il consenso di tutte le parti," e».

3.13

Pillon, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) al comma 7, lettera f), sono apportate le seguenti modifiche:

1) alle parole: "la previsione dello svolgimento delle udienze civili" sono premesse le seguenti: "Con il consenso di tutte le parti,";

2) dopo le parole: "la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice" sono aggiunte le seguenti: "E' fatta salva la facoltà di discutere la causa alla presenza del Giudice qualora uno dei difensori ne faccia richiesta con istanza scritta da inviarsi almeno 3 giorni prima con deposito nel fascicolo telematico".»

3.6

Caliendo, Modena, Dal Mas

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) al comma 7, lettera f), alle parole: "la previsione dello svolgimento delle udienze civili." sono premesse le seguenti: "Con il consenso di tutte le parti, la previsione dello svolgimento delle udienze civili."»

3.7

Caliendo, Modena, Dal Mas

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) al comma 7, lettera h), dopo le parole: "la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice" sono aggiunte le seguenti: "È fatta salva la facoltà di discutere la causa alla presenza del Giudice qualora uno dei difensori ne faccia richiesta con istanza scritta da inviarsi almeno 3 giorni prima con deposito nel fascicolo telematico"»

3.14

Valente, Cirinnà, Rossomando

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) al comma 7, lettera h), dopo le parole: "la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice" sono aggiunte le seguenti: "È fatta salva la facoltà di discutere la causa alla presenza del Giudice qualora uno dei difensori ne faccia richiesta con istanza scritta da inviarsi almeno 3 giorni prima con deposito nel fascicolo telematico";»

3.15 (testo 2)/200

Emanuele Pellegrini, Ostellari, Pillon, Stefani, Urraro

Precluso

All'emendamento 3.15 (testo 2), comma 1, lettera c-bis), dopo il comma 7-bis, aggiungere il seguente:

«7-ter. Al fine della tutela sia del minore che del genitore in relazione al diritto di salute da rischio di contagio epidemiologico da COVID-19, uno dei due coniugi, può richiedere al competente Tribunale l'affidamento condiviso paritetico con ciascun genitore. L'organo giudicante valuterà altresì l'inserimento del mantenimento diretto da parte del genitore collocatario nei confronti dei figli, salvo oggettive e non superabili condizioni ostative, fino alla fine dell'emergenza sanitaria o comunque fino alla riapertura effettiva a tempo pieno delle scuole o asili nido o plessi scolastici comunque denominati.»

3.15 (testo 2)

La Commissione

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) Il comma 7-bis è sostituito dal seguente:

"7-bis. Fermo quanto disposto per gli incontri tra genitori e figli in spazio neutro, ovvero alla presenza di operatori del servizio socio-assistenziale, disposti con provvedimento giudiziale fino al 31 maggio 2020, dopo tale data è ripristinata la continuità degli incontri protetti tra genitori e figli già autorizzata dal Tribunale dei Minori per tutti i servizi residenziali, non residenziali e semi residenziali per i minorenni, nonché negli spazi neutri, favorendo le condizioni che consentono le misure di distanziamento sociale. La sospensione degli incontri, nel caso in cui non sia possibile assicurare i collegamenti da remoto, può protrarsi esclusivamente nei casi in cui in cui si è in presenza di taluno dei delitti di cui alla legge n. 69 del 2019."».

3.16

Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) al comma 7-bis, le parole "31 maggio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "17 maggio 2020";».

3.8

Caliendo, Modena, Dal Mas

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:

"8-bis. La sospensione dei termini disposta dal decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dal decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, deve intendersi operante dal 9 marzo all'11 maggio, senza soluzione di continuità.

8-ter. I provvedimenti di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 83 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e modificato dal decreto legge 30 aprile

2020, n. 28, sono considerati causa non imputabile per la remissione in termini ai sensi dell'articolo 153 del codice di procedura civile."»

3.17

Valente, Cirinnà, Rossomando

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:

"8-bis. La sospensione dei termini di cui al presente articolo deve intendersi efficace dalla data del 9 marzo all'11 maggio, senza soluzione di continuità.

8-ter. I provvedimenti di cui ai commi 6 e 7 sono considerati causa non imputabile per la remissione in termini ai sensi dell'articolo 153 del codice di procedura civile."»

3.18

La Commissione

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) dopo il comma 11, è inserito il seguente: "11-bis. Dal 9 marzo 2020 al 31 luglio 2020, nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione innanzi al tribunale ed alla corte di appello, il deposito degli atti del magistrato ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. È comunque consentito il deposito degli atti di cui al periodo precedente con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti."».

3.20

Cirinnà, Valente, Rossomando

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) dopo il comma 11, è inserito il seguente: "11-bis. Dal 9 marzo 2020 al 31 luglio 2020, nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione innanzi al tribunale ed alla corte di appello, il deposito degli atti del magistrato ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici."».

3.21

Modena, Caliendo, Dal Mas

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) dopo il comma 11, è inserito il seguente: "11-bis. Dal 9 marzo 2020 al 31 luglio 2020, nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione innanzi al tribunale ed alla corte di appello, il deposito degli atti del magistrato ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche

regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici."».

3.22

Balboni, Ciriani

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) dopo il comma 11, è inserito il seguente: "11-bis. Dal 9 marzo 2020 al 31 luglio 2020, nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione innanzi al tribunale ed alla corte di appello, il deposito degli atti del magistrato ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici."».

3.23

Stefani, Ostellari, Urraro, Pillon, Emanuele Pellegrini

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) dopo il comma 11, è inserito il seguente: "11-bis. Dal 9 marzo 2020 al 31 luglio 2020, nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione innanzi al tribunale ed alla corte di appello, il deposito degli atti del magistrato ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici."».

3.19

Cucca

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) dopo il comma 11, è inserito il seguente: "11-bis. Dal 9 marzo 2020 al 31 luglio 2020, nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione innanzi al tribunale ed alla corte di appello, il deposito degli atti del magistrato, fatto salvo il deposito degli atti che sia avvenuto prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici."».

3.24

Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

Precluso

Al comma 1 lettera d) sopprimere le seguenti parole: «salvo che le parti vi acconsentano».

3.25

Caliendo, Modena, Dal Mas

Precluso

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «salvo che le parti vi acconsentano»

3.26

Balboni, Ciriani, Rauti

Precluso

Al comma 1, lettera d), sopprimere le seguenti parole: «, salvo che le parti vi acconsentano,».

3.27

Caliendo, Modena, Dal Mas

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

3.28

Emanuele Pellegrini, Pillon, Ostellari, Stefani, Urraro

Precluso

Al comma 1, lettera f), dopo il capoverso «12-quater.2» aggiungere il seguente:

«12-quater.2-bis. Sino al 31 luglio 2020, anche in deroga alle previsioni dell'articolo 34 del decreto 21 febbraio 2011, n. 44, presso ciascun ufficio giudiziario in cui operi il processo civile telematico ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, i cancellieri sono autorizzati a ricevere atti e documenti in modalità telematica dal magistrato procedente e a darvi esecuzione, nella medesima modalità, mediante la modifica dei dati iscritti nei relativi registri di cancelleria presenti sul dominio giustizia. In applicazione dell'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, ai soggetti abilitati interni, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), numero 1) del citato decreto n. 44 del 2011, sono conferite le credenziali necessarie alle attività di cui al primo periodo, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Le disposizioni di cui al secondo periodo sono adottate:

a) su richiesta del presidente del tribunale o della Corte d'appello, che abbia attribuito al rispettivo cancelliere la qualifica di responsabile del trattamento in conformità alle norme rilevanti del Regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni;

b) previo accertamento in concreto, da parte del predetto Direttore generale, della funzionalità, nell'ufficio giudiziario richiedente, dei servizi di comunicazione dei documenti informatici e dell'idoneità delle attrezzature informatiche a salvaguardare la genuinità delle operazioni di modifica dei registri, conseguenti alle conformi disposizioni del magistrato procedente.»

3.29 (id. a 3.30, 3.31, 3.32, 3.33 e 3.58)

La Commissione

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) al comma 20-bis, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Il mediatore, apposta la propria sottoscrizione digitale, trasmette tramite posta elettronica certificata agli avvocati delle parti l'accordo così formato. In tali casi l'istanza di notificazione dell'accordo di mediazione può essere trasmessa all'ufficiale giudiziario mediante l'invio di un messaggio di posta elettronica certificata. L'ufficiale giudiziario estrae dall'allegato del messaggio di posta elettronica ricevuto le copie analogiche necessarie ed esegue la notificazione ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, mediante consegna di copia analogica dell'atto da lui dichiarata conforme all'originale ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82."».

3.34

Stefani, Ostellari, Urraro, Pillon, Emanuele Pellegrini

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:

«h-bis) al comma 20-bis, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "In tutti i procedimenti civili vertenti su diritti disponibili, che non siano stati trattenuti per la decisione e le cui udienze siano state differite a causa dell'emergenza, o saranno ulteriormente differite per esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario, il giudice di primo grado o di appello può disporre la mediazione, anche mediante provvedimento emesso fuori udienza, secondo i criteri previsti dal comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 del 4 marzo 2010. Per agevolare l'attuazione della previsione di cui al presente comma potranno essere siglati protocolli fra gli uffici giudiziari e Consigli dell'Ordine degli Avvocati, associazioni professionali e di categoria nonché università presenti sul territorio".».

3.35

Cucca

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:

«h-bis) al comma 20-bis, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "In tutti i procedimenti civili vertenti su diritti disponibili, che non siano stati trattenuti per la decisione e le cui udienze siano state differite a causa dell'emergenza, o saranno ulteriormente differite per esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario, il giudice di primo grado o di appello può disporre la mediazione, anche mediante provvedimento emesso fuori udienza, secondo i criteri previsti dal comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 del 4 marzo 2010. Per agevolare l'attuazione della previsione di cui al presente comma potranno essere siglati protocolli fra gli uffici giudiziari e Consigli

dell'Ordine degli Avvocati, associazioni professionali e di categoria nonché università presenti sul territorio."».

3.59

Balboni, Ciriani

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) al comma 20-bis, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "In tutti i procedimenti civili vertenti su diritti disponibili, che non siano stati trattenuti per la decisione e le cui udienze siano state differite a causa dell'emergenza, o saranno ulteriormente differite per esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario, il giudice di primo grado o di appello può disporre la mediazione, anche mediante provvedimento emesso fuori udienza, secondo i criteri previsti dal comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 del 4 marzo 2010. Per agevolare l'attuazione della previsione di cui al presente comma potranno essere siglati protocolli fra gli uffici giudiziari e Consigli dell'Ordine degli Avvocati, associazioni professionali e di categoria nonché università presenti sul territorio."».

3.37/200

Dal Mas, Caliendo, Modena, Stefani, Pillon

Precluso

All'emendamento 3.37, al comma 1-bis, capoverso «Art. 83-bis», dopo il comma 1-bis ivi richiamato, aggiungere il seguente:

«1-ter. L'accordo di negoziazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, sottoscritto dalle parti e autenticato dagli avvocati, è titolo esecutivo idoneo per la trascrizione degli atti di cui all'articolo 2643 del codice civile ai sensi dell'articolo 2657 del codice civile.»

3.37 (id. a 3.38, 3.39, 3.54 e 3.57)

La Commissione

Precluso

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Dopo l'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito il seguente:

"Art. 83-bis

(Sottoscrizione del verbale di conciliazione)

1. All'articolo 88 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis: Quando il verbale di udienza, contenente gli accordi di cui al comma 1 ovvero un verbale di conciliazione ai sensi degli articoli 185 e 420 del codice di procedura civile, è redatto con strumenti informatici, alla sottoscrizione delle parti, del cancelliere e dei difensori tiene luogo apposita dichiarazione del giudice che tali soggetti, resi pienamente edotti del contenuto degli accordi, li hanno accettati. Il verbale di

conciliazione recante tale dichiarazione ha valore di titolo esecutivo e gli stessi effetti della conciliazione sottoscritta in udienza."."».

3.40

Stefani, Ostellari, Urraro, Pillon, Emanuele Pellegrini

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo l'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito il seguente:

"Art. 83-bis.

(Richiesta di notificazione inviata a mezzo di posta elettronica certificata all'U.N.E.P.)

1. Fino al 31 luglio 2020, laddove l'atto da notificare sia costituito da un documento informatico e il destinatario non possieda un indirizzo di posta elettronica certificata, la richiesta di notificazione può essere trasmessa all'ufficiale giudiziario mediante l'invio di un messaggio di posta elettronica certificata.

2. L'ufficiale giudiziario estrae dall'allegato del messaggio di posta elettronica ricevuto le copie analogiche necessarie ed esegue la notificazione ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, mediante consegna di copia analogica dell'atto da lui dichiarata conforme all'originale ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. Il pagamento dei diritti, delle indennità di trasferta e delle spese di spedizione, nonché dei diritti copia e di certificato relativi alle notificazioni eseguite ai sensi dei commi precedenti viene assolto, anche sotto forma di anticipazione forfettaria mediante sistemi elettronici di pagamento, anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82."».

3.41

Cucca

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo l'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito il seguente:

"Art. 83-bis.

(Richiesta di notificazione inviata a mezzo di posta elettronica certificata all'U.N.E.P.)

1. Fino al 31 luglio 2020, laddove l'atto da notificare sia costituito da un documento informatico e il destinatario non possieda un indirizzo di posta elettronica certificata, la richiesta di notificazione può essere trasmessa all'ufficiale giudiziario mediante l'invio di un messaggio di posta elettronica certificata.

2. L'ufficiale giudiziario estrae dall'allegato del messaggio di posta elettronica ricevuto le copie analogiche necessarie ed esegue la

notificazione ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, mediante consegna di copia analogica dell'atto da lui dichiarata conforme all'originale ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. Il pagamento dei diritti, delle indennità di trasferta e delle spese di spedizione, nonché dei diritti copia e di certificato relativi alle notificazioni eseguite ai sensi dei commi precedenti viene assolto, anche sotto forma di anticipazione forfettaria mediante sistemi elettronici di pagamento, anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82."».

3.42

Balboni, Ciriani

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo l'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito il seguente:

"Art. 85-bis

(Richiesta di notificazione inviata a mezzo di posta elettronica certificata all'U.N.E.P.)

1. Fino al 31 luglio 2020, laddove l'atto da notificare sia costituito da un documento informatico e il destinatario non possieda un indirizzo di posta elettronica certificata, la richiesta di notificazione può essere trasmessa all'ufficiale giudiziario mediante l'invio di un messaggio di posta elettronica certificata.

2. L'ufficiale giudiziario estrae dall'allegato del messaggio di posta elettronica ricevuto le copie analogiche necessarie ed esegue la notificazione ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, mediante consegna di copia analogica dell'atto da lui dichiarata conforme all'originale ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. Il pagamento dei diritti, delle indennità di trasferta e delle spese di spedizione, nonché dei diritti copia e di certificato relativi alle notificazioni eseguite ai sensi dei commi precedenti viene assolto, anche sotto forma di anticipazione forfettaria mediante sistemi elettronici di pagamento, anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82."».

3.43

Dal Mas, Modena, Caliendo

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo l'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito il seguente:

"Articolo 83-bis

(Richiesta di notificazione inviata a mezzo di posta elettronica certificata all'U.N.E.P.)

1. Fino al 31 luglio 2020, laddove l'atto da notificare sia costituito da un documento informatico e il destinatario non possieda un indirizzo di posta elettronica certificata, la richiesta di notificazione può essere trasmessa all'ufficiale giudiziario mediante l'invio di un messaggio di posta elettronica certificata.

2. L'ufficiale giudiziario estrae dall'allegato del messaggio di posta elettronica ricevuto le copie analogiche necessarie ed esegue la notificazione ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, mediante consegna di copia analogica dell'atto da lui dichiarata conforme all'originale ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. Il pagamento dei diritti, delle indennità di trasferta e delle spese di spedizione, nonché dei diritti copia e di certificato relativi alle notificazioni eseguite ai sensi dei commi precedenti viene assolto, anche sotto forma di anticipazione forfettaria mediante sistemi elettronici di pagamento, anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82."».

3.48 (id. a 3.49, 3.50, 3.51, 3.52 e 3.53)

La Commissione

Precluso

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo l'articolo 83 è inserito il seguente:

"Art. 83-bis

(Modifica dell'art. 16-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, in materia di notificazioni telematiche nei procedimenti avanti il Consiglio nazionale forense in funzione giurisdizionale)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, comma 4, dopo le parole "nei procedimenti civili" sono inserite le seguenti: ", e in quelli avanti al Consiglio Nazionale Forense in sede giurisdizionale, "."».

3.44

Cucca

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Dopo l'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito il seguente:

"Art. 83-*bis*

(Modifica dell'art. 16-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, in materia di notificazioni telematiche degli avvocati)

1. All'articolo 16-*ter* del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, dopo le parole: "previsti dagli articoli 6-*bis*" sono inserite le seguenti parole: " , 6-*ter*".».

3.45

Stefani, Ostellari, Urraro, Pillon, Emanuele Pellegrini

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Dopo l'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito il seguente:

"Art. 83 bis

(Modifica dell'art. 16-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, in materia di notificazioni telematiche degli avvocati)

1. All'articolo 16-*ter* del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, dopo le parole "previsti dagli articoli 6- bis" sono inserite le seguenti parole: " , 6 ter".».

3.46

Balboni, Ciriani

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Dopo l'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito il seguente:

"Art. 83-*bis*

(Modifica dell'art. 16-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, in materia di notificazioni telematiche degli avvocati)

1. All'articolo 16-*ter* del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, dopo le parole "previsti dagli articoli 6-*bis*" sono inserite le seguenti parole: " , 6-*ter*".».

3.47

Modena, Caliendo, Dal Mas

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Dopo l'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito il seguente:

"Art. 83-*bis*

(Modifica dell'art. 16-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, in materia di notificazioni telematiche degli avvocati)

1. All'articolo 16-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, dopo le parole "previsti dagli articoli 6-bis" sono inserite le seguenti parole: ", 6-ter"."».

3.55

Emanuele Pellegrini, Pillon, Ostellari, Stefani, Urraro

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 15 inserire il seguente:

"15-bis. Ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale di cui al presente articolo e di cui agli articoli 84 e 85, si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater, 47 comma 3 e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia."»

3.60 (testo 2) ([id. a 3.61 (testo 2) e 3.62 (testo 2)])

La Commissione

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Dopo l'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito il seguente:

"Art. 83-bis.

(Misure in materia di negoziazione assistita e mediazione civile e commerciale)

1. All'articolo 3 del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020 n. 13, e modificato dal decreto-legge 25 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, dopo il comma 6-bis è aggiunto il seguente: "6-ter: Nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali, nelle quali il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto, o comunque disposte durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19 sulla base di disposizioni successive, può essere valutato che, ai sensi del comma 6-bis, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 costituisce condizione di procedibilità della domanda."."».

3.56

Cirinnà, Valente, Rossomando

Improponibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2, comma 6-ter, del decreto legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, è aggiunto il seguente periodo:

"Per la conduzione delle attività connesse alla gestione dei flussi finanziari sul conto di Tesoreria di cui al terzo periodo del presente comma, in relazione agli adempimenti di cui ai periodi quarto, quinto e sesto, la società di cui all'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 si avvale di Poste Italiane S.p.A. Il rapporto sorto in forza delle disposizioni di cui al precedente periodo è regolato da una specifica convenzione tra Poste Italiane S.p.A. e la società di cui al comma 1 del presente articolo."»

G3.100

La Commissione

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1786 recante "Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19", premesso che:

lo stato di emergenza per ragioni di sanità in seguito all'epidemia da Coronavirus, si è abbattuto sul sistema giudiziario;

al fine di contemperare le esigenze di salvaguardia della salute e continuità lavorativa si è individuato il lavoro agile come modalità primaria di svolgimento dell'attività lavorativa da parte del personale degli uffici giudiziari;

rilevato che le forme di lavoro agile, però, non consentono il collegamento da remoto ai registri informatici se non dai dispositivi presenti nel medesimo ufficio e, pertanto, i dipendenti non sono messi nelle condizioni di eseguire le ordinarie mansioni a loro attribuite e di espletare gli adempimenti necessari alla continuità del servizio;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare i provvedimenti necessari:

a) affinché, fino al 31 luglio 2020, il personale degli uffici giudiziari, in cui operi il processo civile telematico, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, sia autorizzato a svolgere con la modalità del lavoro agile tutte le funzioni indicate nell'art. 8 del decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44, e, pertanto anche le funzioni di ricezione, accettazione e trasmissione dei dati e

dei documenti informatici nonché di consultazione e gestione del fascicolo informatico;

b) affinché, in applicazione dell'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, ai soggetti abilitati interni, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), numero 1) del predetto decreto ministeriale n. 44 del 2011, siano conferite le credenziali necessarie alle attività di cui alla lettera a), secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.

G3.300

La Commissione

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1786 recante "Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19",

invita il Governo a valutare che la previsione del comma 7, lettera f), in ordine allo svolgimento delle udienze civili operi con il consenso di tutte le parti e che sia fatta salva la facoltà di discutere la causa alla presenza del Giudice qualora uno dei difensori ne faccia richiesta con istanza scritta da inviarsi almeno 3 giorni prima con deposito nel fascicolo telematico.

G3.301

La Commissione

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1786 recante "Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19",

impegna il Governo,

affinchè, sino al 31 luglio 2020, anche in deroga alle previsioni dell'articolo 34 del decreto 21 febbraio 2011, n. 44, presso ciascun ufficio giudiziario in cui operi il processo civile telematico ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, i cancellieri siano autorizzati a ricevere atti e documenti in modalità telematica dal magistrato procedente e a darvi esecuzione, nella medesima modalità, mediante la modifica dei dati iscritti nei relativi registri di cancelleria presenti sul dominio giustizia. In applicazione dell'articolo 18 della

legge 22 maggio 2017, n. 81, ai soggetti abilitati interni, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), numero 1) del citato decreto n. 44 del 2011, dovranno essere conferite le credenziali necessarie alle attività di cui al primo periodo, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Le disposizioni di cui al secondo periodo dovranno essere adottate:

a) su richiesta del presidente del tribunale o della Corte d'appello, che abbia attribuito al rispettivo cancelliere la qualifica di responsabile del trattamento in conformità alle norme rilevanti del Regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni;

b) previo accertamento in concreto, da parte del predetto Direttore generale, della funzionalità, nell'ufficio giudiziario richiedente, dei servizi di comunicazione dei documenti informatici e dell'idoneità delle attrezzature informatiche a salvaguardare la genuinità delle operazioni di modifica dei registri, conseguenti alle conformi disposizioni del magistrato precedente."

G3.302

La Commissione

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1786 recante "Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19",

impegna il Governo,

affinchè, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale di cui al presente articolo e di cui agli articoli 84 e 85, si intendano per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater, 47 comma 3 e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia.

3.0.1

Lannutti

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 7, secondo comma della legge 20 giugno 1955, n.519 la parola: "due" è sostituita dalla seguente: "tre".»

3.0.2 (testo 3)

La Commissione

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. In caso di revoca del cambiamento delle generalità di cui al comma 3, le persone legate al destinatario del provvedimento di revoca da un rapporto di matrimonio, unione civile o filiazione, instaurato successivamente all'emissione del decreto di cambiamento delle generalità possono avanzare motivata istanza alla Commissione centrale di cui all'articolo 10 del decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, affinché il provvedimento di revoca non produca effetti nei loro confronti. Per i figli minori, si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 2.

3-ter. La Commissione centrale, acquisiti elementi di valutazione dalle Autorità provinciali di pubblica sicurezza e dal servizio centrale di protezione, accoglie l'istanza nel caso in cui l'applicazione della revoca delle generalità di cui al comma 3 esporrebbe il coniuge, l'unito civile o i figli a rischi per l'incolumità personale. In tal caso la Commissione centrale provvede ai sensi del comma 3, indicando gli adempimenti da compiersi negli atti, iscrizioni, trascrizioni o provvedimenti relativi alla persona.

3-quater. La disposizione di cui al comma 3-bis si applica ai destinatari dei provvedimenti di revoca del cambiamento delle generalità nonché a coloro nei cui confronti siano stati adottati i medesimi provvedimenti nei 24 mesi antecedenti l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al perdurare dello stato di emergenza relativa a COVID-19.».

4.1

Caliendo, Dal Mas, Modena

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

(Disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia amministrativa)

1. All'articolo 84, commi 3, 4, lettera e), 5, 9, e 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "30 giugno 2020" sono sostituite con "31 luglio 2020". A decorrere dal 30 maggio e fino al 31 luglio 2020 può essere chiesta discussione orale con istanza depositata fino a due giorni dopo il termine per il deposito delle memorie di replica ovvero, per gli affari cautelari, al momento dell'iscrizione al ruolo della causa per le parti ricorrenti ed al momento della costituzione in giudizio per le altre parti mediante collegamento da remoto con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei

difensori all'udienza, assicurando in ogni caso la sicurezza e la funzionalità del sistema informatico della giustizia amministrativa e dei relativi apparati e comunque nei limiti delle risorse attualmente assegnate ai singoli uffici. L'istanza è automaticamente accolta dal presidente del collegio anche se presentata da una sola delle congiuntamente da tutte le parti costituite. Se il presidente ritiene necessaria, anche in assenza di istanza di parte, la discussione della causa con modalità da remoto, la dispone con decreto da comunicare alle parti costituite fino a tre giorni liberi prima dell'udienza. Per gli affari cautelari è fatta salva la facoltà delle parti sia di rinunciare all'udienza mediante collegamento da remoto con istanza congiunta da presentare fino al giorno prima dell'udienza, sia di chiedere un rinvio ad altra data. In tutti i casi in cui sia disposta la discussione da remoto, la segreteria comunica, almeno un giorno libero prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Si dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. Il luogo da cui si collegano i magistrati, gli avvocati e il personale addetto è considerato udienza a tutti gli effetti di legge. In alternativa alla discussione, qualora non si tenga la trattazione orale mediante collegamento da remoto o essa non sia rinviata ad altra data, possono essere depositate note di udienza fino alle ore 9 antimeridiane del giorno dell'udienza stessa o richiesta di passaggio in decisione e il difensore che deposita tali note o tale richiesta è considerato presente a ogni effetto in udienza. Per il periodo dal 30 maggio al 31 luglio è esclusa la facoltà di presentare le brevi note previste dall'articolo 84, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 due giorni liberi prima dell'udienza. Entro due giorni liberi dalla scadenza del termine di deposito delle memorie di replica, l'udienza pubblica e quella camerale nei riti speciali di cui all'articolo 87, comma 2, lettere b), c), d), e) ed f) cpa, può essere differita a data successiva alla scadenza del periodo emergenziale, se una delle parti deposita istanza con cui chiede che la discussione orale non avvenga da remoto. Sulla istanza e per tutti i riti provvede il Presidente, con decreto, tre giorni liberi prima della data fissata per l'udienza da remoto e, in mancanza, il Collegio con ordinanza non impugnabile. Le notificazioni alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 che non abbiano effettuato le comunicazioni previste dall'articolo 16, comma 12, del DL n 179/2012, convertito nella legge n 221/2012, sono validamente effettuate agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati presso i Registri IPA e/o presso i siti istituzionali delle amministrazioni stesse. La procura rilasciata ai sensi dell'articolo 83 cpc può essere conferita anche mediante documento sottoscritto con firma digitale, che certifica l'autenticità e fornisce la data dell'apposizione; in tale caso, non è necessaria ulteriore attività di autentica del difensore. Non si applica l'articolo 25 comma 2 del D. Lgs. 7 Marzo 2005 n. 82. L'articolo 7,

comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2016 n 168, convertito con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016 n. 197 è abrogato.

2. Il comma 1 dell'articolo 13 dell'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante le norme di attuazione al codice del processo amministrativo, è sostituito dal seguente: "1. Con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di trasformazione digitale nonché il Consiglio Nazionale Forense e le Associazioni specialistiche maggiormente rappresentative e gli altri soggetti indicati dalla legge, che si esprimono nel termine perentorio di trenta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto, sono stabilite, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le regole tecnico-operative per la sperimentazione e la graduale applicazione degli aggiornamenti del processo amministrativo telematico, anche relativamente ai procedimenti connessi attualmente non informatizzati, ivi incluso il procedimento per ricorso straordinario. Il decreto si applica a partire dalla data nello stesso indicata, comunque non anteriore al quinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana."

3. A decorrere dal quinto giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto adottato dal Presidente del Consiglio di Stato di cui al comma 1 dell'articolo 13 dell'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, come modificato dal comma 2 del presente articolo, è abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2016, n. 40. È abrogato il comma 2-*quater* dell'articolo 136 dell'allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il codice del processo amministrativo.»

4.3

La Commissione

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e 10» e alla fine del periodo aggiungere le seguenti: «All'articolo 7 del decreto legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, il comma 4 è soppresso».

Conseguentemente:

All'articolo 84 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, l'ultimo periodo del comma 10 è soppresso.

4.4

Crucioli, D'Angelo, Lomuti, Evangelista

Precluso

Al comma 1, sostituire il secondo e terzo periodo con il seguente: «L'istanza è accolta anche se presentata da una sola delle parti costituite».

4.2

Balboni, Ciriani

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «entro il termine per il deposito delle memorie di replica» con le seguenti: «fino a due giorni dopo il deposito delle memorie di replica» e le parole: «fino a cinque giorni liberi prima dell'udienza in qualunque rito,» con le seguenti: «al momento dell'iscrizione al ruolo della causa per le parti ricorrenti ed al momento della costituzione in giudizio per le altre parti»;

2) al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: «L'istanza è automaticamente accolta anche se presentata da una sola delle parti costituite»;

3) al comma 1, sopprimere il quarto periodo;

4) comma 1, quinto periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «da comunicare alle parti costituite fino a tre giorni liberi prima dell'udienza»;

5) al comma 1, dopo il quinto periodo, inserire il seguente periodo: «Per gli affari cautelari è fatta salva la facoltà delle parti di sia di rinunciare all'udienza mediante collegamento da remoto con istanza congiunta da depositare fino ad un giorno prima della data dell'udienza, sia di chiedere un rinvio ad altra data»;

6) al comma 1, sesto periodo, dopo la parola: «giorno», inserire la seguente: «libero»;

7) al comma 1, nono periodo, dopo le parole: «In alternativa alla discussione», inserire le seguenti: «qualora non si tenga la trattazione orale mediante collegamento da remoto o essa non sia rinviata ad altra data»;

8) al comma 1, dopo il nono periodo, aggiungere il seguente periodo: «Per il periodo dal 30 maggio al 31 luglio è esclusa la facoltà di presentare le brevi note previste dall'articolo 84, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 due giorni liberi prima dell'udienza »;

9) al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: «Entro due giorni liberi dalla scadenza del termine di deposito delle memorie di replica, l'udienza pubblica e quella camerale nei riti speciali di cui all'articolo 87, comma 2, lettere b), c), d), e) ed f) del codice del processo amministrativo, può essere differita a data successiva alla scadenza del periodo emergenziale, se una delle parti deposita istanza con cui chiede che la discussione orale non avvenga da remoto. Sulla istanza e per tutti i riti provvede il Presidente, con decreto, tre giorni liberi prima della data fissata per l'udienza da remoto e, in mancanza, il Collegio con ordinanza non impugnabile. Le notificazioni alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 che non abbiano effettuato le comunicazioni previste dall'articolo 16, comma 12, del decreto-legge n. 179/2012, convertito nella legge n. 221/2012, sono validamente effettuate agli indirizzi di posta elettronica certificata

indicati presso i Registri IPA e/o presso i siti istituzionali delle amministrazioni stesse. La procura rilasciata ai sensi dell'articolo 83 cpc può essere conferita anche mediante documento sottoscritto con firma digitale, che certifica l'autenticità e fornisce la data dell'apposizione; in tale caso, non è necessaria ulteriore attività di autentica del difensore. Non si applica l'articolo 25, comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82. L'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2016 n. 168, convertito con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016 n. 197 è abrogato.»;

10) *al comma 2, dopo le parole: «soggetti indicati dalla legge», inserire le seguenti: «nonché il Consiglio Nazionale Forense e le Associazioni specialistiche maggiormente rappresentative»;*

11) *al comma 3, sopprimere la parola: «primo».*

4.5

Crucioli, D'Angelo, Lomuti, Evangelista

Precluso

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «entro il termine per» con le seguenti: «fino a due giorni dopo».

4.6

La Commissione

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al sesto periodo, sostituire le parole: «un giorno», con le seguenti: «tre giorni»;*

b) *al nono periodo, sostituire le parole: «fino alle ore 9 antimeridiane del giorno dell'udienza stessa» con le seguenti: «fino alle ore dodici del giorno antecedente a quello dell'udienza stessa».*

4.8

Crucioli, D'Angelo, Lomuti, Evangelista

Precluso

Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: «A decorrere dal 30 maggio e fino al 31 luglio 2020 nel processo amministrativo, la sottoscrizione alla procura alle liti può essere apposta dalla parte anche su un documento analogico trasmesso al difensore, anche in copia informatica per immagine, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità, anche a mezzo di strumenti di comunicazione elettronica. In tal caso, l'avvocato certifica l'autografia mediante la sola apposizione della propria firma digitale sulla copia informatica della procura. La procura si considera apposta in calce, ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile, se è congiunta all'atto cui si riferisce mediante gli strumenti informatici individuati con decreto del Ministero della giustizia.»

4.9

La Commissione

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «gli altri soggetti indicati dalla legge» con le seguenti: «e il Consiglio Nazionale Forense, il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e le associazioni specialistiche maggiormente rappresentative»

4.10

Faggi, Pillon, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro, Ostellari

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. I termini di sospensione previsti dal precedente comma si applicano altresì ai giudizi avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche».

4.11

Faggi, Pillon, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro, Ostellari

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 84 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, in legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: "Nel rito degli appalti e negli altri riti abbreviati le brevi note sono depositate nel termine perentorio di un giorno libero prima dell'udienza. In tutti i casi, alla controparte è riservata facoltà di deposito di una breve replica scritta, nelle dodici ore successive alla mezzanotte del giorno di cui al periodo precedente".»

4.13

Faggi, Pillon, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro, Ostellari

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 84 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, in legge 24 aprile 2020, n. 27, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 4, lettera d) dopo le parole "trattazione delle udienze" sono aggiunte le seguenti: "avvalendosi di collegamento da remoto con gli avvocati":

b) al comma 5, primo periodo, le parole "senza discussione orale" sono sostituite dalle seguenti: "avvalendosi di collegamento da remoto con gli avvocati" e le parole: "omesso ogni avviso" sono soppresse.»

4.12

Emanuele Pellegrini, Pillon, Ostellari, Stefani, Urraro

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti commi:

"Se la legge del tempo in cui fu commesso l'illecito amministrativo e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al sanzionato, salvo che l'ordinanza sia diventata esecutiva ai sensi dell'articolo 18, ultimo comma della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe ai principi del capo I della presente legge se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni."»

5.1 (testo 3)/200

Lannutti

Inammissibile

All'emendamento 5.1 (testo 3), dopo il comma 1-bis, aggiungere i seguenti:

«1. Al fine di assicurare l'espletamento dei compiti assegnati dalla legge ai rispettivi servizi di preminente interesse generale, e di contenere il numero di vacanze di organico, con dichiarazione dell'interessato da presentare entro il 31 luglio 2020, è aumentata di due anni l'età di collocamento d'ufficio a riposo per raggiunti limiti di età, come prevista dai rispettivi ordinamenti, dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, degli avvocati e procuratori dello Stato in servizio alla data del 1° maggio 2020, nonché dei medici e chirurghi universitari od ospedalieri che, alla stessa data, esercitano attività clinica presso strutture pubbliche o convenzionate con il servizio sanitario nazionale.

2. Il personale di cui al presente articolo collocato a riposo dal 30 aprile 2019 sino alla data di entrata in vigore della presente legge, può esercitare la facoltà di cui al primo comma con dichiarazione da presentare alla rispettiva amministrazione, a pena di decadenza, entro il 31 luglio 2020. Tale personale è riammesso nei ruoli nella posizione da ultimo ricoperta, salvo che alla data di presentazione della suddetta istanza la posizione sia già da altri rivestita. In tale evenienza è data facoltà di concorrere ai posti non ancora assegnati, i cui termini per la partecipazione sono riaperti limitatamente al periodo residuo di richiamo in servizio per effetto del presente articolo. Il periodo trascorso tra la data di collocamento a riposo e la ripresa delle funzioni è aggiunto, a domanda, al compimento del settantaduesimo anno d'età.

3. Le disposizioni del presente articolo cessano di avere efficacia alla data del 30 giugno 2025.»

5.1 (testo 3) ([id. a 5.4 (testo 2) e 5.5 (testo 3)])

La Commissione

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «31 luglio 2020» con le seguenti: «31 agosto 2020»;

b) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, in relazione all'accresciuta esigenza di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti pubblici di carattere strategico, l'ufficio di cui all'articolo 162, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, assume la denominazione di Sezione centrale per il controllo dei contratti secretati e svolge, oltre alle funzioni ivi previste, anche il controllo preventivo di cui all'articolo 42, comma 3-bis, del d.P.C.M. 6 novembre 2015, n. 5. La predetta Sezione centrale si avvale di una struttura di supporto di livello non dirigenziale, nell'ambito della vigente dotazione organica del personale amministrativo e della magistratura contabile. Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, su proposta del presidente, definisce criteri e modalità per salvaguardare le esigenze di massima riservatezza nella scelta dei magistrati da assegnare alla sezione di cui al presente comma e nell'operatività della stessa. Analoghi criteri e modalità sono osservati dal segretario generale nella scelta del personale di supporto da assegnare alla sezione medesima. In relazione a quanto previsto dall'articolo 162, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la relazione è trasmessa al Comitato parlamentare per la Sicurezza della Repubblica.»

5.2

D'Angelo, Lomuti, Evangelista

Precluso

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «e al comma 4, le parole: "1° luglio", sono sostituite dalle seguenti: "1° settembre".»

5.3

Modena, Caliendo, Dal Mas

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

5.6

D'Angelo, Lomuti, Evangelista

Improponibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nei giudizi pensionistici e negli altri casi in cui il giudizio è definito in primo grado dal giudice monocratico, la Corte dei conti, in sede di appello o di opposizione, opera con collegi composti da tre magistrati. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, cui sono assegnati fino a cinque magistrati, operano con collegi composti da tre unità; laddove i magistrati assegnati siano invece in numero superiore a cinque, operano con collegi formati da cinque magistrati. Le sezioni centrali di controllo della Corte dei conti, per le quali non sia diversamente disposto dalla legge, deliberano con collegi composti da sette magistrati. Per l'approvazione dei programmi annuali di controllo e per il giudizio di parificazione dei rendiconti regionali, le sezioni regionali di controllo sono convocate in adunanza plenaria e operano comunque con collegi a numero dispari di componenti.»

G5.1 (già em. 5.0.1)

Balboni

Improponibile

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1786, di conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta COVID-19,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare tutte le misure di competenza volte a dare attuazione al contenuto dell'emendamento 5.0.1.

G5.200

Parrini

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19", A.S. 1786,

premessi che:

l'articolo 162, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici al comma 5 prevede che la Corte dei conti, tramite un proprio ufficio organizzato in modo da salvaguardare le esigenze di riservatezza, eserciti il controllo preventivo sulla legittimità e sulla regolarità dei contratti secretati, nonché sulla regolarità, correttezza ed efficacia della gestione;

l'emendamento 5.1 (testo 3) approvato nel corso dell'iter in Commissione Giustizia del provvedimento in oggetto dispone che l'ufficio di cui all'articolo 162, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, assumi la denominazione di Sezione centrale per il controllo dei contratti secretati e si avvalga di una struttura di supporto di livello non dirigenziale, nell'ambito della vigente dotazione organica del personale amministrativo e della magistratura contabile. L'emendamento dispone, inoltre, che la relazione sul controllo preventivo dei predetti contratti sia trasmessa annualmente oltre che al Parlamento anche al Comitato parlamentare per la Sicurezza della Repubblica;

appare di tutta evidenza come un ruolo di tale delicatezza comporti nella selezione dei magistrati l'adozione di criteri che tengano conto dell'accresciuta esigenza di salvaguardare la sicurezza degli approvvigionamenti di carattere strategico. Pertanto, appare

opportuno che il personale selezionato sia idoneo a garantire: il massimo grado di riservatezza, un'adeguata esperienza maturata nel controllo in generale e nella valutazione degli atti secretati, una specificità professionale pluriennale acquisita in funzioni peculiari di stretta attinenza ai settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché una comprovata capacità di gestione della documentazione munita di classifica di segretezza, anche di alto livello;

impegna il Governo:

nel rispetto dell'indipendenza garantita dalla Costituzione alla Corte dei Conti dalle disposizioni di cui all'articolo 100, terzo comma e all'articolo 108, secondo comma ad orientarsi nella scelta dei consiglieri di nomina governativa alla massima valorizzazione dei requisiti citati in premessa, alla luce dell'estrema delicatezza delle funzioni che saranno svolte dai magistrati componenti la Sezione centrale per il controllo dei contratti secretati, anche valutando l'opportunità di una previa intesa con il Comitato parlamentare per la Sicurezza della Repubblica.

5.0.1

Balboni

Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G5.1

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Indennità per i magistrati onorari in servizio)

1. In favore dei magistrati onorari di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è corrisposta, con cadenza mensile, un'indennità annuale lorda in misura fissa pari ad Euro 60.525, rivalutata annualmente, al netto degli oneri previdenziali ed assistenziali e pari a cinque impegni settimanali.

2. L'indennità di risultato può essere riconosciuta in misura non inferiore al trenta per cento e non superiore al cinquanta per cento dell'indennità fissa spettante a norma del precedente comma.

3. I magistrati onorari di cui al comma 1 permangono nell'esercizio delle rispettive funzioni fino al raggiungimento del limite di età individuato nell'articolo 2 del Regolamento per le prestazioni previdenziali della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense.

4. Le dotazioni organiche, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro della giustizia 22 febbraio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2018 relative ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari sono rideterminate, rispettivamente, in "3.300" e "1.800" unità.

5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.»

5.0.2

Cucca

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni integrative e di coordinamento in materia di arbitrato)

1. Salvo quanto diversamente disposto dal presente articolo, le disposizioni dell'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché dell'articolo 36, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, si applicano anche agli arbitrati rituali e, in quanto compatibili, agli arbitrati irrituali di cui all'art. 808-ter del codice di procedura civile.

2. Agli effetti dell'articolo 83, comma 1 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il provvedimento di rinvio dell'udienza è disposto con ordinanza dagli arbitri.

3. Agli effetti dell'articolo 83, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si intendono sospesi dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020, senza che occorra alcun provvedimento degli arbitri, i termini per la proposizione dell'atto con il quale una parte dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri, ai sensi dell'articolo 2943, comma 3, del codice civile, nonché degli atti per la nomina, sostituzione, decadenza o ricusazione degli arbitri, per l'adozione di qualsiasi provvedimento circa lo svolgimento del procedimento, per il deposito di qualsiasi memoria o documento, per il deposito del lodo, per la sua comunicazione alle parti, per il reclamo avverso il decreto che ne dispone l'esecutorietà, per l'impugnazione del lodo e, in genere, tutti i termini procedurali, anche se previsti nella convenzione di arbitrato, indipendentemente da ogni contraria previsione stabilita dagli arbitri a norma dell'art. 816-bis del codice di procedura civile, o contenuta nel regolamento dell'istituzione arbitrale che amministra l'arbitrato. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Ove il termine sia a data fissa e scada, ovvero abbia comunque decorrenza, in tutto o in parte, durante il periodo di sospensione, la scadenza è prorogata di un periodo corrispondente a quello per cui il termine rimane sospeso, a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, l'udienza o l'attività da cui decorre il termine è differita di un periodo corrispondente a quello per cui il termine rimane sospeso

4. Restano in ogni caso validi gli atti processuali compiuti ed i provvedimenti emanati dagli arbitri nel rispetto del principio del contraddittorio durante il periodo di sospensione.

5. Il termine residuo per il deposito del lodo, se alla fine del periodo di sospensione risulti inferiore, è esteso a novanta giorni.

6. Fino alla cessazione delle misure di distanziamento previste dalla legislazione emergenziale in materia di prevenzione del contagio da COVID-19, sono adottate dagli arbitri con ordinanza, anche in deroga ad ogni contraria previsione stabilita ai sensi dell'art. 816-*bis* del codice di procedura civile, ovvero, nel caso di arbitrati amministrati, dalle istituzioni arbitrali presso le cui sedi si svolgano le udienze dei procedimenti arbitrali, anche mediante modifiche dei propri regolamenti, le misure organizzative, in conformità ai commi da 7 a 10, necessarie per consentire, nell'avvio e nello svolgimento della procedura arbitrale, il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dalle autorità competenti. In deroga all'articolo 832, comma 3, del codice di procedura civile, le disposizioni integrative e modificative dei regolamenti arbitrali adottate dalle istituzioni arbitrali si applicano anche ai procedimenti arbitrali in corso. Le misure adottate debbono in ogni caso assicurare il rispetto del principio del contraddittorio.

7. Fino al termine di cui al comma 6, anche in deroga ad ogni contraria previsione stabilita ai sensi dell'art. 816-*bis* del codice di procedura civile o contenuta nel regolamento dell'istituzione arbitrale che amministra l'arbitrato, gli arbitri possono disporre che le udienze, anche istruttorie, si svolgano con collegamenti da remoto che permettano la comunicazione audio e video e consentano l'accertamento dell'identità di tutte le parti collegate, la verifica della possibilità di loro effettiva partecipazione e, in caso di parti o testimoni, la verifica della libertà di espressione della volontà e delle dichiarazioni rese. In tal caso, gli arbitri, se più di uno, possono trovarsi in luoghi diversi. Le modalità specifiche di collegamento sono comunicate dagli arbitri con il provvedimento che fissa l'udienza. Il verbale dell'udienza è formato contestualmente dagli arbitri o da persona di loro fiducia, della cui identità si dà atto nel verbale stesso, ed è sottoscritto dagli arbitri con firma autografa o con firma digitale a norma dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Nel verbale dell'udienza gli arbitri attestano di aver compiuto gli accertamenti e le verifiche previsti nel primo periodo e attestano l'esistenza e la provenienza da chi le ha pronunciate delle dichiarazioni trascritte a verbale. Tali attestazioni, a seguito della sottoscrizione, fanno piena prova fino a querela di falso. La sottoscrizione con firma digitale del verbale della prima riunione da parte degli arbitri produce gli effetti di cui all'art. 813 del codice di procedura civile.

8. Le disposizioni del comma 7 si applicano anche alle attività, compiute fino al termine di cui al comma 6, dei consulenti tecnici che assistano gli arbitri.

9. Fino al termine di cui al comma 6, anche in deroga ad ogni contraria previsione stabilita ai sensi dell'art. 816-*bis* del codice di

procedura civile o contenuta nel regolamento dell'istituzione arbitrale che amministra l'arbitrato, tutti gli atti e i documenti sono validamente depositati presso la sede dell'arbitrato e scambiati fra le parti, e tutti i provvedimenti degli arbitri sono validamente trasmessi alle parti mediante posta elettronica certificata.

10. Fino al termine di cui al comma 6, alla sottoscrizione della procura alle liti e alla certificazione dell'autografia della sottoscrizione della parte si applica l'articolo 83, comma 20-ter, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. La procura si considera apposta in calce, ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile, anche se è allegata al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l'atto è notificato, depositato o trasmesso.

11. All'art. 83, comma 21, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "agli arbitrati rituali," sono soppresse.»

6.1

Mantovani, Evangelista, Riccardi, Castellone, D'Angelo, Lomuti
Precluso

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «contatto stretto» con le seguenti: «un contatto tale da determinare un significativo rischio di contagio».

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «contatti stretti di» con le seguenti: «contatti tali da determinare un significativo rischio di contagio relativamente ad» e alla lettera e) sostituire le parole: «contatti stretti» con le seguenti: «contatti tali da determinare un significativo rischio di contagio».

6.2

Evangelista, D'Angelo, Lomuti
Precluso

Al comma 1, primo periodo, sostituire dalle parole: «è istituita una piattaforma» fino alla fine del periodo con le seguenti: «è istituito il sistema di allerta Covid-19, costituito da una piattaforma unica nazionale per la gestione dei dati dei soggetti che, a tal fine, hanno installato su base volontaria un'apposita applicazione sui dispositivi di telefonia mobile»

6.4

Balboni, Fazzolari
Precluso

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: « hanno installato» con la seguente:«installano».

6.3

Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

1. *Al comma 1 primo periodo, dopo le parole: «su base volontaria» inserire le seguenti: «senza il beneficio di alcuna facilitazione»;*

2. *Al comma 1 terzo periodo sostituire la parola «complementari» con la seguente: «integrative»;*

3. *Al comma 3 dopo le parole: «in forma aggregata» sostituire la parola «o» con la seguente: «e»;*

4. *Al comma 6 sostituire le parole: «o resi definitivamente anonimi» con le seguenti: «a cura e spese del fornitore dell'applicazione di cui al precedente comma 1»;*

5. *Dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:*

«7-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque illecitamente trattiene, divulga, cede, trasferisce, pubblica o comunque tratta i dati raccolti in violazione a quanto stabilito del presente articolo, è punito con la reclusione da due a quattro anni.»

6.5

Evangelista, D'Angelo, Lomuti

Precluso

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «3 febbraio 2020,» inserire le seguenti: «il Commissario di cui all'articolo 122 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,»

6.6

Balboni, Fazzolari

Precluso

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «Trento e di Bolzano», inserire le seguenti:«nonché le competenti Commissioni parlamentari».

6.7

Balboni, Fazzolari

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Il Ministro della salute, considerati i rischi per la protezione e per la sicurezza dei dati derivanti dal trattamento dei dati personali attraverso il sistema di allerta Covid-19, individua un Responsabile per la protezione dei dati personali, ai sensi degli articoli 37 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679.».

6.8

Caliendo, Modena, Dal Mas

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il soggetto responsabile della cancellazione dei dati è il Ministero della Salute. In caso di uso illecito dei dati o della mancata

cancellazione degli stessi si applica l'art. 167, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.»

6.11

Rossomando, Cirinnà, Valente

Ritirato

Al comma 2, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tali informazioni devono risultare di facile comprensione e accessibilità anche ai minori;»

6.9

Caliendo, Modena, Dal Mas

Precluso

Al comma 2, lettera a), dopo le parole «sui tempi di conservazione dei dati.» aggiungere il seguente periodo: «L'utente può applicare le tecniche di cancellazione anche prima del termine del 31 dicembre 2020.»

6.10

Caliendo, Modena, Dal Mas

Precluso

Al comma 2, lettera a), dopo le parole «sui tempi di conservazione dei dati.» aggiungere il seguente periodo:

«In relazione alla pseudonimizzazione utilizzata, il Ministro della salute assicura la conservazione separata delle eventuali informazioni aggiuntive che possano influire sull'attribuzione dei dati a un interessato specifico e che non saranno mai utilizzate senza previo avviso e consenso dell'utente interessato;»

6.12

Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

Precluso

Al comma 2, lettera c), dopo le parole «la geolocalizzazione dei» inserire le seguenti: «dispositivi mobili dei».

6.13

Balboni, Fazzolari

Precluso

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «adeguate ad evitare il rischio di» con le seguenti: «volte ad assicurare la non»

6.14

Balboni, Fazzolari

Precluso

Al comma 2, lettera e), sopprimere la parola «anche» e dopo le parole: «al trattamento» inserire le seguenti: «e comunque non oltre 30 giorni,»

6.15

Balboni, Fazzolari

Precluso

Al comma 2, lettera e), sopprimere la parola «anche».

6.16

Dal Mas, Caliendo, Modena

Precluso

Al comma 2, lettera e), sopprimere la parola: «anche»

6.17

Balboni, Fazzolari

Precluso

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «degli interessati», inserire le seguenti: «e dei soggetti di cui all'articolo 2-terdecies del Codice in materia di protezione dei dati personali».

6.18

Rossomando, Cirinnà, Valente

Ritirato

Al comma 2, lettera f) dopo le parole «degli interessati» inserire le seguenti: «e dei soggetti di cui all'articolo 2-terdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196».

6.20

Balboni, Fazzolari

Precluso

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «salva la possibilità di utilizzo in forma aggregata o comunque anonima, per soli fini di sanità pubblica, profilassi, statistici o di ricerca scientifica, ai sensi degli articoli 5, paragrafo 1, lettera a) e 9, paragrafo 2, lettere i) e j), del Regolamento (UE) 2016/679.»

6.19

Balboni, Fazzolari

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: «al medesimo comma 1», sostituire le parole da: «, salva la possibilità» fino alla fine del comma con le seguenti: « e sono cancellati al momento dalla cessazione dello stato di emergenza».

6.21

Fazzolari, Balboni

Precluso

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «I dati raccolti non possono in alcun caso essere utilizzati ai fini di verifiche fiscali ovvero di azioni giudiziarie, civili e penali.»

6.22

Balboni, Fazzolari

Precluso

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Chiunque, essendo venuto comunque a conoscenza dei dati raccolti, li divulghi con qualsiasi modalità - anche solo parzialmente - è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.000 a 20.000 euro. Alla medesima pena soggiace il titolare del trattamento ai sensi del comma 1.».

6.23

Fazzolari, Balboni

Precluso

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Chiunque, avendo accesso ai dati raccolti, contravviene al divieto di cui al periodo precedente ovvero, essendone venuto comunque a conoscenza, li divulghi con qualsiasi modalità, anche solo parzialmente, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.000 a 20.000 euro.».

6.24

Caliendo, Modena, Dal Mas

Precluso

Al comma 5, dopo le parole «di cui al medesimo comma 1», sostituire la parola «sono» con le seguenti: «devono obbligatoriamente essere»

6.25

Balboni, Fazzolari

Precluso

Al comma 5, aggiungere alla fine il seguente periodo: «L'individuazione del soggetto titolare della concessione del codice sorgente viene effettuata tramite procedura a evidenza pubblica secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

6.26

Rossomando, Cirinnà, Valente

Precluso

Ritirato

Al comma 6, sopprimere le parole «L'utilizzo dell'applicazione e della piattaforma, nonché» e sostituire le parole «sono interrotti» con le seguenti: «è interrotto».

6.27

Balboni, Fazzolari

Precluso

Al comma 6 sopprimere le parole «o resi definitivamente anonimi».

6.28

Rossomando, Cirinnà, Valente

Precluso

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «. Nei casi di violazione dell'obbligo di cancellazione e di anonimato si applica la pena della reclusione da uno a sei anni.»

6.30

Fazzolari, Balboni

Precluso

Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al periodo precedente è punito, salvo che il fatto costituisca un più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.000 a 20.000 euro.».

6.29

Balboni, Fazzolari

Precluso

Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo:

«Le misure di cui al periodo precedente si applicano, a richiesta dell'utente, anche nell'ipotesi in cui lo stesso decida di disinstallare l'applicazione dal proprio dispositivo di telefonia mobile prima del termine del 31 dicembre 2020.»

6.31

Balboni, Fazzolari

Precluso

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Al fine di rendere efficace il sistema di allerta di cui al presente articolo, il Ministero della Salute assicura le iniziative e gli investimenti necessari al potenziamento del sistema di individuazione dei contagiati e di rilevamento della loro evoluzione sanitaria attraverso la somministrazione, ad intervalli regolari, di test diagnostici (tamponi rinofaringei, test sierologici o altra misura ritenuta utile, dal punto di vista sanitario, all'accertamento del contagio).»

6.0.1

Modena, Caliendo, Dal Mas

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

1. La piattaforma unica nazionale di cui all'articolo 6 è subordinata alla implementazione del potenziamento del sistema di individuazione dei contagiati e di rilevamento della loro evoluzione sanitaria con tamponi e test sierologici al fine di rendere efficace il sistema di tracciamento.

2. La piattaforma non può essere istituita senza una comunicazione preventiva del Governo alle Camere sulla suddetta implementazione comprensiva dei dati suddivisi per Regione. Il

Parlamento sulla base di detta informativa si esprimerà sulla utile istituzione della piattaforma.»

G7.300

La Commissione

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1786 recante "Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19", impegna il Governo a dare attuazione a quanto segue:

- all'articolo 5-*septies* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, il comma 3 sia sostituito dai seguenti: "3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi previsti dal medesimo comma. 3-*bis*. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse di cui al comma 2, che costituiscono relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi previsti al medesimo comma".

- i decreti di cui sopra siano adottati entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

7.0.1

Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 7-*bis*.

(Obblighi per gli operatori telefonici in materia di responsabilità per danni ai minori)

1. All'articolo 70 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 sono apportate le seguenti modificazioni:

a. al comma 1, dopo la lettera g) è inserita la seguente: "g-*bis*) le disposizioni di cui all'articolo 2048 del codice civile relativo alla responsabilità civile dei genitori nel caso di danni causati dai minori in conseguenza di atti illeciti posti in essere attraverso l'uso della rete";

b. dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-*bis*) Le disposizioni di cui alla lettera g-*bis*) del comma precedente devono essere approvate per iscritto dal contraente".» .

7.0.2 (testo 2)

Pillon, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Norme in materia di diritto alla conoscenza delle proprie origini biologiche)

1. All'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: "L'adottato, ovvero il figlio non riconosciuto alla nascita da una donna che abbia manifestato la volontà di non essere nominata, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, ovvero ancora un loro diretto discendente, raggiunta la maggiore età, possono chiedere di avere accesso a informazioni che riguardano la propria origine ovvero l'identità dei propri genitori biologici.";

b) al comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'accesso alle informazioni non legittima azioni di stato né dà diritto ad alcuna rivendicazione di carattere patrimoniale o successorio. Qualora il figlio sia parzialmente o totalmente incapace, l'istanza è presentata da chi ne ha la legale rappresentanza ed esclusivamente ai fini dell'acquisizione delle informazioni di carattere sanitario.";

c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. L'accesso alle informazioni è consentito nei confronti della madre che, avendo dichiarato di non voler essere nominata, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, abbia successivamente revocato tale dichiarazione, o sia deceduta, o risulti incapace di esprimere la propria volontà, o sia irreperibile. La dichiarazione di revoca è resa personalmente dalla donna con dichiarazione autenticata dall'ufficiale dello stato civile del comune di residenza, contenente le indicazioni che consentano di risalire al luogo e alla data del parto nonché all'identità della persona nata. L'ufficiale dello stato civile trasmette senza ritardo la dichiarazione di revoca al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio. La donna ha altresì facoltà, decorsi diciotto anni dal parto, di confermare con le medesime modalità l'esercizio del diritto all'anonimato. In questo caso, qualora sia presentata istanza ai sensi del comma 7-bis del presente articolo, il tribunale per i minorenni autorizza, se richiesto, l'accesso alle sole informazioni di carattere sanitario, riguardanti le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento all'eventuale presenza di malattie ereditarie trasmissibili.";

d) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

"7-bis. Su istanza dei soggetti legittimati ad accedere alle informazioni ai sensi dei commi 4 e 5, o del figlio non riconosciuto alla nascita, ovvero dei suoi discendenti, in caso di sua morte o incapacità,

ed in mancanza di revoca della dichiarazione della madre di non voler essere nominata, il tribunale per i minorenni, con modalità che assicurino la massima riservatezza, avvalendosi preferibilmente del personale dei servizi sociali, ricerca e contatta la madre per verificare se intenda rimuovere l'anonimato a seguito della richiesta del figlio.

7-ter. Il tribunale per i minorenni, ricevuta l'istanza, forma il relativo fascicolo garantendone la segretezza sino alla conclusione del procedimento. I partecipanti al procedimento sono tenuti al mantenimento del segreto sulle informazioni raccolte nell'ambito del procedimento medesimo. Il tribunale incarica delle indagini una squadra specializzata di polizia giudiziaria, scelta tra i corpi militari, vigilando che esse vengano svolte senza tralasciare il sopralluogo presso l'istituto o il luogo di nascita e altre pubbliche amministrazioni che possano conservare dati utili all'identificazione della donna, della sua esistenza in vita o dell'intervenuto decesso, e del luogo di residenza. Ove la donna risulti in vita, incarica il servizio sociale del luogo di residenza di questa, o l'autorità consolare in caso di residenza all'estero, di recapitare, esclusivamente a mani proprie dell'interessata, una lettera di convocazione per comunicazioni orali, indicando diverse date possibili nelle quali le comunicazioni verranno effettuate, presso la sede del servizio o, ove preferito, al domicilio dell'interessata. In nessun caso l'operatore comunica il motivo della convocazione, osservando il più stretto segreto d'ufficio. Il servizio notificante informa il giudice delle condizioni psico-fisiche della persona, in modo da consentire le cautele imposte dalle medesime condizioni. Il colloquio avviene nel giorno e nel luogo scelto dall'interessata, alla presenza di quest'ultima, sola e senza eventuali accompagnatori, e del giudice onorario minorile delegato dal giudice togato. L'interessata viene messa al corrente dal giudice che il figlio ha espresso il desiderio di accedere ai propri dati di origine e viene informata che ella può o meno rivelare la sua identità e può anche richiedere un termine di riflessione. Se la donna consente, il giudice redige verbale, facendolo sottoscrivere alla persona interessata e rivelando a quest'ultima il nome del ricorrente. Se la donna non consente alla revoca dell'anonimato, il giudice si adopera per raccogliere, nel rispetto della riservatezza della donna, tutte le informazioni utili a ricostruire l'identità personale del nato, attraverso la conoscenza delle circostanze del concepimento e della nascita, nonché dati anamnestici e familiari. In questo caso, il figlio ha diritto di conoscerne l'identità dopo il decesso della stessa, la cui comunicazione avviene a cura del tribunale per i minorenni adito per l'istanza. La donna conserva la facoltà di revocare l'anonimato in qualsiasi momento, con dichiarazione resa al medesimo tribunale o all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza, che gliela trasmette in forma riservata. Della revoca è informato tempestivamente l'istante, o in caso di suo decesso i discendenti ovvero, in mancanza di questi, gli eredi. Nel caso in cui la donna risulti deceduta il tribunale comunica senz'altro la sua identità all'istante,

pronunciandosi con decreto motivato. Con le medesime modalità, su ricorso dell'interessato ed attraverso interpello, è consentito l'accesso ai dati identificativi di fratelli o consanguinei esistenti in vita, o la comunicazione dei dati identificati di quelli premorti.

Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente disposizione con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente."».

7.0.3

La Commissione

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Sistemi di protezione dei minori dai rischi del cyberspazio)

1. I contratti di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 devono prevedere tra i servizi preattivati sistemi di *parental control* ovvero di filtro di contenuti inappropriati per i minori e di blocco a contenuti riservati ad un pubblico di età superiore agli anni diciotto.

2. Questi servizi devono essere gratuiti e disattivabili solo su richiesta del consumatore, titolare del contratto.

3. Gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche assicurano altresì adeguate forme di pubblicità di tali servizi in modo da assicurare che i consumatori possano compiere scelte informate.

4. In caso di violazione degli obblighi di cui ai commi precedenti l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ordina all'operatore la cessazione della condotta e la restituzione delle eventuali somme ingiustificatamente addebitate agli utenti, indicando in ogni caso un termine non inferiore a sessanta giorni entro cui adempiere.» .

7.0.4

Pillon, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 7-bis.

(Modifiche al codice penale in materia di turismo riproduttivo)

1. All'articolo 7 del codice penale, dopo il numero 4) è inserito il seguente:

"4-bis) delitti previsti dagli articoli 12 e 13 della legge 19 febbraio 2004, n. 40;"»

G5.201

Gasparri

Improponibile

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1786 recante "Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di

conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19",

visto l'articolo 984-*bis* del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare;

visto l'articolo 162, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici;

visti gli emendamenti approvati 5.1 (testo 3), 5.4 (testo 2) e 5.5 (testo 3) al disegno di legge (A.S. 1786) di conversione del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, tutti di identico tenore, istitutivi della nuova Sezione centrale per il controllo dei contratti secretati;

ritenuto che i criteri e le modalità per la scelta dei magistrati da assegnare alla nuova Sezione, di cui deve farsi carico il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, non possano non tenere conto dell'accresciuta esigenza di salvaguardare primariamente la sicurezza degli approvvigionamenti di carattere strategico, esigenza per fronteggiare la quale il personale selezionato deve garantire:

a) il massimo grado di riservatezza;

b) un'adeguata esperienza maturata nel controllo in generale e nella valutazione degli atti secretati in particolare;

c) una specificità professionale pluriennale acquisita in funzioni peculiari di stretta attinenza ai settori della difesa e della sicurezza nazionale;

d) una comprovata capacità di gestione della documentazione munita di classifica di segretezza, anche di alto livello;

considerato, quindi, che l'estrema delicatezza di tale funzione richiede una particolare ed attenta selezione del personale cui affidarla, anche disancorando la specifica scelta dai parametri generalmente utilizzati per il conferimento delle ordinarie funzioni d'istituto;

tutto ciò premesso, esprime il più vivo auspicio ed assume, in proposito, una specifica linea di indirizzo affinché il Consiglio di presidenza della Corte dei conti valorizzi al massimo, nella scelta in argomento, il personale dotato delle citate caratteristiche, anche interloquendo direttamente, se necessario, con il Comitato parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sull'emendamento 1.900 al disegno di legge n. 1786

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento del Governo 1.900, relativo al disegno di legge in titolo, trasmesso dall'Assemblea e acquisita la redazione tecnica positivamente verificata, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

Integrazione alla dichiarazione di voto della senatrice Evangelista sul disegno di legge n. 1786

L'affidamento delle scelte organizzative ai singoli capi degli uffici giudiziari è stato necessario al fine di calibrare gli interventi sulle specifiche esigenze delle singole realtà giudiziarie e territoriali nel corso dell'emergenza ma, al contempo, il Ministero della giustizia ha continuato a fornire le indicazioni ed il supporto a tutti gli uffici fin dalla fase acuta dell'emergenza epidemiologica. Con la fase 2, si è dato avvio ad un processo di graduale e progressivo ritorno alla normalità nello svolgimento delle attività giudiziarie.

Durante il *question time*, svoltosi nel corso della settimana scorsa, il ministro Bonafede, anche in virtù del mutamento del contesto sanitario, ha affermato come imminente l'emanazione di una circolare che riequilibri il rapporto tra lavoro in presenza e lavoro da remoto del personale amministrativo e, in generale, miri a garantire, per quanto possibile, la regolare celebrazione delle udienze in condizioni di sicurezza già a partire dal 1° luglio 2020. A tale intendimento ha trovato corrispondenza un emendamento accolto dalla Commissione all'unanimità.

Concludo Presidente, ricordando anche le importanti novità introdotte con questo provvedimento per semplificare ed accelerare i processi nonostante gli effetti negativi dell'emergenza sanitaria che si è abbattuta sul sistema giustizia.

Si tratta del ricorso agli strumenti telematici, sia per il deposito degli atti, con l'estensione della possibilità del deposito anche nel processo penale dopo l'avviso di conclusione delle indagini, sia della possibilità del cosiddetto processo da remoto, consentito per le udienze civili con la garanzia della presenza del giudice nell'ufficio giudiziario, e per le udienze penali laddove vi sia l'accordo delle parti quando si tratta di udienze di discussione o devono essere esaminati testimoni, parti o periti. E ciò al fine di bilanciare il diritto alla salute pubblica con il diritto al giusto processo, ossia i principi di oralità, immediatezza e difesa che devono permeare il processo laddove sono in gioco diritti fondamentali dei cittadini come quello della libertà.

Per tutti questi motivi, concludo Presidente, dichiarando all'Assemblea il voto favorevole del Gruppo M5S.